

**DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA**

**Cattedra di Diritto Privato Comparato**

**LE STARTUP INNOVATIVE E LE NUOVE FORME DI SOCIETÀ A  
RESPONSABILITÀ LIMITATA  
In Italia e in Francia**

**RELATORE**

**Chiar.mo Prof.  
Domenico Benincasa**

**CANDIDATA**

**Roberta Sarro  
Matr.105933**

**CORRELATORE**

**Chiar.ma Prof.ssa  
Barbara Santa De Donno**

**ANNO ACCADEMICO 2014-2015**

<b>Introduzione.</b>	<b>1</b>
<b>CAPITOLO I</b>	<b>3</b>
<b>LE IMPRESE START-UP INNOVATIVE NELL'ORDINAMENTO ITALIANO.</b>	<b>3</b>
1. Le start-up innovative: qualificazione e disciplina generale.	3
1.1. I requisiti cumulativi.	7
1.2. I requisiti alternativi.	10
1.3. Le società costituite prima del 2012 e la qualifica di start-up innovative.	13
1.4. Le altre previsioni dell'articolo 25: le start-up innovative a vocazione sociale.	14
1.5. La sezione speciale del registro delle imprese.	16
2. Le deroghe al diritto societario.	18
2.1. Il termine per la riduzione delle perdite.	18
2.2. Le start-up innovative costituite in forma di SRL: le categorie di quote rappresentative di capitale sociale.	19
2.3. La non applicazione della disciplina delle società di comodo, delle società non operative, nonché di quella delle società in perdita sistematica.	22
2.3.1. La disciplina delle società di comodo, delle società non operative e in perdita sistematica.	22
2.3.2. Le conseguenze della previsione dell'articolo 26, comma 4, decreto legge, n. 179, del 2012.	23
3. Il rapporto di lavoro nelle imprese start-up innovative.	25
3.1. Il contratto a tempo determinato: la durata e la trasformazione in rapporto di lavoro a tempo determinato.	27
3.2. La retribuzione dei lavoratori.	32
3.2.1. La remunerazione con strumenti finanziari.	33
3.2.2. Gli strumenti finanziari emessi a fronte dell'apporto di opere o servizi.	40
3.3. Le semplificazioni per l'accesso alle semplificazioni per l'assunzione di personale.	43
4. Il capitale sociale delle start-up innovative.	46
4.1. Gli incentivi all'investimento in start-up innovative.	46

4.2. I portali on line per la raccolta di capitali di rischio.	58
4.2.1. Il regolamento Consob in materia di raccolta di capitale di rischio tramite portali on line.	61
4.3. Gli altri interventi a sostegno delle start-up innovative.	64
5. La composizione della crisi nell'impresa start-up innovativa.	68
6. L'incubatore di start-up innovative certificato.	71
<b>CAPITOLO II</b>	<b>77</b>
<b>L'ORDINAMENTO FRANCESE: La Jeune Entreprise Innovante.</b>	<b>77</b>
1. Finalità e ragioni della Jeune Entreprise Innovante.	77
2. Gli aspetti generali della JEI.	79
2.1. La procedura per l'applicazione dello statuto JEI.	80
2.1.1. Le condizioni per la qualificazione di Jeune Entreprise Innovante.	81
3. I vantaggi fiscali connessi allo status di Jeune Entreprise Innovante.	83
4. Il rapporto di lavoro nella Jeune Entreprise Innovante.	85
5. La Jeune Entreprise Universitaire.	88
5.1. La formazione dello studente-imprenditore: i PEPITE.	89
5.2. Le agevolazioni applicabili alla JEU.	91
5.2.1. Segue. Le agevolazione per carichi sociali.	91
6. Le ragioni della crisi della Jeune Entreprise Innovante.	92
7. L'incubatore della Jeune Entreprise Innovante.	94
7.1. L'aiuto pubblico e privato: le ragioni della predominanza degli incubatori pubblici.	96
<b>CAPITOLO III</b>	<b>98</b>
<b>CONCLUSIONI. LE INCENTIVAZIONI AI GIOVANI IMPRENDITORI NELL'AMBITO DELLE NUOVE SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA IN ITALIA E IN FRANCIA.</b>	<b>98</b>
1. La società a responsabilità limitata ordinaria con capitale inferiore a dieci mila euro.	98

1.1.La società a responsabilità limitata a capitale ridotto.	100
1.2.La società a responsabilità limitata semplificata.	102
1.2.1.La costituzione della società e la questione dell'inderogabilità del modello standard di atto costitutivo.	104
1.2.2.La disciplina delle S.r.l. semplificate.	107
1.2.3.Le opinioni (e le critiche) sulla società a responsabilità limitata semplificata.	110
2. La società a responsabilità limitata francese.	113
2.1.La disciplina della société à responsabilité limitée.	116
2.2.Lo scioglimento della società.	119
2.3.La responsabilità limitata e l'imprenditore unico: la E.u.r.l.	120
<b>Osservazioni conclusive.</b>	<b>124</b>
<b>Bibliografia.</b>	<b>127</b>

## ***Introduzione.***

Con la presente disamina intendo esporre le novità in tema di imprese e società sia in Italia che in Francia tentando di comprendere come si atteggiavano le discipline negli ordinamenti oltre che esaminare la rispondenza pratica che le stesse hanno avuto.

Nel primo capitolo esaminerò la start-up innovativa, definita all'articolo 25, del Decreto Legge, n. 179, del 2012 come la società di capitali, istituita anche in forma di società cooperativa, di diritto italiano ovvero di *Societas Europea*, residente in Italia (articolo 73, Decreto del Presidente della Repubblica, n. 917 del 1986), le cui azioni non sono quotate in un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione (comma 2). L'introduzione delle Start-up innovative è dovuta all'intenzione di favorire la nascita e la crescita di nuove imprese a carattere innovativo, al fine di contribuire allo sviluppo di una nuova cultura imprenditoriale e creare un contesto maggiormente favorevole all'innovazione. Tutte le società di capitali (S.p.a., S.a.p.a. e S.r.l.) che hanno i requisiti previsti dal decreto possono essere qualificate come start-up innovative e avere diritto a tutti quei vantaggi connessi all'attribuzione di detto status, numerose sono le deroghe al diritto societario, fra cui una dilazione del termine per la riduzione delle perdite e possibilità di creare categorie di quote fornite di diritti diversi e di determinarne liberamente il contenuto, anche in deroga all'articolo 2468, commi II e III del codice civile. Importanti novità si notano anche nell'ambito lavorativo, con una disciplina *ad hoc* che regola il rapporto di lavoro fra startupper e dipendenti, specialmente quelli altamente qualificati. L'attività di impresa esercitata dalla start-up innovativa si caratterizza per la sua rischiosità, ecco perché sono previsti incentivi all'investimento in queste società nonché modalità di raccolta di capitale di rischio mediante portali on line. Importanti sono anche gli interventi a sostegno delle start-up, in particolare il Fondo centrale di garanzia per le PMI. La start-up innovativa, finché mantiene la qualifica, è assoggettata a regole speciali anche in caso di crisi volte a snellire le procedure ordinarie.

Nel secondo capitolo mi sono affacciata all'Europa esaminando la corrispondente Jeune Entreprise Innovante (JEI). Anche in questa occasione l'obiettivo è quello di innovare e di rendere l'economia europea più competitiva nel mondo. I problemi legati alla JEI possono essere riassunti in attività rischiosa e difficoltà di finanziamento, ecco allora che viene introdotto lo statuto della JEI, applicabile previa verifica del possesso di determinate condizioni. Allo statuto di JEI sono connessi innanzitutto dei vantaggi fiscali, fra cui l'esonero dall'imposta sul reddito e dall'imposta sulla società, e poi anche delle agevolazioni per l'assunzione di dipendenti altamente qualificati. Particolare attenzione è data alla Jeune Entreprise Universitaire, gli studenti vengono formati nei PEPITE e vengono accompagnati fino a quando non realizzano i loro progetti d'impresa. Anche in questo caso devono essere rispettati dei requisiti e sono previste delle agevolazioni.

Nel terzo capitolo ho accennato alle novità in tema di società a responsabilità limitata sia italiana che francese. In entrambi i casi si nota la necessità di seguire la spinta europea ad un ammorbidimento della regola del capitale sociale per dare un maggior rilievo all'idea anziché ai mezzi per realizzarlo. Le soluzioni sono state diverse. In Italia si è vista una ramificazione della disciplina delle S.r.l. in S.r.l. ordinarie, S.r.l. ordinarie con capitale inferiore a dieci mila euro, S.r.l. semplificate e S.r.l. con capitale ridotto recentemente abrogate. Questa soluzione ha comportato diverse perplessità in dottrina, oltre che a confondere notevolmente una disciplina già molto chiara. Diversamente, in Francia si è optato per modificare la disciplina delle S.a.r.l. abbassando il capitale minimo, senza creare nuove forme di società a responsabilità limitata. Se in Italia è possibile costituire una S.r.l. semplificata unipersonale, in Francia deve essere costituita una E.u.r.l. che comunque segue quasi completamente le regole della S.a.r.l.

## CAPITOLO I

### LE IMPRESE START-UP INNOVATIVE NELL'ORDINAMENTO ITALIANO.

#### 1. Le start-up innovative: qualificazione e disciplina generale.

La *Start-up innovativa* è definita dall'articolo 25, decreto legge, 18 ottobre 2012, n°179 (e successive modifiche) - rubricato "*Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*" - come la società di capitali, istituita anche in forma di società cooperativa, di diritto italiano ovvero di *Societas Europea*<sup>1</sup>, residente in Italia (articolo 73, Decreto del Presidente della Repubblica, n. 917 del 1986), le cui azioni non sono quotate in un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione (comma 2).

Il decreto legge oggetto di esame, si prefiggerebbe l'obiettivo di favorire la nascita e la crescita di nuove imprese a carattere innovativo al fine di contribuire allo sviluppo di una nuova cultura imprenditoriale e creare un contesto maggiormente favorevole all'innovazione, oltre che promuovere maggiore mobilità sociale e attrarre in Italia talenti e capitali dall'estero<sup>2</sup>. Lo stesso decreto comprenderebbe nella definizione, oltre che le S.P.A., le S.A.P.A. e le società cooperative, anche le S.R.L., compresa la nuova forma di società a responsabilità limitata semplificata<sup>3</sup>, sulla quale ci soffermeremo più specificatamente nel capitolo che segue.

Le norme sulle start-up innovative sono ispirate al Rapporto "*Restart, Italia!*" elaborato dalla Task Force sulle start-up composta da dodici esperti, provenienti dal

---

<sup>1</sup>"Per *Societas Europea* si intende quella costituita in base al Regolamento (CE) 2157/2001, nonché la società cooperativa europea disciplinata dal Regolamento (CE) n. 1435/2003". CIRCOLARE N. 16/E, 11 giugno 2014, dell'Agenzia delle entrate.

<sup>2</sup>L. Serra, *Start-up innovativa*, in *AltalexPedia*, voce agg. al 02.04.2014, Categoria: Diritto Commerciale (<http://goo.gl/CbQNRf>).

<sup>3</sup>Da: "*Start-up innovative: definizione, caratteristiche e benefici*", Camera di commercio Ferrara, del 24/9/2013.

mondo dell'impresa, dell'accademia, del giornalismo e della pubblica amministrazione. La Task Force è stata istituita nell'aprile del 2012 dal Ministro dello Sviluppo Economico Corrado Passera e il suo coordinamento è stato affidato al consigliere Alessandro Fusacchia. Il Rapporto *Restart, Italia!*, scaturito dalla consultazione con diverse centinaia di cittadini e stakeholder del settore, è stato reso pubblico nel settembre 2012<sup>4</sup>. Secondo quanto si legge nel Rapporto "*Restart, Italia! - Perché dobbiamo ripartire dai giovani, dall'innovazione, dalla nuova impresa*"<sup>5</sup>, le imprese oggi sono rappresentate spesso da un'idea, i fondatori sono quindi alla ricerca di capitali e di mentori per lo sviluppo dell'idea, la realizzazione di un prototipo e la commercializzazione di un servizio o di un prodotto innovativo. Si tratta, dunque, di "*aziende innovative*" che fungono da snodo fra università ed impresa, fra tradizione e tecnologia, ma che svolgono anche una funzione sociale sia come stimolo per le piccole e medie imprese tradizionali e per le pubbliche amministrazioni a livello locale e centrale, sia come strumento per favorire la mobilità sociale, l'imprenditorialità diffusa e generare uguaglianza in merito alla redistribuzione del reddito e alle pari opportunità. La start-up innovativa, sempre secondo il Rapporto, deve essere intesa come una risorsa fondamentale per sostenere la crescita, la buona occupazione e per creare opportunità per i giovani. Proprio per l'importanza che le start-up innovative rivestono a livello sociale, con il Rapporto "*Restart, Italia!*" vengono proposte al governo misure, di ispirazione europea e internazionale, volte a rendere l'Italia un Paese più ospitale per questo tipo di imprese che altrimenti si sposterebbero all'estero. Le misure riportate nel Rapporto possono essere riassunte in due generi: a costo zero; non a costo zero. Le misure a costo zero sono volte alla semplificazione della vita della start-up innovative, riducendo limiti e ostacoli, al fine di liberare il potenziale di queste imprese e fornire strumenti utili per crescere. Quelle non a costo zero riguardano sostanzialmente incentivi e sgravi fiscali, preferiti ai trasferimenti di fondi direttamente dallo Stato

---

<sup>4</sup>Da: "*Executive summary della normativa sulle startup innovative*" del gennaio 2014 - "*Fare dell'Italia la prossima startup nation*".

<sup>5</sup>Rapporto della Task Force sulle start-up istituita dal Ministro dello Sviluppo Economico Corrado Passera. Il Rapporto è stato presentato il 9 luglio 2012 ed è stato divulgato il 13 settembre successivo.

all'impresa, poiché non creano rischi di distorsione del mercato, di camuffamenti e di zone d'ombra. Queste agevolazioni fiscali, specifica il Rapporto, non devono essere viste come minori entrate fiscali, ma come un sacrificio necessario per permettere la nascita in Italia di imprese innovative che, in mancanza delle stesse, non nascerebbero o nascerebbero all'estero.

Le misure proposte nel Rapporto sono state evidentemente prese in considerazione, ecco perché esiste nell'ordinamento italiano una normativa dedicata alle start-up innovative, nonché agli incubatori certificati, quale è quella di cui alla sezione nona, del decreto legge, n. 179, del 2012.

La disciplina delle start-up innovative è stata recentemente modificata con il decreto legge, n. 76, del 2013 (cd. DL "*Lavoro*"), le innovazioni intercorse testimonierebbero la centralità che la politica di sostegno alle start-up innovative continua ad avere per il MiSE<sup>6</sup>.

La qualità di start-up innovativa si acquisisce solo qualora la società presenti i requisiti specificati nel comma secondo dell'articolo 25. L'esplicito riferimento alle start-up innovative pare sottolineare che la normativa riguarda non tutte le imprese, ma solo quelle il cui business è chiaramente legato all'innovazione e alla tecnologia<sup>7</sup>.

Nel proseguire con la disamina, bisogna tenere presente che sono considerate start-up innovative anche le società non residenti a condizione che siano in possesso dei medesimi requisiti, ove compatibili, che siano residenti nell'Unione europea o comunque in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo (SEE) e che esercitino nel territorio dello Stato un'attività di impresa mediante una stabile organizzazione<sup>8</sup>. Necessario è soffermarsi su quest'ultimo punto al fine di specificare

---

<sup>6</sup>Da: "*Executive summary della normativa sulle startup innovative*" del gennaio 2014 - "*Fare dell'Italia la prossima startup nation*".

<sup>7</sup>Da: "*Executive summary della normativa sulle startup innovative*" del gennaio 2014 - "*Il quadro normativo per le startup innovative*".

<sup>8</sup>Art.1, comma secondo, lett. b), decreto interministeriale del 30 gennaio 2014 - Min. Economia e Finanze, di concerto con Ministero dello Sviluppo Economico, *Modalità di attuazione dell'articolo 29, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in materia di incentivi fiscali all'investimento in start-up innovative.*

quali siano i requisiti, elencati all'articolo 25 secondo comma, ritenuti “compatibili”. La relazione illustrativa al decreto attuativo annovera, fra questi, il periodo di svolgimento dell'attività (*lett. b*)), il limite al valore della produzione annua (*lett. d*)) e infine l'oggetto dell'attività (*lett. f*)); in particolare, in riferimento a quest'ultimo requisito, si ritiene<sup>9</sup> sufficiente che sussista nella stabile organizzazione che opera sul territorio, non essendo ritenuta necessaria la coincidenza fra l'oggetto sociale della stessa e quello della società estera che opera tramite la stabile organizzazione. Parimenti, devono essere verificati in capo alla stabile organizzazione, il possesso di almeno uno dei requisiti alternativi di cui alla *lettera h*), nonché il rispetto del divieto di cui alla *lettera g*). Sembra superfluo specificare che non è richiesto il requisito della residenza in Italia previsto alla *lettera c*).

Prima di esaminare i requisiti previsti dall'ordinamento italiano per la qualificazione di start-up innovative, dobbiamo ancora una volta riferirci al Rapporto “*Restart, Italia!*”, della Task Force sulle start-up innovative istituita presso il MiSE. Nel Rapporto l'attenzione si sposta a livello europeo, leggendosi nello stesso che a tale livello non si ritrova una definizione unitaria di start-up. Si possono comunque ricercare degli elementi in ordine alle caratteristiche che un'impresa deve avere perché gli aiuti ricevuti dalla stessa siano compatibili con la politica della concorrenza dell'Unione Europea. La prima caratteristica è quella della esistenza da meno di sei anni al momento dell'erogazione degli aiuti, cui si aggiunge una valutazione di un esperto circa la possibilità che in un futuro prevedibile l'impresa svilupperà prodotti, servizi o processi tecnologicamente nuovi o migliori rispetto a quelli esistenti per lo stesso settore. Un altro modo per identificare l'impresa innovativa è rappresentato dal Risk Sharing Instrument (RSI - strumento di condivisione del rischio), previsto dal 7° Programma Quadro. Il beneficio del RSI è subordinato al possesso almeno uno dei dieci requisiti previsti per questi effetti ed esaustivamente elencati nel Rapporto. Alcuni di questi requisiti, come si legge nel Rapporto, sono difficilmente configurabili nell'ordinamento italiano. Fondamentalmente il discorso è incentrato sul requisito delle attività di Ricerca

---

<sup>9</sup>CIRCOLARE N. 16/E, 11 giugno 2014, dell'Agenzia delle entrate, Cap. 1, par. 1.1.2 “*Le start-up non residenti*”, pag.12.

e Sviluppo, anche a confronto con la Francia (ordinamento che andremo ad esaminare, specificatamente per la materia della start-up innovativa, nell'ultima parte della trattazione). Più nello specifico, uno dei dieci requisiti per il beneficio del RSI è quello dell'assegnazione formale alla start-up di garanzie o prestiti per l'attività di Ricerca e Sviluppo o per l'innovazione o da schemi di sostegno europeo, oppure a livello nazionale, negli ultimi ventiquattro mesi (lettera *e*), pagina 31, del Rapporto). Il rispetto del requisito in questione può essere verificato usando tre indicatori descritti nel Rapporto "*Restart, Italia!*" e riguardano la percentuale delle spese in Ricerca e Sviluppo sul bilancio complessivo della start-up innovativa; la percentuale di persone altamente qualificate sul totale della forza lavoro complessiva; la possibilità che la start-up sia uno spin-off universitario riconosciuto. In definitiva, si legge nel Rapporto della Task Force sulle start-up innovative, un'impresa è una start-up se, oltre ad essere in possesso dei requisiti di cui al comma secondo, dell'articolo 25, decreto legislativo, n. 179, del 2012, sia anche in possesso del requisito appena esaminato, dimostrato da almeno uno degli indicatori di cui sopra.

### **1.1.I requisiti cumulativi.**

Addentrando specificatamente nell'esame dei requisiti previsti al comma 2 dell'articolo 25, quelli alle lettere da *b*) a *g*) sono previsti come cumulativi, una società che intende richiedere la qualifica di start-up innovativa, dunque, deve possederli tutti.

La *lettera b*) richiede che la società debba essere costituita e debba aver svolto attività di impresa da non più di quattro mesi.

Era previsto, altresì, alla *lettera a*) del decreto in esame che i soci, persone fisiche, detenessero, al momento della costituzione e per i successivi ventiquattro mesi, la maggioranza delle quote o delle azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell'Assemblea generale dei soci. Questa disposizione di *corporate*

*governance*<sup>10</sup> è stata prima modificata dalla Legge di conversione n. 221 del 2012<sup>11</sup> e in seguito soppressa dal Decreto legge, n. 76, del 2013. L'abolizione di questo requisito, in definitiva, dà la possibilità di assumere la qualifica di start-up innovativa altresì a società controllate, anche interamente, da soci non persone fisiche<sup>12</sup>.

La definizione di start-up innovativa inizialmente data, contiene la dicitura “società di capitali di diritto italiano”, pare pertanto ovvio a tal fine che la *lettera c)* dell'articolo in esame richieda, come ulteriore requisito, la sede principale dei propri affari e interessi in Italia.

Inoltre, a partire dal secondo anno di attività il totale del valore di produzione della start up innovativa, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non deve essere superiore a cinque milioni di euro; comunque la società non distribuisce, e non deve aver distribuito, utili (*lett. d)* ed *e)*).

Per ciò che concerne il requisito dell'oggetto sociale, l'art. 25 cit. alla *lettera f)* richiedeva, ai fini della qualifica di “innovativa”, che questo fosse esclusivamente “*lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico*”<sup>13</sup>. La legge di conversione sembrerebbe aver in un certo senso ammorbidito il rigore di questo requisito prevedendo, non come “*oggetto esclusivo*”, ma come oggetto “*esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi finanziari innovativi ad alto valore*”

---

<sup>10</sup>Così come definita da L. Serra, *Start-up innovativa*, in AltalexPedia, voce agg. al 02.04.2014, Categoria: Diritto Commerciale (<http://goo.gl/CbQNRf>).

<sup>11</sup>Il testo del decreto legge 179/2012, precedente alla legge di conversione con modificazioni, disponeva: “*a) la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell'Assemblea ordinaria dei soci siano detenuta da persone fisiche*”.

<sup>12</sup>Circolare N. 16/E, 11 giugno 2014, dell'Agenzia delle entrate, Cap. 1, par.1.1 “*Le start-up innovative*”, pag. 10.

<sup>13</sup>Art. 25 D.L. 179 del 2012 prima della conversione con modificazioni con L. 221/2012.

*tecnologico*”<sup>14</sup>. Inoltre la società non deve risultare da fusione, scissione di società o cessione di azienda o di ramo di azienda (*lettera g*).

Prima di esaminare i requisiti alternativi di cui alla *lettera h*), è necessario specificare che le disposizioni contenute nella sezione IX, del decreto legge, n.179 del 2012 sono volte a favorire, come specificato in precedenza, la nascita e la crescita di nuove imprese innovative. In tale logica sarebbero posti i requisiti di cui alle lettere *b*) e *g*) del comma secondo dell’art. 25 in esame; quest’ultimo è da intendersi come “*divieto di costituzione di imprese agevolate per effetto di un’operazione di riorganizzazione aziendale, ivi compresa quella di conferimento di azienda o di ramo di azienda*”<sup>15</sup>.

Nella circolare N. 16/E dell’Agenzia delle entrate si legge ancora che, a differenza delle operazioni di cui sopra, la trasformazione non ostacola il riconoscimento del regime in esame, come espressamente chiarito dal MiSE<sup>16</sup> che ha ritenuto, nel caso specifico di una società a responsabilità limitata unipersonale costituita per effetto della cessione di un’azienda individuale, titolare di una privativa industriale, di attribuire il regime agevolativo di cui al presente decreto al fine di non creare discriminazione per quegli imprenditori individuali che, pur titolari di una privativa industriale, non potrebbero avvalersi del regime di specie poiché non costituiti in forma societaria e al contempo impediti a trasformarsi in società.

Le operazioni di aggregazione aziendale poste in essere dalle start-up innovative immediatamente dopo la costituzione, invece, qualora fossero state ostative all’accesso al regime agevolato, potrebbero essere valutate dall’amministrazione finanziaria

---

<sup>14</sup>Art. 25 D.L. 179 del 2012 come modificato dalla legge di conversione n. 221 del 2012 che espressamente dispone “*al comma 2, lettera f), la parola: «esclusivo» e’ sostituita dalle seguenti: «esclusivo o prevalente»*”.

<sup>15</sup>Circolare N. 16/E, 11 giugno 2014, dell’Agenzia delle entrate, Cap. 1, par. 1.1 “*Le start-up innovative*”, Pag. 8 e 9.

<sup>16</sup>Ministero dello Sviluppo economico con nota prot. n. 0164029 dell’8 ottobre 2013, in risposta ad un quesito posto dalla Camera di Commercio di Rimini.

nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo, ciò, si ritiene, al fine di evitare aggiramenti del divieto riportato alla *lettera g*)<sup>17</sup>.

## **1.2. I requisiti alternativi.**

Proseguendo nella disamina del comma secondo dell'articolo 25, la *lettera h*) richiede altresì il possesso, alternativamente, di taluna delle caratteristiche qui riportate.

La prima è un ammontare delle spese di ricerca e sviluppo uguale o superiore al quindici per cento del maggior valore fra costo e valore totale della produzione<sup>18</sup>; dal computo di tali spese, risultano escluse le spese per l'acquisto e la locazione<sup>19</sup> di beni immobili. Interviene qui la legge di conversione n. 221 del 2012<sup>20</sup> che aggiunge un ultimo periodo volto a specificare cosa si intende per “*spese di ricerca e sviluppo*”; tali sono, in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, “*le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazioni, prototipazione e sviluppo del business plan, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi del personale interno e dei consulenti esteri impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuali, termini e licenze d'uso*”. Le spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte nella nota integrativa e, in assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione è assunta tramite una dichiarazione sottoscritta del legale rappresentante. In questo ultimo caso è sufficiente che il legale rappresentate presenti una previsione delle spese in attività di ricerca e sviluppo attribuibili al primo bilancio di esercizio; in tal modo egli si impegna a riportare nel

---

<sup>17</sup>Circolare N. 16/E, 11 giugno 2014, dell'Agenzia delle entrate, Cap. 1, par. 1.1 “*Le start-up innovative*”, Pag. 10.

<sup>18</sup>Numero così modificato dal D.l 76/2013. Il testo originario del D.l. 179/2012 prevedeva una percentuale del 30%, la legge di conversione n.221 del 2012 l'aveva ulteriormente diminuita al 20%.

<sup>19</sup>Il termine è stato aggiunto dalla legge di conversione n.221 del 2012.

<sup>20</sup>Legge 17 dicembre 2012 n. 221.

primo bilancio di esercizio tali spese in modo da permettere alle autorità competenti di controllare il rispetto del limite suddetto<sup>21</sup>.

Altra caratteristica alternativa è l'impiego, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di dipendenti o collaboratori in possesso di un dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca - è indifferente a tali fini che l'università sia italiana o straniera- o che sia in possesso di una laurea e abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati. Anche in questo caso è indifferente che si tratti o meno di istituti italiani. Il decreto legge 76 del 2013, coordinato con la Legge di conversione n. 99 del 9 agosto 2013, è intervenuto anche su questo punto, rimasto intatto dalla legge di conversione n. 221 del 2012, aggiungendo che è richiesto l'impiego, in percentuale superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi del Regolamento di cui al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del 22 ottobre 2004, n. 270, articolo 3<sup>22</sup>. Si è qui riportato, dunque, il requisito alternativo previsto dall'articolo 25, comma 2, *lettera h)*, *n. 2* e su questo punto è opportuno, nonché necessario per l'eshaustività e la precisione della disamina, riportare la Risoluzione 87/E del 14 ottobre 2014 dell'Agenzia delle Entrate<sup>23</sup> che si occupa di chiarire la corretta interpretazione del requisito alternativo citato.

Ciò premesso, questo è il caso di una società, che dal testo della Risoluzione risulta con il nome di *Alfa SRL.*, che intende ottenere la qualifica di start-up innovativa, richiedendo l'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese al fine di usufruire delle agevolazioni proprie della disciplina prevista per le società in questione. Alfa S.R.L. dichiara di essere in possesso di tutti i requisiti cumulativi di cui all'articolo

---

<sup>21</sup>Circolare N. 16/E, 11 giugno 2014, dell'Agenzia delle entrate, Cap. 1, par. 1.1 "*Le start-up innovative*", Pag. 11.

<sup>22</sup>Si tratta di lauree magistrali (comma 1, lett.b)) conseguiti al termine dei corsi di laurea magistrale (comma 3) che hanno l'obbiettivo, dichiarato al comma 6, di "*fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio attività di elevata qualificazione in ambiti specifici*".

<sup>23</sup>Risoluzione 87/E; 14 ottobre 2014; Agenzia delle Entrate; OGGETTO: *Interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n.212. Agevolazioni fiscali in favore delle start-up innovative e degli incubatori certificati - requisito "alternativo" previsto dall'articolo 25, comma 2, lettera h) n.2, del decreto- legge 18 ottobre 2012, n. 179.*

25, comma 2, lettere da *b)* a *g)* del D.L. 179/2012 e del requisito alternativo di cui alla lettera *h)*, numero 2) dello stesso articolo. Ai fini del calcolo delle percentuali ivi enunciate, l'istante chiede chiarimenti in merito alla corretta interpretazione del requisito in questione, ponendo tre quesiti:

1. Gli amministratori-soci, anche non retribuiti, possono considerarsi come forza lavoro?
2. Tra i collaboratori, possono essere annoverati anche i consulenti esterni titolari di partita IVA , gli stagisti e ogni altra categoria che percepisce un reddito assimilato quello di lavoro dipendente?
3. Ai fini della verifica delle percentuali richieste, si deve effettuare un calcolo “*per teste*” o in base alla remunerazione?

Nella risoluzione in esame, successivamente all'interpretazione formulata dal contribuente Alfa S.R.L., si legge il parere dell'Agenzia delle Entrate. L'Agenzia specifica che, per quanto interessa nel caso di specie, l'articolo 25, comma 2, lettera *h)*, n. 2 richiede l'impiego “*come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo...*”, ciò precisato, e acquisito anche il parere del MiSE, l'Agenzia delle Entrate, in merito ai primi due quesiti, ritiene che qualunque lavoratore che percepisce un reddito da lavoro dipendente o un reddito assimilato, possa essere ricompreso nel calcolo delle percentuali sopra dette, questo tenendo conto anche di quelle che erano le intenzioni del legislatore al momento della stesura del decreto in esame. Tuttavia, con particolare riferimento alla figura degli amministratori-soci, il MiSE ha specificato che l'impiego del personale qualificato possa avvenire sia in forma di lavoro dipendente, sia in forma di parasubordinazione, sia “*a qualsiasi titolo*” e dunque possa essere annoverata nella stessa anche la figura del socio amministratore soltanto, beninteso, se sia anche un socio-lavoratore o comunque abbia un impiego retribuito dalla società “*a qualunque titolo, diverso da quello organico*”. Nel caso contrario, si legge nella Risoluzione 87/E, “*la condizione relativa all'impiego - inscindibile dalla locuzione “collaboratore a qualsiasi titolo” - non risulterebbe verificata*”. Conformemente a quanto appena detto e sempre secondo il parere dell'Agenzia delle Entrate, possono essere ricompresi

nell'impiego di forza lavoro qualificata, gli stagisti ma solo se retribuiti. Non possono essere considerati però i consulenti esterni titolari di partita IVA.

In merito al terzo quesito, cioè se il calcolo debba avvenire *“per teste”* o per retribuzione, l'Agenzia delle Entrate accorda con la soluzione interpretativa dell'istante, tenendo conto che il MiSE ritiene che il calcolo della percentuale debba avvenire *“per teste”*.

Proseguendo nella disamina delle caratteristiche alternative richieste dalla lettera h) dell'articolo 25, al numero 3) è previsto che *“sia titolare, depositaria<sup>24</sup> o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale - anche qui interviene il D.l. 76 del 2013 aggiungendo, come altre opzione, la titolarità dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore - purché tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività d'impresa”<sup>25</sup>.*

### **1.3. Le società costituite prima del 2012 e la qualifica di start-up innovative.**

Il terzo comma dell'articolo 25 cit. si occupa anche del caso di società già costituite precedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e che si trovano in possesso dei requisiti di cui al secondo comma. Si tratta evidentemente di start-up innovative, ma sono considerate tali solo se (*entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione<sup>26</sup>*) abbiano depositato presso l'ufficio del registro delle imprese una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale che attesti il possesso dei requisiti di cui sopra, assoggettandosi al

---

<sup>24</sup>Il termine “depositaria” è stato aggiunto con la L. 221 del 2012.

<sup>25</sup>Art. 25 comma 2, lettera h), numero 3), D.L. 197/2012 convertito con modificazioni con L. 221/2012 e successivamente modificato dal d.l. 77 del 2013.

<sup>26</sup>Il termine di 60 giorni a decorrere dalla data di conversione del decreto è stato soppresso dalla legge di conversione del d.l. 76/2013 n. 99 del 2013.

regime di pubblicità previsto dal comma 8 dell'articolo 25 per le start-up innovative costituite dopo la data di conversione in legge del presente decreto. In tal caso la disciplina trova applicazione per i successivi quattro anni (48 mesi) se la società si è costituita nei due anni precedenti, per tre anni se si è costituita nei tre anni precedenti, e per due anni se si è costituita nei quattro anni precedenti.

Da quanto appena esposto, si nota che prima ancora della concreta attuazione, l'impianto normativo originario, come risultante dal decreto legge 179/2012, è stato modificato da un successivo intervento del legislatore. Si parla, in particolare, dei commi 16 e 16-bis dell'art. 9 del decreto legge n. 76 del 2013 convertito con modificazioni dalla legge n. 99 del 2013, che è intervenuto proprio sui commi 2 e 3 dell'art. 25 del decreto in esame apportando i correttivi, specificati appena sopra, ai requisiti di accesso allo *status* di start-up innovativa, rendendoli così meno restrittivi e ampliando il novero di soggetti di nuova costituzione che possono rientrare in tale nozione e beneficiare delle agevolazioni in specie previste<sup>27</sup>.

#### **1.4. Le altre previsioni dell'articolo 25: le start-up innovative a vocazione sociale.**

Dopo aver specificato, anche alla luce delle diverse opinioni in merito, la disciplina dei primi tre commi dell'articolo 25, passiamo ai commi successivi, avendo presente che in questa prima parte della disamina ci dedichiamo specificatamente alle start-up innovative, tralasciando momentaneamente l'esame dell'incubatore certificato, seppur connesso.

Il comma 4 dell'art. 25 si occupa delle start-up innovative a vocazione sociale. Tali si intendono le start-up innovative di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 25 in esame che operano in via esclusiva in settori considerati di particolare valore sociale. Questi sono quelli indicati all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, che indica, fra gli altri settori, l'assistenza sociale o sanitaria; educazione,

---

<sup>27</sup>Circolare N. 16/E, 11 giugno 2014, dell'Agenzia delle entrate, Premessa, pag.4.

formazione e istruzione; valorizzazione del patrimonio culturale, del turismo e della ricerca ed erogazione di servizi culturali. Il vantaggio sotteso alle start-up innovative a vocazione sociale risiede nella maggiorazione dell'incentivo fiscale riconosciuto agli investitori in caso di conferimenti in questo tipo di start-up<sup>28</sup>.

Il Rapporto “*Restart, Italia!*” dedica un intero paragrafo alle start-up a vocazione sociale<sup>29</sup> e aggiunge alla definizione appena data, altri due tipi di società. In primis, sono start-up a vocazione sociale, secondo il Rapporto, le start-up che fanno attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale; in secondo luogo devono essere intese come start-up a vocazione sociale quelle che svolgono un'attività finalizzata a salvaguardare posti di lavoro e creare continuità di business con le società a rischio di fallimento totale o parziale. In quest'ultima tipologia di start-up a vocazione sociale rientrano le start-up on demand. Nella definizione generale, queste sono costituite da un'azienda, normalmente medio-grande, che si rende conto di non riuscire ad innovare e quindi favorisce la nascita della start-up per rispondere alle esigenze di innovazione. Le start-up on demand possono essere costituite anche da imprese in crisi al fine di limitare, anche parzialmente, le conseguenze del fallimento mediante nuova occupazione, rinnovamento tecnologico, inserimento di energie fresche, a condizione che anche la società a rischio da cui nasce la start-up soddisfi il requisito dell'innovazione tecnologica.

Per una questione puramente sistematica, è opportuno riferire che nei successivi commi quinto, sesto e settimo, l'articolo 25 cit. si occupa dell'incubatore di start-up innovative certificato definendolo come una società di capitali, costituita anche in forma di cooperativa di diritto italiano ovvero una *Societas Europea*, ai sensi dell'art. 73 DPR 917/86, che offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative ed è in possesso dei requisiti specificati allo stesso comma quinto. Dell'incubatore di start-up certificato rimandiamo la trattazione al paragrafo 7 al fine di completare esaustivamente

---

<sup>28</sup>Circolare N. 16/E, 11 giugno 2014, dell'Agenzia delle Entrate, Cap. 1, par. 1.1 “*Le start-up innovative*”, Pag.11 e 12.

<sup>29</sup>Capitolo I, paragrafo 1.1.

il quadro della disciplina delle start-up innovative così come disegnata dal D.L. 179 del 2012 e successive modificazioni.

### **1.5. La sezione speciale del registro delle imprese.**

Tornando alle start-up innovative e precisamente al regime di pubblicità previsto per queste imprese, è istituita, ad opera delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, una sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 cod. civ., a cui la start-up innovativa deve essere iscritta per poter beneficiare della disciplina in esame. Tale iscrizione è prevista in aggiunta a quella, consueta, nella sezione ordinaria<sup>30</sup>. Ai fini dell'iscrizione la start-up innovativa deve essere in possesso dei requisiti di cui al comma secondo, attestati mediante una autocertificazione prodotta dal legale rappresentante e depositata presso l'ufficio del registro delle imprese.

La sezione speciale ha una utilità sua propria, che è quella di consentire la condivisione delle informazioni relative all'anagrafica, all'attività svolta, ai soci fondatori e agli altri collaboratori, al bilancio ed infine ai rapporti con gli altri attori della filiera quali incubatori e finanziatori, sempre, beninteso, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, come specifica il comma 10.

Continuando la lettura del Decreto Legge n.179 del 2012, il comma 12 dell'articolo 25 contiene un elenco di informazioni che comportano l'iscrizione automatica nella sezione speciale del registro delle imprese a seguito della compilazione e presentazione della domanda in formato elettronico che le contiene e che, ai sensi del comma 11, *“devono essere rese disponibili assicurando la massima trasparenza e accessibilità, per via telematica o su supporto informatico in formato tabellare gestibile da motori di ricerca, con possibilità di elaborazione e riproduzione gratuita da parte di terzi; le imprese start-up innovative, inoltre, devono assicurare l'accesso alle*

---

<sup>30</sup>Circolare N. 16/E, 11 giugno 2014, dell'Agenzia delle Entrate, Cap.1, Par. 1.3 *“Regime di pubblicità ed esonero dall'imposta di bollo e dai diritti camerali”*, Pag. 16.

informazioni richieste dal successivo comma dalla home page del proprio sito internet”<sup>31</sup>. Le informazioni di cui si discute sono quelle riguardanti:

- a) la data ed il luogo di costituzione, nonché il nome e l’indirizzo del notaio;
- b) la sede principale e le eventuali sedi periferiche;
- c) l’oggetto sociale (che ricordiamo deve essere esclusivamente quello indicato al comma 2 del presente articolo);
- d) una breve descrizione dell’attività svolta, comprese l’attività e le spese in ricerca e sviluppo (superiori o uguali al 30% del maggior valore fra costo e valore totale della produzione ai sensi del comma 2);
- e) l’elenco dei soci, da notare la specificazione della “*trasparenza rispetto a fiduciarie, holding, con autocertificazione di veridicità*”;
- f) l’elenco delle società partecipate;
- g) l’indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale, dalla quale sono esclusi eventuali dati sensibili;
- h) l’indicazione dell’esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca;
- i) ultimo bilancio depositato;
- j) elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale.

Le informazioni di cui al comma 12 e che abbiamo appena elencato, devono essere aggiornate ogni sei mesi e sono sottoposte al regime di pubblicità di cui al comma 10, dunque devono essere condivise sempre nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il rappresentante legale, oltre alla dichiarazione della esistenza dei requisiti di cui al comma secondo, deve provvedere entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio, e comunque entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, ad attestare la sussistenza dei requisiti mediante una dichiarazione da depositare nel registro delle imprese pena la cancellazione dalla sezione speciale del registro, cosa che accadrebbe comunque entro

---

<sup>31</sup>Comma 11 art. 25 D.L. 179 del 2012 convertito con modificazioni con legge 221/2012.

60 giorni dalla perdita dei requisiti suddetti. L'impresa rimane comunque iscritta nella sezione ordinaria del registro<sup>32</sup>.

Infine, chiudiamo la parte generale con il comma diciassette dell'art. 25 cit. che prevede che le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvedano alle attività di cui al presente articolo *“nell'ambito delle dotazioni finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente”*.

## **2. Le deroghe al diritto societario.**

Le start-up innovative, si è detto, sono società di capitali; ciononostante, la disciplina generale delle società di capitali subisce deroghe espressamente previste all'articolo 26 del decreto legge, n.179, del 2012, ciò, sembrerebbe, al fine di *“consentire una gestione più flessibile e più funzionale alle esigenze di governance tipiche delle start-up, soprattutto se costituite in forma di srl<sup>33</sup>”*, ed è proprio alla disciplina delle SRL che l'articolo in esame opera le deroghe.

### **2.1. Il termine per la riduzione delle perdite.**

Al primo comma è prevista una posticipazione del termine stabilito dagli articoli. 2446, II comma (per le s.p.a.) e 2482-bis, IV comma (per le s.r.l.) entro il quale la perdita deve essere diminuita a meno di un terzo *“quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite”*. La disciplina ordinaria prevede che la diminuzione della perdita deve risultare nell'esercizio successivo, mentre l'articolo 26 proroga il termine fino al secondo esercizio successivo.

---

<sup>32</sup>Commi 15 e 16 del D.l. 179/12 per la parte relativa alle start-up innovative.

<sup>33</sup>Da: *“Start-up innovative: definizione, caratteristiche e benefici”*, Camera di commercio Ferrara, del 24/9/2013.

Nel caso in cui le start-up innovative si trovino nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 (per le s.p.a.) o 2482-*ter* (per le s.r.l.) del codice civile, dunque nel caso di perdite superiori ad un terzo che comportino una diminuzione del capitale oltre il minimo legale, l'assemblea, convocata senza indugi dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contestuale aumento ad una cifra superiore al minimo legale, “*può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell'esercizio successivo*”<sup>34</sup>. Conseguenziale è che fino alla chiusura di tale esercizio non opera la causa di scioglimento delle società prevista dagli articoli 2484, comma I, n. 4 e 2545-*duodecies* del codice civile: riduzione o perdita del capitale al di sotto del minimo legale.

L'articolo 26, I comma, ultimo periodo prevede che se entro l'esercizio successivo il capitale non risulta reintegrato al di sopra del minimo legale, l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve deliberare una riduzione del capitale ed un contestuale aumento dello stesso al di sopra del minimo legale, come stabilito dagli articoli 2447 o 2482-*ter* del codice civile.

A tal proposto si ritiene che i requisiti siano talmente complessi da non poter essere mitigati né dalla previsione di una disciplina particolarmente favorevole per il ripristino del capitale sociale, né quelle altre che riguardano l'esonero dal pagamento dell'imposta di bollo o di segreteria, che comunque non dura oltre il quarto anno<sup>35</sup>.

## **2.2. Le start-up innovative costituite in forma di SRL: le categorie di quote rappresentative di capitale sociale.**

I commi dal secondo al sesto dell'articolo 26 cit. si occupano specificatamente della start-up innovativa costituita in forma di società a responsabilità limitata e delle deroghe alla disciplina di quest'ultima per le quote rappresentative del capitale sociale.

---

<sup>34</sup>Art. 26 comma 1 D.L. 197/2012

<sup>35</sup>D. Minussi, *Società start up innovativa*, del 10/11/14, in WikiJus (<http://goo.gl/siocYs>).

Al comma secondo dell'articolo 26 è prevista la possibilità per le start-up innovative costituite nella forma di società a responsabilità limitata di creare categorie di quote fornite di diritti diversi e di determinarne liberamente il contenuto, anche in deroga dell'articolo 2468 commi secondo e terzo del codice civile e sempre, beninteso, nei limiti imposti dalla legge. L'articolo 2468 comma secondo, facendo salvo quanto previsto dal successivo comma terzo, dispone che i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione posseduta, questa è determinata in misura proporzionale al conferimento, fatta salva diversa previsione dell'atto costitutivo. Il comma terzo fa salva la possibilità che l'atto costitutivo preveda l'attribuzione ai soci di particolari diritti che riguardano tanto l'amministrazione della società, quanto la partecipazione agli utili.

L'articolo 26 comma terzo prevede anche l'ipotesi in cui l'atto costitutivo della società in questione crei categorie di quote che non attribuiscono il diritto al voto ovvero lo attribuiscono in misura non proporzionale alla partecipazione dei soci, o ancora categorie di quote con diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinate al verificarsi di determinate condizioni non meramente potestative (sono tali quelle condizioni per cui la verifica dell'evento non è fatta dipendere totalmente dalla volontà di una parte), ciò, si legge nel testo dell'articolo, anche in deroga a quanto previsto dal comma quinto dell'articolo 2479 a norma del quale ogni socio può partecipare alle decisioni prese a norma dello stesso articolo e il voto vale in misura proporzionale alla partecipazione posseduta dallo stesso. In sostanza l'articolo 26 prevede, per le società start-up innovative costituite nella forma di SRL, la possibilità di utilizzare istituti previsti solo per la SPA<sup>36</sup>.

Le partecipazioni in SRL non possono essere rappresentate da azioni, né costituire oggetto di sollecitazione all'investimento (articolo 2468 comma 1). In deroga a quanto appena detto, l'articolo 26 comma quinto prevede che le partecipazioni in start-up innovative costituite in forma di società a responsabilità limitata *“possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari”*, anche attraverso i portali on line

---

<sup>36</sup>Da: *“Start-up innovative: definizione, caratteristiche e benefici”*, Camera di commercio Ferrara, del 24/9/2013.

per la raccolta di capitali di rischio inseriti, dall'articolo 30 del D.L. 179 del 2012, nel Testo Unico in materia finanziaria<sup>37</sup>. Della raccolta di capitali di rischio ci occuperemo in altro momento, qui basti sapere che il “*portale per la raccolta di capitali per le start-up innovative*” è una piattaforma on-line che ha quale finalità quella di semplificare, appunto, la raccolta di capitali di rischio da parte delle start-up innovative, comprese quelle a vocazione sociale.

Anche il divieto assoluto di operazioni sulle proprie partecipazioni stabilito, per le SRL, dall'articolo 2474 del codice civile, trova nell'articolo 26 in esame un'espressa deroga. Più nello specifico, è previsto che questo non operi qualora l'operazione sia compiuta per l'attuazione di piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione a dipendenti, collaboratori, componenti dell'organo amministrativo o prestatori di opere o servizi, anche professionali di quote di partecipazione<sup>38</sup>.

Opportunamente, si riferisce la disposizione dell'articolo 31, comma 4 del decreto legge, n. 179 del 2012, secondo cui la disciplina prevista dalla sezione nona del decreto in esame cessa di applicarsi trascorsi quattro anni dalla data di costituzione, ovvero qualora la società perda uno dei requisiti di cui all'articolo 25, comma 2 prima che siano trascorsi quattro anni o prima della scadenza del diverso termine stabilito dall'articolo 25, comma 3 per le società già costituite alla data di entrata in vigore della legge di conversione. Inoltre, precisa che per le start-up innovative costituite in forma di società a responsabilità limitata, le clausole inserite nell'atto costitutivo in ossequio ai commi 2, 3 e 7 dell'articolo 26 non perdono la loro efficacia ma solo limitatamente alle quote di partecipazione già sottoscritte e agli strumenti finanziari partecipativi già emessi. Si ricorda che al comma 2 è prevista la possibilità di emettere categorie di quote fornite di diritti diversi e di determinarne liberamente il contenuto; il comma 3 disciplina la possibilità di emettere categorie di quote senza diritto di voto, con diritto di voto subordinato o limitato; il comma 7 disciplina l'emissione di strumenti finanziari a fronte dell'apporto di opere o servizi, di cui si rimanda la trattazione al quarto paragrafo.

---

<sup>37</sup>L'articolo 30 del D.L. 179/2012 inserisce all'articolo 1 del decreto legislativo n. 58 del 1998 il comma 5-novies che dà la definizione di “*portale per la raccolta di capitalizzare le start-up innovative*”.

<sup>38</sup>Articolo 26, comma 6, decreto legge n.179 del 18 ottobre 2012.

### **2.3. La non applicazione della disciplina delle società di comodo, delle società non operative, nonché di quella delle società in perdita sistematica.**

Il successivo comma 4 prevede poi una deroga alla disciplina prevista per le società di comodo e per le società non operative nonché alla disciplina prevista per quelle società cd. “*in perdita sistematica*” (articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e articolo 2, commi da 36-*decies* a 36-*duodecies* del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2001, n. 148). La non applicazione della disciplina che si andrà ad esaminare ha lo scopo di favorire la nascita di start-up innovative<sup>39</sup>. Per specificare meglio il contenuto di questo comma dobbiamo far riferimento alla circolare N. 16/E, 11 giugno 2014, dell’Agenzia delle Entrate che, oltre a riportare la disciplina derogata dall’articolo 26 comma 4, si occupa di esaminare cosa comporta la deroga in questione.

#### **2.3.1. La disciplina delle società di comodo, delle società non operative e in perdita sistematica.**

La disciplina sulle società non operative e quella sulle società in perdita sistematica, dice la circolare dell’Agenzia delle Entrate, sono state introdotte appunto per evitare il ricorso allo strumento societario, con le sue norme più favorevoli, per nascondere l’effettivo proprietario dei beni, nonché per contrastare società che non hanno un interesse allo svolgimento di attività operative commerciali.

Con la disciplina delle società non operative si intende quantificare il reddito imponibile del periodo di imposta del soggetto ritenuto “*di comodo*” in via presuntiva al fine di liquidare le imposte dovute sul reddito così quantificato. Se il soggetto “*di comodo*” è una società di capitali ai fini IRES si avrà una maggiorazione dell’aliquota pari a 10,5 punti percentuali. In generale, sempre per i soggetti “*di comodo*”, ai fini

---

<sup>39</sup>CIRCOLARE N. 16/E, 11 giugno 2014, dell’Agenzia delle Entrate, Cap. 2 “*Non applicazione della disciplina sulle società di comodo*”, Pag. 17.

IRAP è prevista una determinazione presuntiva del valore della produzione netta<sup>40</sup>, mentre l'aliquota rimane quella ordinaria. Affinché una società possa essere considerata “*non operativa*” è necessario effettuare il test di operatività previsto all'articolo 30 della legge N.724 del 1994; il test verifica se nell'anno in cui viene effettuato e nel biennio precedente i ricavi effettivi (dati dalla media dei ricavi del triennio incrementati delle rimanenze e dei proventi - esclusi quelli straordinari - risultanti dal conto economico ) siano almeno pari ai ricavi presunti (risultanti dall'applicazione, alla media del triennio dei valori attribuibili agli assets patrimoniali, delle percentuali indicate dall'articolo 30, L. 724/1994). Sono altresì considerati “*di comodo*” le società che per tre periodi di imposta consecutivi hanno presentato dichiarazioni in perdita fiscale e le società che per due anni siano risultate in perdita fiscale e per un terzo abbiano dichiarato un reddito inferiore a quello risultante dall'applicazione dell'articolo 30 di cui sopra<sup>41</sup>.

Per le società in perdita sistematica, ricorda la circolare n. 16/E, la disciplina delle società di comodo opera a partire dal periodo di imposta successivo ai tre di osservazione.

### **2.3.2. Le conseguenze della previsione dell'articolo 26, comma 4, decreto legge, n. 179, del 2012.**

Il comma 4 dell'articolo 26 del decreto legge, n. 179, del 2012 prevede che “*Alle start-up innovative di cui all'articolo 25 comma 2, non si applica la disciplina prevista per le società di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e all'articolo 2, commi da 36-decies a 36-duodecies del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148*”. Con tale assunto

---

<sup>40</sup>In via ordinaria, per quei soggetti non “*di comodo*”, il valore della produzione netta è pari al reddito prodotto a lordo dei costi per il personale, degli oneri e dei proventi di natura finanziaria.

<sup>41</sup>Articolo 2, commi da 36-*decies* a 36-*duodecies*, del decreto legge n. 138 del 2011.

si intende sussistente la non necessità del test di operatività di cui sopra fintanto che permane la qualifica di start-up innovativa<sup>42</sup>.

Inoltre, sempre per espressa deroga dell'articolo 26 comma 4, alla società start-up innovativa, finché la stessa mantiene i requisiti per essere considerata tale, non si applica neppure la disciplina delle società in perdita sistematica.

Nel momento in cui viene meno la qualifica di start-up innovativa, chiarisce la circolare 16/E dell'Agenzia delle Entrate, la società sarà tenuta ad effettuare il test di operatività richiesto dall'articolo 30 della legge 724 del 1994. Qui è da riportare il richiamo alla circolare n. 25/E del 4 maggio 2007 che chiarisce che, ai fini della determinazione dei ricavi presunti ed effettivi, occorre riferirsi ai due anni precedenti a quello in osservazione *“anche se interessati da cause di non applicazione della disciplina”*, dunque anche se sono start-up innovative alle quali si applica il D.L. 179/2012, articolo 26, comma 4. La circolare 16/E precisa che se si applica alla disciplina delle società in perdita sistematica, invece, il triennio di osservazione decorre dal periodo di imposta successivo a quello in cui si perde la qualifica di start-up innovativa.

Ricapitolando: se, ad esempio, la società mantiene la qualifica di start-up innovativa fino al 2016, la disciplina delle società non operative troverà applicazione a decorrere dal 2017 e per il test di operatività si potrà avere riguardo dei ricavi prodotti nel 2015, nel 2016 e nel 2017; la disciplina delle società non operative, invece, potrà operare dal 2020 se nel triennio di osservazione (dal 2017 al 2019) ricorrano i presupposti di cui si è appena detto. In entrambi i casi sono fatte salve ulteriori cause di disapplicazione o di esclusione delle discipline in esame.

---

<sup>42</sup>Circolare N. 16/E, 11 giugno 2014, dell'Agenzia delle Entrate, Cap. 2 *“Non applicazione della disciplina sulle società di comodo”*, Pag. 19.

### **3. Il rapporto di lavoro nelle imprese start-up innovative.**

Per l'esame del rapporto di lavoro nelle imprese start-up innovative, dobbiamo far riferimento agli articoli 27, 27-bis e 28 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, rispettivamente concernenti la remunerazione mediante assegnazione di strumenti finanziari a dipendenti, collaboratori continuativi e amministratori nonché a prestatori di opere e servizi (cd. work for equity), l'accesso alle agevolazioni per l'assunzione di personale altamente qualificato e le disposizioni in materia di rapporto di lavoro subordinato.

Confrontando il sistema giuridico italiano con alcuni sistemi giuridici stranieri (fra cui la Francia che si esaminerà nel secondo capitolo della disamina), parrebbe il nostro l'unico ad aver adottato una normativa in materia di lavoro dedicata alle start-up innovative e peraltro derogatoria della normativa ordinaria. L'obiettivo del legislatore, insito in queste norme, sarebbe quello di rendere l'Italia più attraente e ospitale per le start-up innovative, dalla loro creazione allo sviluppo<sup>43</sup>.

L'articolo 28 del decreto legge n. 179 del 2012 è rubricato "*Disposizioni in materia di rapporto di lavoro subordinato in start-up innovative*", le disposizioni che si vanno ad esaminare trovano applicazione per il periodo di 4 anni dalla data di costituzione della start-up innovativa o per il minor periodo previsto per le società già costituite alla data di entrata in vigore della legge di conversione e che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 25 comma 2<sup>44</sup>. L'articolo 31, comma 4 precisa che la disciplina di cui alla sezione nona, incluse le previsioni dell'articolo 28 che si vanno ad esaminare, cessa di avere efficacia, oltre che decorsi i termini appena riferiti, anche qualora la società perda uno dei requisiti di cui al comma secondo dell'articolo 25, qualificativi della start-up innovativa, prima della decorrenza dei termini suddetti.

---

<sup>43</sup>Camera di commercio di Genova, 27 novembre 2014, Seminario sulla normativa a sostegno delle start up innovative, "*Start up innovative ed agevolazioni nel lavoro: Contratti a termine e piani di incentivazione*", a cura dell'avvocato Marta Za.

<sup>44</sup>In caso di società già costituite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 179 del 2012 la disciplina trova applicazione per i successivi quattro anni (48 mesi) se la società si è costituita nei due anni precedenti, per tre anni se si è costituita nei tre anni precedenti e per due anni se si è costituita nei quattro anni precedenti (Art. 25. comma 3, D.L. 179 del 2012). Argomento meglio specificato nel cap. 1, par. 1.3 di questo testo.

Restano, in ogni caso, efficaci i contratti a tempo determinato stipulati dalla start-up innovativa il cui termine scada successivamente alle ipotesi di decadenza di cui sopra.

Il comma 6 dell'articolo 28, poi, può essere letto come una sorta di previsione residuale a norma del quale per quanto non diversamente disposto dallo articolo stesso, ai contratti a tempo determinato ivi disciplinati, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 emanato in attuazione della direttiva 1999/70/CE che ha ad oggetto l'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES.

Inoltre, è opportuno riportare previamente l'ultimo comma dell'articolo 28 il quale prevede un sistema di monitoraggio degli interventi e delle misure a norma e per gli effetti dell'articolo 1, commi 2 e 3, legge n. 92 del 2012. Si tratta di un sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in collaborazione con le altre istituzioni competenti, basato sui dati forniti dall'ISTAT e dagli altri soggetti del Sistan, con il fine di monitorare lo stato di attuazione degli interventi e delle misure e valutarne gli effetti sull'efficienza del mercato del lavoro, sull'occupabilità dei cittadini e sulle modalità di entrata e uscita nell'impiego; al sistema di monitoraggio concorrono le parti sociali attraverso la partecipazione alle organizzazioni maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro. Per espressa previsione del comma terzo il sistema assicura, con cadenza almeno annuale, rapporti sullo stato di attuazione delle misure, sugli effetti e sul conseguimento delle finalità insieme a elementi conoscitivi circa l'andamento dell'occupazione femminile e la rispondenza della retribuzione al principio parità di trattamento.

Gli esiti desunti dal sistema di monitoraggio faranno da guida per l'integrazione o la modifica della disciplina prevista.

### **3.1. Il contratto a tempo determinato: la durata e la trasformazione in rapporto di lavoro a tempo determinato.**

Addentrandoci nella disciplina del rapporto di lavoro subordinato, il comma 2 dell'articolo 28 riteneva sussistenti, oltre che le ragioni di cui all'art. 1, comma 1 del decreto legislativo, n. 368, del 2001<sup>45</sup>, anche le ragioni di cui all'articolo 20, comma 4 del decreto legislativo, n. 276, del 2003<sup>46</sup>, qualora il contratto a tempo determinato, anche di somministrazione<sup>47</sup>, fosse stipulato da una start-up innovativa per lo svolgimento di quelle attività inerenti o strumentali all'oggetto sociale<sup>48</sup>.

Più specificatamente, l'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 consente l'apposizione di un termine al contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a trentasei mesi, compresi eventuali proroghe e rinnovi, stipulato fra un datore di lavoro e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia che sia stipulato nella forma del contratto a tempo determinato, sia nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato previsto dall'articolo 20, comma 4 del decreto legislativo, n. 276, del 2003<sup>49</sup>.

Dal testo del decreto legislativo, n. 368, del 2001, nella parte in cui prevede un limite quantitativo del venti per cento per l'uso del contratto a tempo determinato, si legge che è fatto salvo quanto dispone l'articolo 10, comma 7 del presente decreto, il quale affida l'individuazione di limiti quantitativi per l'utilizzazione dell'istituto del contratto a tempo determinato ai contratti collettivi nazionali stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi. Eccettuano a tale ultima previsione i contratti a

---

<sup>45</sup>Decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 e successive modifiche.

<sup>46</sup>Parole aggiunte dalla legge n. 221 del 2012 di conversione del decreto legge n. 179 del 2012.

<sup>47</sup>Parole aggiunte dalla legge n. 221 del 2012.

<sup>48</sup>Si intendono come attività inerenti o strumentali quelle attività secondarie che siano collegate all'attività principale o perché ne sono una mera specificazione oppure perché sono legate all'attività principale da un nesso di strumentalità o accessorietà. L'oggetto sociale è quello di cui all'articolo 25, comma 2, lettera f): “[...] lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico”.

<sup>49</sup>L'articolo 20, comma 4 ammette la somministrazione di lavoro a tempo determinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche nel caso in cui siano riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore. La causalità del contratto di cui al comma 4 è stata abrogata con legge 16 maggio 2014, n. 78.

tempo determinato conclusi nella fase di avvio di nuove attività (per i periodi che saranno definiti dalla contrattazione collettiva anche in misura non uniforme per aree geografiche e/o comparti merceologici), per ragioni di carattere sostitutivo o di stagionalità, per specifici spettacoli o programmi radiofonici o televisivi e, infine, con lavoratori di età superiore a cinquantacinque anni. A questo proposito è opportuno rammentare che la legge di conversione, n. 221, del 2012, aggiungendo un ultimo periodo al comma 3 dell'articolo 28, disponeva che i contratti stipulati secondo il comma in esame, e dunque i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati da una start-up innovativa (o da un incubatore certificato), sono esenti dalle limitazioni quantitative di cui all'articolo 10 comma 7, del decreto legislativo, n. 368, del 2001, stabilite dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative per l'utilizzo dei contratti a tempo determinato. In realtà, in forza della legge 16 maggio 2014, n. 76 di conversione, con modificazioni, del decreto legge, n. 34, del 2014, è ancora prevista la possibilità che i sindacati più rappresentativi individuino una soglia massima diversa a mezzo della "*clausola di contingentamento*" inserita nei contratti collettivi<sup>50</sup>.

Poco sopra è stato citato il limite quantitativo per i rapporti di lavoro a tempo determinato previsto nel comma 1 dell'articolo 1 del decreto in esame. Quindi, i contratti a tempo determinato costituiti ai sensi del presente articolo non possono essere superiori al venti per cento dei contratti a tempo indeterminato in forza al primo gennaio dell'anno di assunzione<sup>51</sup>. In ogni caso, per le imprese che occupano fino a 5 dipendenti, la stipula del contratto di lavoro a tempo determinato è sempre possibile. Il tempo limite per il rispetto della soglia massima del venti per cento è il 31 dicembre 2014, salvo che la contrattazione collettiva applicabile in azienda non disponga una soglia o un termine più favorevoli. Il superamento del limite comporta come pena una sanzione amministrativa pecuniaria e non la conversione, per espressa previsione di legge, in

---

<sup>50</sup>Da: "*Il nuovo contratto a termine dopo la conversione del Decreto Lavoro*", di Giuseppe Santoro Passarelli, del 24 maggio 2014, in Altalex (<http://www.altalex.com/index.php?idnot=67634>).

<sup>51</sup>Il testo della legge è stato così modificato dalla legge n. 78 del 2012 di conversione del decreto legge 30 marzo 2014, n. 34.

contratto a tempo indeterminato, inoltre è fatto divieto al datore di lavoro di assumere lavoratori a termine.

La legge di conversione, n. 221, del 2012 cita, altresì, le ragioni di cui all'articolo 20, comma 4 del decreto legislativo, n. 276, del 2003<sup>52</sup>. Nella prima parte del comma citato si disponeva<sup>53</sup> che la somministrazione di lavoro a tempo determinato fosse ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche nel caso in cui siano riferibili all'attività ordinaria dell'utilizzatore. Con l'entrata in vigore della legge 16 maggio 2014, n. 78, la causalità del contratto di lavoro a termine è stata abrogata, pertanto possono essere stipulati contratti di lavoro a tempo determinato "*acausal*"<sup>54</sup>. Autorevoli opinioni in dottrina, però, concentrano la maggior parte degli interrogativi proprio sull'abolizione della causalità.

Il requisito formale era già stato eliminato dalla legge, n. 92, del 2012 relativamente al primo rapporto di lavoro di durata non superiore a dodici mesi, in quest'ottica, però, il contratto "*acausale*" era previsto come eccezionale rispetto alla regola della specificazione delle ragioni giustificatrici. Inoltre dubbi sono posti dalla dottrina in ordine alla compatibilità della previsione con i vincoli stabiliti dalla direttiva 99/70/CE, la quale, però, ha lo scopo di tutelare il principio di non discriminazione e di prevenire abusi derivanti dalla successione di contratti a tempo determinato. A rigor di logica, la successione si verificherebbe solo in ordine al rinnovo e non anche alla proroga, essendo che tale ultimo istituto accede al contratto prolungandone la scadenza, mentre il rinnovo consiste nella stipula di un nuovo contratto a termine a seguito della scadenza del precedente. Sempre secondo la dottrina, per raggiungere l'obiettivo della prevenzione degli abusi derivanti dalla successione dei contratti, sarebbe sufficiente adottare una delle misure indicate: numero massimo di rinnovi; durata massima complessiva di più rapporti successivi; previsione di condizioni oggettive per il rinnovo.

---

<sup>52</sup>Parole aggiunte dalla legge di conversione n. 221 del 2012.

<sup>53</sup>Il testo del comma 4, articolo 20, decreto legislativo n. 276 del 2003 è stato modificato dalla legge n. 78 del 2014 di conversione del decreto legge 30 marzo 2014, n. 34.

<sup>54</sup>Camera di commercio di Genova, 27 novembre 2014, Seminario sulla normativa a sostegno delle start up innovative, "*Start up innovative ed agevolazioni nel lavoro: Contratti a termine e piani di incentivazione*", a cura dell'avvocato Marta Za.

Alla luce della normativa riformata, la disciplina italiana sembrerebbe rispettosa della direttiva indicata dato che adotta, fra le misure, quella della durata massima complessiva, laddove prevede che il rapporto di lavoro a tempo determinato non possa superare i trentasei mesi<sup>55</sup>.

Il contratto di lavoro che si sta esaminando può essere stipulato per una durata minima di sei mesi ed una durata massima di trentasei mesi (articolo 28, comma 3). La legge di conversione, n. 221, del 2012 ha aggiunto, sempre al terzo comma, che rimane comunque la possibilità di stipulare un contratto a termine di durata inferiore ai sei mesi. Per quanto riguarda la durata massima, sappiamo che questa è comprensiva di eventuali proroghe o rinnovi.

Il comma 3 continua dicendo che possono essere stipulati più successivi contratti a tempo determinato anche di breve durata, rispettando il limite massimo di trentasei mesi e sempre per lo svolgimento di quelle attività di cui al comma 2 del medesimo articolo<sup>56</sup>, senza rispettare i termini di cui all'articolo 5, comma 3, decreto legislativo, n. 368, del 2001<sup>57</sup> o anche senza soluzione di continuità. Nella seconda parte, il comma 3 permetteva di derogare una sola volta, con un successivo contratto a tempo determinato, stipulato fra le stesse parti e sempre per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 28, comma 2, *“per la durata residua rispetto al periodo di cui al comma 1”* e dunque per il tempo in cui la disciplina agevolativa di cui al comma 8 risultava applicabile, a condizione che sia stipulato presso la Direzione provinciale<sup>58</sup> del lavoro competente per territorio. Parlando della deroga al limite massimo di trentasei mesi di durata del contratto di lavoro a tempo determinato abbiamo usato il passato, questo non per dire che la deroga non è più prevista, ma solo per specificare che con l'entrata in vigore della

---

<sup>55</sup>Da: *“Il nuovo contratto a termine dopo la conversione del Decreto Lavoro”*, di Giuseppe Santoro Passarelli, del 24 maggio 2014, in Altalex (<http://www.altalex.com/index.php?idnot=67634>).

<sup>56</sup>Sono quelle attività inerenti o strumentali all'oggetto sociale della società start-up innovativa.

<sup>57</sup>L'articolo 5, comma 3 del decreto legislativo 368 del 2001 prevede che il secondo contratto si considera a tempo indeterminato se il lavoratore viene riassunto a termine entro un periodo di dieci giorni, in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi, entro un periodo di venti giorni se la durata del contratto a tempo determinato è superiore ai sei mesi. Le disposizioni non sono applicate ai lavoratori stagionali.

<sup>58</sup>Si riporta che il decreto legislativo 179 del 2012 prima della conversione in legge prevedeva la competenza della Direzione *“territoriale”* del lavoro competente per territorio.

legge 16 maggio 2014, n. 78 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 20 marzo 2014, n. 34, la deroga è stata prevista per un massimo di dodici mesi. Il contratto di lavoro a tempo determinato, dunque, non potrà durare complessivamente più di quarantotto mesi.

Se il comma terzo prevede che in caso di rinnovo del contratto a tempo determinato non operano i termini previsti dall'articolo 5, comma 3 del decreto legislativo, n. 368, del 2001<sup>59</sup>, entro i quali il secondo contratto si considera a tempo indeterminato, il comma 4 dell'articolo 28 in esame dispone che se, per effetto della successione di contratti a tempo determinato stipulati a norma delle disposizioni fin qui esaminate, il rapporto di lavoro abbia complessivamente superato i trentasei mesi (ovvero il termine massimo di quarantotto), comprensivi di proroghe e rinnovi e senza tenere conto di eventuali periodi di interruzione, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato.

Secondo quanto si legge nella guida alle start-up di Registro imprese, la disposizione, pare sia posta per favorire la stabilizzazione dei rapporti nel tempo evitando che al termine di quarantotto mesi si instaurino rapporti di lavoro con ricorso a forme contrattuali potenzialmente elusive degli obblighi che ineriscono al rapporto di lavoro dipendente, fra i quali ad esempio partita IVA e collaborazioni a progetto<sup>60</sup>.

Il comma 5 dell'articolo 28 aggiunge, ancora, che anche la prosecuzione del contratto, o il suo rinnovo, oltre i trentasei mesi, nonché la trasformazione in contratti di collaborazione senza i caratteri della prestazione d'opera o professionale, comportano la trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Quanto fin qui detto necessita di una valutazione in ordine alla rispondenza della disciplina sul piano pratico del rapporto di lavoro, valutazione che sarebbe prematura visto che la normativa è molto recente. Sembra già potersi parlare, da un lato, di un'apertura verso la piena fungibilità fra l'assunzione a tempo determinato e quella a

---

<sup>59</sup>Dieci o venti giorni a seconda che il contratto a tempo determinato abbia durata fino a sei mesi o superiore,

<sup>60</sup>In *“LA STARTUP INNOVATIVA - guida sintetica per utenti esperti sugli adempimenti societari, redatta dalle camere di commercio con il coordinamento del Ministero dello Sviluppo economico”*; [registroimprese.it](http://registroimprese.it) I dati ufficiali delle Camere di Commercio, Gennaio 2015. ( [http://startup.registroimprese.it/document/Guida\\_startup.pdf](http://startup.registroimprese.it/document/Guida_startup.pdf) ).

tempo indeterminato, salvo solo in maggior onere contributivo nel primo caso, dall'altro lato, però, la previsione della durata massima complessiva di trentasei mesi potrebbe favorire la precarietà e incidere negativamente sull'interesse del lavoratore alla stabilità dell'occupazione e alla tutela dei propri diritti<sup>61</sup>.

### **3.2. La retribuzione dei lavoratori.**

Venendo al tema della retribuzione dei lavoratori assunti nelle start-up innovative, il comma 7 dell'articolo 28, del decreto legislativo, n. 179, del 2012 la divide, se così si può dire, in due parti: la prima è quella che non può essere inferiore al minimo tabellare previsto dal contratto collettivo applicabile per il rispettivo livello di inquadramento; la seconda, che l'articolo definisce "*variabile*", consiste in trattamenti collegati da un lato all'efficienza e alla redditività dell'impresa, dall'altro alla produttività del lavoratore o del gruppo di lavoro, o ad altri obiettivi o parametri concordati fra le parti e che possono comprendere anche l'assegnazione di opzioni per l'acquisto di quote o azioni.

Sempre nell'ottica agevolativa che connota la disciplina delle start-up innovative, il comma 8 prevede che le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative possano modulare, con la finalità della promozione dell'avvio delle start-up innovative, i criteri per la determinazione dei minimi tabellari e per la definizione della parte variabile di cui al comma 7, e altresì definire disposizioni per l'adattamento delle regole di gestione del rapporto di lavoro alle esigenze delle start-up innovative, nella prospettiva di rafforzarne la presenza e la stabilità sul mercato.

L'articolo 28, come in realtà l'intera sezione nona del decreto legge, 179, del 2012, detta disposizioni che sono proprie delle società costituite a norma dell'art. 25 comma 2, dunque, qualora una società stipuli un contratto seguendo le disposizioni in esame, ma non sia in possesso dei requisiti richiesti per la qualifica di start-up

---

<sup>61</sup>Da: "*Il nuovo contratto a termine dopo la conversione del Decreto Lavoro*", di Giuseppe Santoro Passarelli, del 24 maggio 2014, in Altalex ( <http://www.altalex.com/index.php?idnot=67634>).

innovativa, il contratto si considera stipulato a tempo indeterminato e trovano applicazione le disposizioni derogate dal presente articolo e cioè le disposizioni che si applicano ai contratti di lavoro stipulati fra lavoratori e società che non rientrano nella definizione di start-up innovative.

### **3.2.1. La remunerazione con strumenti finanziari.**

Nell'ambito del rapporto di lavoro all'interno di una società start-up innovativa, dobbiamo considerare quanto stabilisce l'articolo 27, decreto legge, n. 179, del 2012 a proposito del reddito di lavoro derivante dall'assegnazione di strumenti finanziari o di ogni altro diritto o incentivo che preveda l'attribuzione di strumenti finanziari o di diritti similari in favore dei propri amministratori, dipendenti e collaboratori continuativi, nonché del reddito di lavoro derivante dall'esercizio di diritti di opzione attribuiti agli stessi soggetti per l'acquisto di strumenti finanziari<sup>62</sup>. Tale reddito non concorre alla formazione del reddito imponibile né ai fini fiscali e né ai fini contributivi, ma ciò, specifica il comma 1 dell'articolo 27, a condizione che tali strumenti o diritti non siano riacquistati dalla start-up innovativa (o dall'incubatore certificato) e neppure dalla società emittente. Il divieto include anche i rapporti di controllo, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1 del codice civile, per cui l'acquisto è causa di decadenza delle agevolazioni anche se effettuato da qualsiasi altro soggetto che controlla o è controllato dalla start-up innovativa o dall'incubatore certificato, ovvero è sotto lo stesso rapporto di controllo della start-up innovativa o dell'incubatore certificato.

Secondo quanto dice la circolare 16/E/2014 dell'Agenzia delle Entrate, che prende le mosse dalla relazione illustrativa, gli incentivi sulle assegnazioni di strumenti finanziari sono stati introdotti per fornire alle start-up innovative (e agli incubatori certificati) uno strumento per *"favorire la fidelizzazione e l'incentivazione del*

---

<sup>62</sup>Componente della parte variabile della remunerazione ai sensi dell'articolo 25, comma 7 del codice civile.

*management*<sup>63</sup>. Detto regime di incentivazione, sempre secondo l’Agenzia delle Entrate, si affianca, pur divergendone in alcuni punti, a quello previsto per la generalità dei dipendenti dall’articolo 51, comma 2, lettera g), del TUIR.

A tal proposito è opportuno citare anche l’opinione espressa dal MiSE nella guida all’uso dei piani azionari e del work for equity. Secondo il ministero, infatti, i benefici previsti dal decreto legge, n. 179, del 2012 per le start-up innovative in ordine alla remunerazione di amministratori, collaboratori continuativi e dipendenti, nonché dei prestatori di opere o servizi (di cui ci occuperemo appresso), avrebbero come obiettivo, oltre quello di permettere a start-up innovative e incubatori certificati di dotarsi di strumenti di fidelizzazione e di incentivazione del management, come ritenuto anche dall’Agenzia delle Entrate e come si rinviene nella relazione illustrativa al decreto legge, anche quello di consentire a detti soggetti l’accesso a prestazioni professionali qualificate che, essendo connotate da una certa onerosità, non potrebbero essere fruite normalmente dalle start-up innovative che si trovano, per definizione, in una fase iniziale dell’attività di impresa connotata generalmente da una carenza di liquidità<sup>64</sup>.

Per rendere più chiara la previsione dell’articolo 27, relativamente ai primi tre commi, dobbiamo fare riferimento, ancora una volta, alla circolare 16/E/2014 dell’Agenzia delle Entrate che in questa parte si riferisce, per la verità, alla relazione illustrativa al decreto legge, n. 179, del 2012; in aggiunta e relativamente alla parte puramente tecnica, seguiamo anche la citata guida all’uso dei piani azionari e del work for equity della Segreteria tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico.

Per cominciare, nella circolare sono definiti meglio i confini dei soggetti beneficiari del regime agevolato che per la legge sono: “*amministratori, dipendenti o collaboratori continuativi*”.

Per ciò che concerne gli amministratori, la circolare si limita a riferire che l’esenzione di cui al comma 1 dell’articolo 27 non si applica quando l’ufficio è ricoperto dal contribuente per professione, e dunque il reddito derivante da questa attività è da

---

<sup>63</sup>CIRCOLARE 16/E/2014 dell’Agenzia delle Entrate, Cap. 3, Par. 3.1.1 “*Aspetti generali*”, pag. 21.

<sup>64</sup>Guida all’uso dei piani azionari e del work for equity “*strumenti di incentivazione e remunerazione di personale e consulenti di startup innovative ed incubatori certificati*”, Ministero dello Sviluppo Economico, Segreteria tecnica del Ministero, 24 marzo 2014.

qualificare come reddito di lavoro autonomo, secondo quanto dispone l'articolo 50, comma 1, lettera *c-bis*), del TUIR<sup>65</sup>. Ciò non significa per forza che il reddito derivante dall'esercizio professionale dell'ufficio di amministratore sia computato nel reddito complessivo imponibile, ove ne sussistano i presupposti, infatti, la fattispecie potrà rientrare nel campo di applicazione dell'esenzione dall'IRPEF dell'apporto di opere o servizi di cui al comma 4 dell'articolo 27, di cui rimandiamo la trattazione al paragrafo che segue.

I dipendenti a cui fa riferimento la legge sono, secondo la relazione illustrativa, i lavoratori che intrattengono un rapporto di lavoro, anche se a tempo determinato o part-time, con la start-up innovativa; per collaboratori continuativi, invece, si intendono tutti quegli altri soggetti, inclusi i collaboratori a progetto, che percepiscono redditi qualificati come redditi assimilati a quello da lavoro dipendente, diversi dai prestatori di opere o servizi che rientrano nel comma 4 dell'articolo 27. Secondo la circolare dell'Agenzia l'esplicito riferimento che la legge fa ai collaboratori continuativi, esclude quei collaboratori meramente occasionali che percepiscono un reddito rientrante nella definizione di redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera *l*), del TUIR<sup>66</sup>.

Infine, la circolare 16/E precisa che, non essendoci precisi vincoli in tal senso, le agevolazioni di cui abbiamo appena detto sono applicabili tanto quando il piano incentivante sia rivolto alla generalità degli amministratori, dei dipendenti e dei collaboratori continuativi, quanto nel caso che sia rivolto ad alcuni di essi. Quest'ultima circostanza differenzia questo regime agevolativo da quello previsto dall'articolo 51, comma 2, lettera *g*), del TUIR che è espressamente limitato alla generalità dei dipendenti<sup>67</sup>.

---

<sup>65</sup>L'articolo 50 è rubricato "*Redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente*", la lettera *c-bis* tratta delle somme percepite, fra gli altri, dagli amministratori. L'ultimo periodo però eccettua gli uffici aventi ad oggetto l'esercizio di arti o professioni di cui all'articolo 53, che disciplina, appunto, i redditi da lavoro autonomo.

<sup>66</sup>Tali sono quei redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere.

<sup>67</sup>Ai sensi dell'articolo 51, comma 2, TUIR non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente, fra gli altri, "*il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti per un importo non superiore complessivamente nel periodo di imposta ad €2.065,83, a condizione che non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi tre anni dalla percezione [...]*".

Il comma 1 dell'articolo 27 include nell'esenzione “*ogni altro diritto o incentivo che preveda l'attribuzione di strumenti finanziari o diritti similari, nonché dall'esercizio di diritti di opzione attribuiti per l'acquisto di tali strumenti finanziari...*”. La relazione illustrativa al decreto legge chiarisce che sono ivi compresi gli incentivi attribuiti mediante l'assegnazione (a titolo oneroso oppure gratuito) di azioni, quote, strumenti partecipativi o diritti, inclusi i piani di incentivazione che prevedono l'assegnazione di strumenti finanziari anche sotto forma di restricted stock<sup>68</sup>, l'attribuzione di opzioni per la sottoscrizione o l'acquisto di strumenti finanziari e la promessa di assegnare strumenti finanziari nel futuro (restricted stock unit).

L'esenzione si applica, beninteso, solo con riferimento ad azioni, quote, strumenti finanziari partecipativi<sup>69</sup> o diritti che siano emessi dalla start-up innovativa o dall'incubatore certificato con cui i soggetti intrattengono rapporti di lavoro, oppure da società direttamente controllate dagli stessi ai sensi dell'articolo 2359, comma 1 del codice civile, come espressamente previsto dal comma secondo del presente articolo. In quest'ultimo punto, l'articolo 27 sembra essere più restrittivo del TUIR che all'articolo 51, comma 2 lettera g), con la dicitura “*direttamente o indirettamente*”, include anche le società controllanti e sorelle<sup>70</sup>.

Al fine di specificare bene i compensi agevolati, ci serviamo della guida della Segreteria tecnica del MiSE<sup>71</sup> che li circoscrive e li esplica. Seguendo le indicazioni riportate nella stessa, sono strumenti finanziari assoggettati all'agevolazione fiscale in esame: le azioni e le quote; le stock option; le restricted stock e le restricted stock unit; gli strumenti finanziari partecipativi.

Cominciando dall'assegnazione di azioni o quote, oltre a quelle ordinarie, sappiamo che la start-up innovativa può attribuire ai beneficiari azioni o quote dotate di

---

<sup>68</sup>Azioni di una società non trasferibili finché non siano soddisfatte certe condizioni.

<sup>69</sup>Gli strumenti finanziari partecipativi sono quelli di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a) del TUIR.

<sup>70</sup>CIRCOLARE 16/E/2014 dell'Agenzia delle Entrate, Cap. 3, Par. 3.1.3 “*Strumenti finanziari e diritti di azione che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro*”, pag. 24.

<sup>71</sup>Guida all'uso dei piani azionari e del work for equity “*strumenti di incentivazione e remunerazione di personale e consulenti di startup innovative ed incubatori certificati*”, Ministero dello Sviluppo Economico, Segreteria tecnica del Ministero, 24 marzo 2014.

diritti economici e amministrativi differenti o ulteriori rispetto a quelli attribuiti alle azioni ordinarie (*cd.* categorie particolari di azioni o quote). Con riferimento agli utili, specifica la Guida della segreteria tecnica del MiSE, questi non possono consistere in una quota maggiorata dei dividendi almeno per i primi quattro anni di vita della società e questo in forza dell'articolo 25, comma 2, lettera e), del Decreto nel quale si legge che la società, per essere qualificata come start-up innovativa, “*non distribuisce e non deve aver distribuito utili*”. Le azioni o le quote possono essere assegnate mediante un aumento di capitale a titolo gratuito o a titolo oneroso.

Le stock option attribuiscono il diritto di sottoscrivere, ad un prezzo predeterminato, azioni o quote di futura emissione e generalmente sono concesse gratuitamente. Le opzioni possono essere esercitate solo dopo il vesting period<sup>72</sup>, alla data di maturazione (*cd.* vesting date) che coincide, nella più parte dei casi, con il raggiungimento di obiettivi di performance predeterminati ovvero con la continuazione del rapporto di lavoro per un periodo prestabilito. Sono assegnate secondo le modalità previste per l'assegnazione di quote o azioni di cui abbiamo detto appena sopra.

Le restricted stock, invece, sono azioni o quote condizionate nel trasferimento, tali condizioni decadono alla decorrenza di un termine prestabilito. Le restricted stock unit, diversamente, sono caratterizzate per il fatto che l'effettiva titolarità delle azioni o quote attribuite è posposto in un momento successivo alla loro attribuzione. Sia le restricted stock che le restricted stock unit sono assegnate ai beneficiari con le stesse modalità con cui sono assegnate azioni o quote.

In ultimo, le start-up innovative possono assegnare strumenti finanziari partecipativi previa definizione di caratteristiche, termini e condizioni nello statuto e in un apposito regolamento. Gli strumenti finanziari partecipativi, non attribuiscono la qualità di socio al beneficiario, tuttavia possono prevedere l'attribuzione di diritti patrimoniali - fermo restando il divieto di distribuzione degli utili di cui all'articolo 25, comma 2, lettera e) - e di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto in assemblea (articolo 26, comma 7, decreto legge, n. 179, del 2012). Se il regolamento di emissione

---

<sup>72</sup>Il *cd.* “*vesting period*” è quel periodo decorrente dalla data di attribuzione del diritto di opzione e la data in cui il diritto viene esercitato. Scaduto il vesting period comincia la decorrenza del periodo di esercizio entro cui l'opzione deve essere esercitata.

lo prevede, gli strumenti finanziari partecipativi potranno essere convertiti in azioni o quote al verificarsi di determinate condizioni, attribuendo così al beneficiario la qualifica di socio. La delibera di assegnazione di strumenti finanziari partecipativi è prerogativa dell'assemblea straordinaria.

Continuando nella disamina della fattispecie agevolativa prevista dall'articolo 27 del decreto legge, n. 179, del 2012, notiamo, come sottolinea la circolare 16/E/2014 dell'Agenzia dell'Entrate, un'importante differenza con l'articolo 51, comma 2, lettera g), del TUIR il quale prevede un limite di importo non imponibile (non superiore a € 2.065,38), limite non previsto dall'articolo 27.

Sono escluse dalle agevolazioni di cui all'articolo 27, per espressa previsione del comma 5 dello stesso, le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso degli strumenti finanziari, che restano quindi assoggettate al regime ordinario. I redditi da plusvalenze sono redditi diversi (articolo 67, del TUIR), il valore della plusvalenza si determina secondo l'articolo 68, del TUIR dalla differenza fra il corrispettivo percepito e il costo o il valore di acquisto assoggettato a tassazione.

Esiste, però, un altro caso di cessione degli strumenti finanziari. Si tratta dell'ipotesi di cessione alla start-up innovativa, all'incubatore certificato, alla stessa società emittente o a qualsiasi altro soggetto che controlla o è controllato direttamente dalla start-up innovativa o dall'incubatore certificato, oppure è sotto il controllo dello stesso soggetto che controlla la start-up innovativa o l'incubatore certificato. Tale opzione è espressamente prevista dall'articolo 27, comma 1 come la condizione che esclude l'operatività dell'agevolazione fiscale ivi prevista. La circolare 16/E/2014 la annovera fra le cause di decadenza dell'incentivo, ecco perché l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 27 prevede che se la cessione degli strumenti finanziari e dei diritti avviene in contrasto con quanto vi è disposto, il reddito di lavoro che non ha concorso a formare il reddito imponibile per tale causa, è ripreso a tassazione nel periodo di imposta in cui avviene la cessione. Tuttavia, la relazione illustrativa precisa che il valore che sarà assoggettato a tassazione non è quello che gli strumenti finanziari e i diritti avevano al momento della cessione, ma quello che avevano al momento dell'assegnazione dello strumento finanziario o dell'esercizio del diritto.

In ogni caso, gli strumenti finanziari e i diritti devono essere attribuiti o assegnati e i diritti di opzione devono essere attribuiti o esercitati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione (comma 3) e dunque a far data dal 19 dicembre 2012, data di entrata in vigore della legge di conversione, n. 221, del 2012.

Se questa appena riferita è la data a partire dalla quale gli strumenti finanziari e i diritti possono essere assegnati con regime fiscale agevolato, l'articolo 31, comma 4 del decreto legge, n. 179, del 2012 disciplina il momento in cui cessa tale agevolazione. Le ipotesi sono due:

- sono trascorsi quattro anni dalla data di costituzione della start-up innovativa (pare ovvio considerare anche il diverso termine stabilito dal comma 3 dell'articolo 25);
- la start-up innovativa perde uno dei requisiti di cui all'articolo 25, comma 2 prima che siano trascorsi 4 anni dalla data di costituzione o il diverso termine di cui all'articolo 25, comma 3 per le imprese già costituite alla data di entrata in vigore della legge di conversione (si applica per quattro anni se è stata costituita nei due anni precedenti, tre anni se la costituzione è avvenuta tre anni prima, due anni se è avvenuta quattro anni prima).

Ancora una volta è la circolare 16/E dell'Agenzia che ci guida nella disamina di questa previsione. Leggiamo qui che ciò che cessa, si ritiene, è la possibilità di emettere strumenti finanziari e diritti di opzione con un regime fiscale agevolato, ciò non significa che venga meno il regime fiscale agevolato anche per gli strumenti finanziari già emessi e i diritti già attribuiti, e questo anche nell'ipotesi in cui il vesting period perduri oltre la data di cessazione dell'applicazione della disciplina di cui alla sezione nona del decreto legge, n. 179, del 2012.

Necessariamente si precisa che rimane ferma la previsione del comma 1 dell'articolo 26 per il caso di riacquisto degli strumenti finanziari da parte della società emittente, dalla start-up innovativa o dall'incubatore certificato, da società direttamente controllate dagli stessi soggetti o che siano sotto il medesimo rapporto di controllo. Quanto appena detto vale, altresì, nell'ipotesi di riacquisto da parte di soggetti che abbiano perso le qualifiche di start-up innovativa o di incubatore certificato.

### **3.2.2. Gli strumenti finanziari emessi a fronte dell'apporto di opere o servizi.**

Il comma 7 dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 179 del 2012 dispone che l'atto costitutivo delle start-up innovative possa prevedere l'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi - escluso il diritto al voto nelle decisioni prese dai soci nell'assemblea ai sensi degli articoli 2479 e 2479-*bis* - a fronte dell'apporto da parte di soci o di terzi di opera o di servizi. Si tratta del cd. *work for equity*.

Nella guida all'uso dei piani azionari e del *work for equity* della segreteria tecnica del MiSE si legge che l'agevolazione ha ad oggetto azioni, quote e strumenti finanziari partecipativi, mentre non rientrano nell'agevolazione le assegnazioni di diritti per l'acquisto o la sottoscrizione di titoli o strumenti finanziari (es. assegnazione del diritto di opzione) come accade invece nel caso, esaminato sopra, della remunerazione di amministratori, dipendenti e collaboratori continuativi. A tal fine il comma 4 dell'articolo 27 prevede che le azioni, le quote e gli strumenti finanziari emessi dalle start-up innovative (e dall'incubatore certificato) a fronte dell'apporto di opera o servizi, così come i crediti maturati a seguito della prestazione di opera o servizi, inclusi quelli professionali, non concorrono alla formazione del reddito complessivo del soggetto che effettua l'apporto al momento della loro emissione o al momento in cui è operata la compensazione tenuta in luogo del pagamento. Ciò anche in deroga a quanto dispone l'articolo 9 del D.P.R. n. 917 del 1986 in merito alla determinazione dei redditi e delle perdite che concorrono a formare il reddito complessivo netto.

Nella relazione illustrativa al decreto si legge che l'agevolazione fiscale è prevista - anche in questo caso - la fine di dare alle start-up innovative la possibilità di accedere a servizi di consulenza altamente qualificati, compresi quelli professionali, è per questo motivo - continua la relazione - che gli apporti di opere o servizi non hanno rilevanza fiscale in capo ai soggetti che li effettuano né al momento in cui sono ultimati, né all'emissione delle azioni, delle quote e degli strumenti finanziari. Il regime però non

si applica alle plusvalenze realizzate dalla cessione a titolo oneroso degli strumenti finanziari per espressa previsione del comma 5 dell'articolo 27, in questo caso si applica il regime di tassazione ordinariamente previsto.

La lettera dell'articolo 26, comma 7 dispone che *“l'atto costitutivo [...] può altresì prevedere, a seguito dell'apporto da parte dei soci o dei terzi anche di opere o servizi, l'emissione di strumenti finanziari [...]”*. In forza di questa previsione, si ritiene che lo statuto dei soggetti abilitati che vogliono beneficiare dell'agevolazione deve prevedere l'emissione di strumenti finanziari a fronte dell'apporto di opere o servizi<sup>73</sup>. La guida all'uso dei piani di incentivazione e del work for equity della segreteria tecnica del MiSE precisa che le modalità di assegnazione del work for equity seguono in massima parte quelle previste per l'emissione di strumenti finanziari ad amministratori, collaboratori continuativi e dipendenti. Inoltre i soggetti abilitati all'emissione degli strumenti finanziari in esame (ovvero le società start-up innovative) possono regolare in un'apposito accordo i termini e le condizioni del work for equity, dettagliando il tipo di opera o di servizio da rendere, gli obiettivi da raggiungere, le conseguenze dell'eventuale inadempienza e il valore attribuito agli apporti. A tale ultimo fine le start-up innovative, a tutela dei beneficiari degli strumenti finanziari, dovrebbero predisporre una perizia di un esperto nominato dalle parti per quantificare il valore economico della prestazione, inoltre, se la società start-up innovativa emittente è costituita in forma di società a responsabilità limitata e le quote attribuite a fronte di opere o servizi sono emesse a seguito di un aumento di capitale a titolo oneroso, gli apporti dovranno essere garantiti da apposite polizze fideiussorie o da fideiussioni bancarie a carico dei prestatori ovvero, se l'atto costitutivo lo prevede, dal versamento cauzionale del corrispondente importo in denaro. Se le start-up innovative sono costituite in forma di

---

<sup>73</sup>Guida all'uso dei piani azionari e del work for equity *“strumenti di incentivazione e remunerazione di personale e consulenti di startup innovative ed incubatori certificati”*, Ministero dello Sviluppo Economico, Segreteria tecnica del Ministero, 24 marzo 2014.

società per azioni, il problema non si pone poiché le prestazioni di opera o servizi non possono rappresentare oggetto di conferimenti<sup>74</sup>.

A questo punto rimane da riferire l'importante differenza, sottolineata dalla circolare 16/E dell'Agenzia delle Entrate, fra la previsione che si è appena esaminata e quella del comma 1 dell'articolo 27. Quest'ultimo, infatti, enuncia il divieto di riacquisto delle azioni da parte della società emittente, delle start-up innovative o dell'incubatore certificato, delle società controllanti o controllate da questi, oppure sottoposte al controllo dello stesso soggetto e prevede, come conseguenza della violazione del divieto, l'inapplicabilità del regime agevolato senza limiti di tempo - tant'è che prevede che sia ripreso a tassazione quanto esentato per effetto dell'applicazione della disposizione in esame che si assume essere stata successivamente violata. Per l'ipotesi di cui al quarto comma, dice la circolare, non sono previste limitazioni. Questo significa che nel caso in cui la cessione degli strumenti finanziari avvenga verso quei soggetti inclusi nel divieto di cui al comma 1, non ci saranno conseguenze sul piano dell'applicazione dell'agevolazione fiscale. Tali strumenti saranno comunque esenti dal calcolo del reddito complessivo imponibile, ferma restando la tassazione della plusvalenza generata, in ossequio al comma 5.

Le prestazioni di opere o servizi son comunque assoggettate ad IVA pertanto il prestatore dovrà emettere regolare fattura<sup>75</sup>.

---

<sup>74</sup>Nota 33, in Guida all'uso dei piani azionari e del work for equity "*strumenti di incentivazione e remunerazione di personale e consulenti di startup innovative ed incubatori certificati*", Ministero dello Sviluppo Economico, Segreteria tecnica del Ministero, 24 marzo 2014.

<sup>75</sup>Guida all'uso dei piani azionari e del work for equity "*strumenti di incentivazione e remunerazione di personale e consulenti di startup innovative ed incubatori certificati*", Ministero dello Sviluppo Economico, Segreteria tecnica del Ministero, 24 marzo 2014.

### **3.3. Le semplificazioni per l'accesso alle agevolazioni per l'assunzione di personale.**

Con la legge n. 221 del 2012 di conversione del decreto legge n. 179 del 2012 è stato aggiunto, dopo l'articolo 27, l'articolo 27-bis rubricato "*Misure di semplificazione per l'accesso alle agevolazioni per le assunzioni di personale nelle start-up innovative e negli incubatori certificati*" che prevede l'applicazione dell'articolo 24 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, con due semplificazioni per le start-up innovative e per l'incubatore certificato.

Come si evince dal testo dell'articolo 24 citato, l'agevolazione è concessa sotto forma di un credito di imposta pari al trentacinque per cento del costo sostenuto per le assunzioni a tempo indeterminato fino ad un massimo di duecento mila euro annui ad impresa. Il credito di imposta riguarda l'assunzione di personale altamente qualificato e infatti è riservato dalla legge al personale in possesso di un dottorato di ricerca universitario conseguito presso un'università italiana o estera (in questo caso se riconosciuto equipollente), nonché al personale in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo specificate al terzo comma dello stesso articolo<sup>76</sup>. Si tratta di:

- lavori sperimentali o teorici aventi come finalità principale l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili senza applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
- ricerca pianificata o indagini critiche mirate all'acquisizione di nuove conoscenze usate per mettere a punto nuovi processi, prodotti o servizi esistenti, ovvero per la creazione di componenti di sistemi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi che rientrano nella lettera c);
- acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo di conoscenze e capacità scientifiche, tecnologiche e commerciali esistenti, con lo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi oppure che risultino modificati o migliorati;

---

<sup>76</sup>Comma 1, articolo 24, legge n. 83 del 2012.

- Altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi e servizi; queste attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione a condizione che non siano destinati ad uso commerciale; la realizzazione di prototipi utilizzabili a scopi commerciali e di progetti pilota destinati ad esperimenti sia tecnologici che commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale ed ha un costo troppo elevato per essere usato ai soli fini di dimostrazione e convalida. Se i prototipi o i progetti pilota sono usati a scopi commerciali al di fuori delle ipotesi ivi enunciate, il reddito generato è dedotto dai costi ammissibili al credito di imposta.

Il comma 2 dell'articolo 24, legge n. 83 del 2012 dispone che il credito di imposta debba essere indicato nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta di maturazione e nelle dichiarazioni dei periodi di imposta in cui viene utilizzato. Inoltre non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP.

Al quarto comma sono disciplinate poi le cause di decadenza del diritto a fruire del contributo. La prima causa di decadenza è l'aver un numero di lavoratori inferiore a quello risultante dal bilancio relativo al periodo precedente all'applicazione del beneficio fiscale; il diritto decade, altresì nel caso in cui i posti di lavoro non siano mantenuti per un periodo di almeno tre anni (due nel caso di PMI). Anche la delocalizzazione in paesi extra Unione Europea che comporti la riduzione delle attività produttive in Italia nei tre anni successivi a quello in cui si fruisce del contributo è causa di decadenza, così come lo sono le violazioni non formali, accertate, della normativa fiscale o contributiva in materia di lavoro dipendente che comportino l'irrogazione di sanzioni per un importo minimo di cinque mila euro, nonché le violazioni della normativa sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro e l'emanazione di provvedimenti definitivi contro il datore di lavoro per condotta antisindacale.

Per quanto riguarda le imprese start-up innovative (e l'incubatore certificato), la prima semplificazione (lett. *a*)) concerne l'estensione del credito di imposta al personale altamente qualificato assunto a tempo determinato anche attraverso i contratti di

apprendistato, eccettuando le disposizioni di cui ai commi 8, 9 e 10 dell'articolo 24, riguardanti l'obbligo di predisporre adeguata documentazione contabile certificata da un revisore contabile o dal collegio sindacale.

La seconda semplificazione (lett. *b*) prevede la concessione del credito in via prioritaria rispetto alle altre imprese, eccetto che per la quota riservata dal comma 13-*bis* dello stesso articolo alle imprese con sede nei territori colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012 (pari a due milioni di euro per l'anno 2012 e tre milioni di euro per il 2013 nei limiti delle somme previste dal comma 13 pari, rispettivamente a venticinque milioni di euro e cinquanta milioni di euro). Inoltre l'istanza di cui al comma 6 è redatta con modalità semplificate.

Per espressa previsione del comma 11 dell'articolo 24, il Ministero dello Sviluppo Economico, in data 23 ottobre 2013, emana un decreto<sup>77</sup> con cui adotta le disposizioni applicative necessarie. Nel decreto interministeriale si legge, al secondo comma dell'articolo 2, che rientra nelle agevolazioni anche il costo relativo alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate a mezzo di contratto di apprendistato. Sul piano procedurale, l'articolo 3 del decreto MiSE prevede la redazione della domanda di accesso in forma semplificata (comma 3), nei limiti di spesa su cui al comma 13 dell'articolo 24, legge 83 del 2012 (limiti stabiliti a venticinque milioni di euro per l'anno 2012 e cinquanta milioni di euro per l'anno 2013), è prevista una riserva pari a due milioni di euro, al netto della riserva stabilita dal comma 13-*bis* dello stesso articolo per le imprese avente sede nei territori colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012. Inoltre, precisa il ministero, all'esaurimento di detta riserva le start-up innovative e gli incubatori certificati accedono alle risorse disponibili rimanenti (comma 6, articolo 3), in ogni caso, gli stessi soggetti possono rinunciare alle prerogative dedicate e concorrere alla misura generale del contributo.

Per finire, è opportuno riferire che il decreto legge, n. 145 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 e successivamente modificato dalla

---

<sup>77</sup>Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 23 ottobre 2013, "*Disposizioni applicative necessarie a dare attuazione al contributo sotto forma di credito di imposta alle imprese, per l'assunzione a tempo indeterminato di personale impiegato in attività di Ricerca e Sviluppo*". In Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2014.

legge 23 dicembre 2014, n. 190, prevede al comma 13 dell'articolo 3 la cessazione delle agevolazioni di cui all'articolo 24 in esame a far data dal 31 dicembre 2014.

#### **4. Il capitale sociale delle start-up innovative.**

Il fine che il legislatore intende raggiungere con il decreto legislativo, n. 179, del 2012, è espresso al comma 1 dell'articolo 25 dello stesso come quello di “*favorire la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, la nuova imprenditorialità, l’occupazione, specialmente giovanile [...] contribuire allo sviluppo di una nuova cultura imprenditoriale, alla creazione di un contesto maggiormente favorevole all’innovazione [...]*”. Per realizzare questo disegno, oltre che con le altre disposizioni agevolative contenute nell’intera sezione nona, con gli articoli 29 e 30 il legislatore ha previsto anche un meccanismo di incentivi all’investimento molto attraente, nonché la possibilità di raccogliere capitali di rischio per il tramite di portali on line (*cd. crowdfunding*)<sup>78</sup> ed ha, infine, inserito altre misure di sostegno per le start-up innovative fra cui l’accesso gratuito e diretto al Fondo Centrale di Garanzia previsto per le piccole e medie imprese, ovvero il sostegno all’internazionalizzazione offerto dell’Agenzia ICE. Il tutto è connotato da una forte presenza della Consob, tanto con funzioni di vigilanza, quanto in ordine alla determinazione della disciplina applicabile.

##### **4.1. Gli incentivi all’investimento in start-up innovative.**

Al fine di incentivare l’investimento nelle società start-up innovative, il legislatore ha previsto all’articolo 29, decreto legge, n. 179 del 2012 dei benefici fiscali, sia per i soggetti passivi IRPEF, sia per i soggetti passivi IRES. Ai sensi del comma 8 dell’articolo 29, le modalità di attuazione delle agevolazioni di cui al medesimo articolo

---

<sup>78</sup> Così definito in “*Start-up innovative: definizione, caratteristiche e benefici*”, Camera di Commercio Ferrara, 24 settembre 2013 - ultima modifica.

sono stabilite con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto n. 179, del 2012. Sebbene con un po' di ritardo anche rispetto alla data di conversione in legge del decreto - ad opera della legge n. 221, del 2012, in vigore dal 19 dicembre 2012 - il decreto del ministero dell'economia e delle finanze di attuazione dell'articolo 29, del decreto legge n. 179, del 2012 è stato emanato il 30 gennaio 2014<sup>79</sup>.

Prima di procedere all'esame del decreto interministeriale, bisogna precisare che, secondo la lettera del comma 9, dell'articolo 29, l'efficacia delle disposizioni ivi contenute, è subordinata all'autorizzazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (cd. *clausola di standstill*). In questa disposizione del TFUE la Commissione procede all'esame permanente degli aiuti concessi da uno Stato membro e propone le eventuali misure richieste ai fini del funzionamento del mercato interno. La procedura è la seguente: la Commissione invita lo Stato interessato a presentare le osservazioni e, se reputa l'aiuto concesso non compatibile con il mercato interno o abusivo, decide per la soppressione o la modificazione dell'aiuto secondo gli indirizzi della stessa Commissione. Lo Stato interessato dovrà conformarsi alle decisione della Commissione, in caso contrario la stessa, e qualunque altro Stato membro, potranno adire la Corte di Giustizia Europea direttamente. In ogni caso lo Stato membro che ha concesso l'aiuto potrà rivolgersi al Consiglio affinché decida all'unanimità la compatibilità dell'aiuto per la sussistenza di circostanze eccezionali; se è già stata aperta la procedura dinnanzi alla Commissione questa si sospende, tuttavia, se il Consiglio non si pronuncia entro tre mesi, la Commissione può deliberare. Ai fini dell'autorizzazione, nel preambolo del decreto interministeriale sono state indicate due fonti comunitarie: gli Orientamenti destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle PMI (2006/C 194/02) e la Raccomandazione relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE). Come si legge nella relazione illustrativa al

---

<sup>79</sup>Ministero dell'Economia e delle Finanze, decreto 30 gennaio 2014, “*Modalità di attuazione dell'articolo 29, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 221, in materia di incentivi fiscali all'investimento in start-up innovative. (14A02246)*”, in GU n. 66 del 20 marzo 2014.

decreto MEF le start-up innovative rientrano nella definizione di piccole e medie imprese, pertanto ci si può riferire alle fonti sopra citate e uniformarsi ai dettami degli stessi.

Nella Circolare 16/E dell'Agencia delle Entrate, sempre in riferimento alla clausola di *standstill*, si fa riferimento alla decisione della Commissione Europea C(2003)8827*final*, nella quale si precisa che nessuna misura deve essere applicata prima della pubblicazione su internet del testo integrale della misura. La pubblicazione deve avvenire sul sito web della Gazzetta ufficiale (<http://www.gazzettaufficiale.it>) e sul sito web del Ministero dello Sviluppo Economico (<http://www.sviluppoeconomico.gov.it>) nelle sezioni dedicate alle start-up. Alla pubblicazione richiesta ai fini dell'attuazione delle misure agevolative si è provveduto il 20 marzo 2014.

Tornando alla disciplina dei benefici fiscali, questi sono previsti per gli investimenti agevolati, definiti dall'articolo 3 del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30 gennaio 2014, effettuati dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, sia direttamente, sia indirettamente per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o di società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative. Qualora l'investimento sia indiretto ed effettuato per il tramite di società di capitali, il beneficio fiscale spetta in misura proporzionale agli investimenti effettuati da tali società, come risultanti dal bilancio chiuso nell'esercizio in cui è stato effettuato l'investimento<sup>80</sup>.

Procediamo per ordine. Innanzitutto rileviamo quali investimenti sono considerati agevolati, ovvero, quali sono quegli investimenti cui si applicano i benefici fiscali indicati all'articolo 4, del decreto 30 gennaio 2014, del MEF. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto interministeriale gli investimenti in questione sono, in primis, i conferimenti in denaro iscritti nel bilancio delle start-up innovative o delle società di capitali alla voce "*capitale sociale*" e "*riserva da sopraprezzo azioni o*

---

<sup>80</sup>Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, "*modalità di attuazione dell'articolo 29, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in materia di incentivi fiscali all'investimento in start-up innovative, (14A02246)*", 30 gennaio 2014, articolo 2. (GU n. 66 del 20 marzo 2014).

*quote*”, anche in seguito alla conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione. Sono altresì considerati investimenti agevolati, quelli in quote effettuati dagli organismi di investimento collettivo del risparmio. Questi ultimi sono identificati all’articolo 1, comma 2, lettera *e*), come i fondi comuni di investimento e le SICAV (definizione data dal decreto legislativo n. 58, del 1998 cui espressamente si riferisce l’articolo 1, comma 2 lettera *e*) per la nozione di OICR) che, al termine del periodo di imposta in corso al 31 dicembre dell’anno in cui effettua l’investimento, detengono azioni o quote di start-up innovative per un valore almeno pari al 70 per cento del valore complessivo degli investimenti in strumenti finanziari, come risultante dal rendiconto di gestione o dal bilancio di esercizio chiuso nel periodo di imposta di cui sopra. Continuando la lettura dell’articolo 3, al comma 2 si dice che, ai fini di quanto stabilito al comma 1, è conferimento in denaro anche la compensazione di crediti effettuata in sede di sottoscrizione di aumenti di capitali, si eccettuano i crediti risultanti dalla cessione di beni e dalle prestazioni di servizi diverse da quelle previste all’articolo 27, del decreto legge, n. 179, del 2012 come remunerazione per il lavoro nelle start-up innovative.

Ai sensi del comma 1, dell’art. 29 per gli anni 2013, 2014 e 2015, cui si aggiunge l’anno 2016 per espressa previsione della legge 9 agosto 2013, n. 99 di conversione con modificazioni del decreto legge n. 76 del 2013, dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae il 19 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale delle start-up innovative. Abbiamo detto che il beneficio in questione opera qualora l’investimento è effettuato sia direttamente, sia per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investono prevalentemente in start-up innovative, ciò indipendentemente dalle altre detrazioni eventualmente spettanti al contribuente (comma 2). Sia all’articolo 29, comma 3, decreto legge, n. 179, del 2012, sia all’articolo 4, comma 1 del decreto MEF, è previsto un limite massimo di 500.000 euro per ciascun periodo di imposta, per cui la detrazione opera fino a concorrenza del valore dell’investimento con tale limite. L’articolo 4, comma 1, del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze aggiunge che se il soggetto passivo IRPEF è socio di società in nome collettivo o di società in accomandita

semplice, il beneficio è accordato per una somma proporzionale alle quote di partecipazione agli utili ed il limite di 500.000 euro è riferito al conferimento in denaro effettuato dalla società. Entrambe le disposizioni, comunque, permettono di portare in avanti l'eventuale eccedenza non detraibile in quel periodo di imposta, non oltre i tre periodi successivi e in ogni caso, dice l'articolo 4 del decreto interministeriale, fino a concorrenza dell'ammontare del valore della detrazione.

Oltre al limite di valore massimo dell'investimento, c'è un'altra condizione prevista dall'articolo 29, comma 3, secondo il quale l'investimento deve mantenuto per almeno due anni e la cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di questo termine comporta la decadenza dal beneficio previsto e l'insorgere, in capo al contribuente, dell'obbligo di restituzione dell'importo detratto unitamente agli interessi legali maturati sullo stesso.

Anche per i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società opera l'agevolazione sugli investimenti in start-up innovative. Dice l'articolo 29, comma 4, che il 20 per cento della quota investita in start-up innovative, direttamente o per mezzo di organismi di investimento collettivo del risparmio o di altre società che investono prevalentemente in start-up innovative, non concorre alla formazione del reddito imponibile del soggetto passivo IRES, purché, beninteso, non si tratti delle società di cui alla sezione nona del decreto legge, n. 179, del 2012. Il beneficio opera per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, sempre ad opera della legge 99 del 2013. In questo caso, a differenza dell'ipotesi prevista per i soggetti passivi IRPEF, il beneficio si configura come una deduzione. Così come sono previste delle condizioni per i contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle società che vogliono godere di tale beneficio, altrettante condizioni sono previste, sia dall'articolo 29 del decreto legislativo, n. 179, del 2012, che dall'articolo 4 del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per le società di capitali e gli altri soggetti passivi IRES. L'importo investito, infatti, non deve eccedere euro 1.800.000 e deve essere mantenuto per almeno due anni pena, anche in questa seconda ipotesi, la decadenza dal beneficio e il recupero a tassazione dell'importo precedentemente dedotto, maggiorato degli interessi legali e questo anche nell'ipotesi di cessione parziale. L'eventuale eccedenza, dice l'articolo 4 del decreto

interministeriale, può essere portata in deduzione fino ai tre esercizi successivi a quello in cui si è verificata e comunque fino a concorrenza con il valore deducibile.

Relativamente all'efficacia temporale dell'agevolazione si rende necessaria una puntualizzazione. Dal testo dell'articolo 29, del decreto legge, n. 179, del 2012, come novellato dalla legge, n. 99, del 2013, risulta che le agevolazioni fiscali sono valide anche per l'anno 2016. Se invece facciamo riferimento all'efficacia temporale prevista nel decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, all'articolo 2, si legge che le agevolazioni si applicano per i tre periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2012, e dunque si applicano fino al 2015. Per chiarire questo conflitto apparente ci serviamo della Circolare 16/E dell'Agenzia delle Entrate che si riferisce a sua volta alla decisione della Commissione Europea C(2013)8827*final* con cui si autorizzano gli incentivi fino al 2015. Nella stessa si precisa, inoltre, che ogni modifica alla durata delle agevolazioni deve essere notificata alla Commissione che deve autorizzarla. Prima di considerare il 2016 come anno agevolato, dunque, è necessaria una specifica autorizzazione della Commissione.

Le società e gli enti possono optare per il consolidato nazionale, disciplinato agli articoli da 117 a 129, del Testo Unico dell'Imposta sui Redditi, n. 917, del 22 dicembre 1986. Il consolidato nazionale è un regime opzionale di tassazione che comporta la determinazione di un reddito complessivo globale corrispondente alla somma algebrica dei redditi complessivi netti delle società che partecipano al consolidato. Il soggetto controllante (ai sensi dell'articolo 2359, comma, 1, numero 1) del codice civile) è competente per il riporto a nuovo dell'eventuale perdita risultante dalla somma degli imponibili, la liquidazione dell'unica imposta dovuta o dell'unica eccedenza rimborsabile o riportabile a nuovo (art. 118, TUIR). In questa ipotesi, l'eccedenza di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze è ammessa in deduzione dal reddito complessivo globale del gruppo e fino a concorrenza con lo stesso. L'eventuale eccedenza che non trova capienza nel reddito complessivo imponibile di quell'esercizio, può essere portata in deduzione negli esercizi successivi ma non oltre il terzo e fino a concorrenza del suo ammontare (articolo 4, comma 5, decreto MEF del 30 gennaio 2014). Naturalmente ciò si verifica soltanto per gli

investimenti agevolati effettuati a partire dall'esercizio in cui si opta per il consolidato, infatti, dice il comma 5 dell'articolo 4 del decreto interministeriale, le eccedenze che si sono generate negli esercizi anteriori a quello in cui si opta per il consolidato possono essere portate, sì, in deduzione, ma dal reddito complessivo imponibile delle singole società presso cui l'eccedenza si è prodotta.

Queste disposizioni si applicano anche nel caso in cui le società e gli enti optino per il consolidato mondiale di cui agli articoli da 130 a 142 del TUIR. Il consolidato mondiale, ai sensi dell'articolo 130, del Testo Unico dell'Imposta sui Redditi, è quel regime opzionale di tassazione di gruppo che coinvolge, a differenza del consolidato nazionale, anche società non residenti.

Se le società optano per il regime di trasparenza fiscale, di cui agli articoli 115 e 116 del TUIR, l'eccedenza di cui al comma 4, articolo 4, del decreto MEF, è dedotta dal reddito complessivo imponibile di ciascun socio per una misura proporzionale alla sua partecipazione agli utili, atteso che il regime di trasparenza fiscale comporta proprio l'imputazione del reddito complessivo della società ai soci in proporzione alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi. Anche in questo caso l'eccedenza può essere portata in deduzione, sempre dal reddito imponibile del socio, negli esercizi successivi, non oltre il terzo e fino a concorrenza con il suo ammontare. Anche in questo caso, si badi bene, le eccedenze che si sono generate prima dell'opzione per la trasparenza fiscale sono attribuite alla società e sono dedotte dal reddito imponibile dichiarato dalla stessa (articolo 4, comma 6, decreto interministeriale del 30 gennaio 2014), posto che, fintanto che non si opta per la trasparenza, le società di capitali e gli enti assoggettati all'imposta sul reddito della società sono considerati soggetti passivi di imposta, al contrario delle società di persone che invece sono soggetti trasparenti e dunque il regime fiscale di trasparenza è il regime fiscale naturale.

Detto questo, si precisa che, ai sensi del comma 5, articolo 3, del decreto interministeriale 31 dicembre 2014, qualora si tratti di imprese start-up innovative non residenti che operano in Italia mediante una stabile organizzazione, le agevolazioni previste dall'articolo 29 del decreto legge, n. 179, del 2012 e integrate con le previsioni

del decreto del MEF, spettano in corrispondenza agli incrementi del fondo di dotazione delle stabili organizzazioni.

Abbiamo già detto della particolarità delle imprese start-up a vocazione sociale. La loro particolarità è confermata, oltre che dall'articolo 29 del decreto legge, n. 179, del 2012 (comma 7), anche dal decreto interministeriale quando, al comma 7, dell'articolo 4, precisa che per tali start-up innovative, nonché per quelle che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico (secondo i codici ATECO 2007 in allegato al presente decreto), la detrazione prevista per i soggetti passivi IRPEF è aumentata dal 19 per cento al 25 per cento, mentre la deduzione per i soggetti passivi IRES aumenta al 27 per cento.

In ogni caso, le agevolazioni si applicano a condizione che per ciascuna start-up innovativa l'ammontare dei conferimenti rilevanti in ciascun periodo di imposta non sia superiore a due milioni e mezzo di euro.

A parte delle condizioni e delle cause di decadenza previste dagli articoli 4 e 5, D.M. 30 gennaio 2014 e di cui parleremo a breve, l'articolo 2 del decreto interministeriale elenca una serie di investimenti esclusi dall'agevolazione fiscale (comma 3). Tali sono, innanzitutto, gli investimenti diretti e indiretti di OICR e di società a partecipazione pubblica. Anche gli investimenti in start-up innovative qualificate come imprese in difficoltà - secondo la definizione data dalla Commissione Europea nella comunicazione "*Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà*" (2004/C 244/02)<sup>81</sup> - sono esclusi, così come gli investimenti in start-up innovative che si qualificano come imprese del settore della costruzione navale, del carbone e dell'acciaio. Le agevolazioni non si applicano neppure alle start-up innovative, agli incubatori certificati, agli organismi di investimento collettivo del risparmio e alle altre società di capitali che

---

<sup>81</sup> "[...] ai fini dei presenti orientamenti la Commissione ritiene che un'impresa sia in difficoltà quando essa non è in grado, con le proprie risorse o con le risorse che può ottenere dai proprietari/azionisti o dai creditori, di contenere perdite che, in assenza di un intervento esterno delle autorità pubbliche, la condurrebbero quasi certamente al collasso economico, nel breve o nel medio periodo". Definizione generale di impresa in difficoltà contenuta nella comunicazione della Commissione Europea, "*Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà*" (2004/C 244/02).

investono prevalentemente in start-up innovative. Questi ultimi due soggetti, OICR e società, sono escluse dal beneficio anche ai sensi dell'articolo 29, comma 6, decreto legge, n. 179, del 2012. Infine, sono esclusi dalle agevolazioni sugli investimenti in start-up innovative anche quei soggetti che, alla data in cui è effettuato l'investimento, possiedono partecipazioni, titoli o diritti che rappresentano complessivamente il trenta per cento dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria o della partecipazione al capitale sociale o al patrimonio, nella start-up innovativa nella quale si investe, sia che l'investimento sia effettuato direttamente, sia che l'investimento sia effettuato per il tramite di società di capitali che investono prevalentemente in queste società. Rientrano nel computo anche le partecipazioni, i diritti o i titoli posseduti dai familiari o dalle società controllate ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, numero 1) del codice civile. Tale previsione, secondo quanto scritto dall'Agenzia delle Entrate nelle circolare 16/E del giugno 2014, è stata suggerita dalla Commissione Europea, da tempo impegnata a fare rispettare tale vincolo per gli aiuti di Stato per investimenti in capitale di rischio.

Abbiamo già accennato che, affinché operi il beneficio fiscale in esame, è necessaria la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 5, decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del 31 gennaio 2014, la relazione illustrativa al decreto in commento precisa che tali disposizioni sono volte ad assicurare al beneficiario la documentazione che provi le operazioni a cui sono riconnesse le agevolazioni in esame. Al comma 1 si legge che è necessario che gli investitori ricevano e conservino la certificazione della start-up innovativa attestante il rispetto del limite di cui al comma 8 dell'articolo 4, ovvero che l'ammontare complessivo dei conferimenti rilevanti per quella non sia superiore a 2.500.000 euro in quel periodo di imposta (lett. a)). Deve essere inviata dalle start-up innovative e deve essere conservata dagli investitori anche una copia del piano di investimento della start-up innovativa, che contenga informazioni dettagliate sull'oggetto dell'attività prevista, sui prodotti e sull'andamento, attuale o previsto, delle vendite e dei profitti. Se l'investimento è effettuato in società start-up a vocazione sociale o in start-up innovative che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi in ambito energetico, indicate nel comma 7,

articolo 4, del decreto del MEF, è necessaria anche una certificazione della start-up innovativa che attesti l'oggetto dell'attività.

Si precisa, sempre secondo l'articolo 5, che nel caso di investimento indiretto per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o di altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up, le certificazioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, devono essere ricevute e mantenute da questi soggetti.

Previa richiesta dell'investitore, i requisiti che devono sussistere in capo agli OICR (articolo 1, comma 2, lettera *e)*, D.M. 31/1/14) e in capo alle altre società che investono prevalentemente nelle start-up innovative (articolo 1, comma 2, lettera *f)*, D.M. 31/1/14)<sup>82</sup>, nonché l'entità dell'investimento agevolabile (articolo, 2 comma 2, D.M. 31/1/14), devono essere certificati dagli stessi entro il periodo di imposta successivo a quello in cui l'investimento è effettuato.

Può verificarsi, come accade in molte altre ipotesi, che l'esercizio degli OICR e delle altre società o quello delle start-up innovative, non coincida con l'esercizio dell'investitore. In questo caso, secondo l'ultimo comma dell'articolo 5, se l'investitore riceve le certificazioni ivi previste in quello che per lui è l'esercizio successivo a quello in cui ha effettuato l'investimento, le agevolazioni spettano partire dall'esercizio in cui ha ricevuto le attestazioni.

Il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze prosegue indicando le cause di decadenza delle agevolazioni agli investimenti in start-up innovative. Ai sensi dell'articolo 6, l'investimento decade se, entro due anni (cd. *holding period*) dalla data in cui rileva (secondo l'articolo 3) si verifica:

- a) la cessione, anche parziale, a titolo oneroso delle partecipazioni ricevute come conseguenza dell'investimento. Sono inclusi gli atti a titolo oneroso che comportano la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento

---

<sup>82</sup>Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera *e)*, gli "organismi di investimento collettivo del risparmio" sono i Fondi comuni di investimento e le SICAV - secondo la definizione di cui all'articolo 1, comma 1, lett. *m)*, decreto legislativo, n. 58, del 1998 - che al termine del periodo di imposta in cui è effettuato l'investimento detengono quote o azioni in start-up innovative per almeno il 70% degli investimenti complessivi in strumenti finanziari, secondo quanto risulta dal bilancio o dal rendiconto di gestione di quel periodo di imposta. Ai sensi della successiva lettera *f)*, sono "altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative" quelle società che, al termine del periodo di imposta in cui è effettuato l'investimento, detengono fra le immobilizzazioni finanziarie quote o azioni in start-up innovative per almeno il 70% del totale delle immobilizzazioni finanziarie.

e i conferimenti in società, fatto salvo quanto previsto alle lettere *a)* e *b)* del successivo comma 3 - secondo cui non si considerano causa di decadenza il trasferimento a titolo gratuito, *mortis causa* o conseguente alle operazioni straordinarie di cui ai capi III e IV, titolo III, TUIR, né la perdita dei requisiti di cui all'articolo 25, comma secondo, decreto legge, n. 179, del 2012 per scadenza del termine di 4 anni dalla costituzione o del diverso termine previsto al comma 3 dello stesso articolo - , nonché la cessione di diritti o titoli attraverso i quali possono essere acquisite tali partecipazioni;

- b) la riduzione del capitale e la ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzo di azioni o quote delle start-up innovative o delle società che investono prevalentemente in esse;
- c) il recesso o l'esclusione di investitori soggetti passivi IRPEF o IRES;
- d) la perdita dei requisiti di cui all'articolo 25, comma 2, decreto legge, n. 179, del 2012 secondo quanto risulta dalla sezione speciale del registro delle imprese, di cui al comma 8, periodicamente aggiornata.

Nel caso in cui gli investimenti si effettuano per il tramite di un'altra società che investe prevalentemente in start-up innovative, le condizioni appena dette devono essere verificate in capo alla stessa. In caso di mancato rispetto della condizione di cui al primo comma, gli investitori devono riceverne notizia entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui si verifica la causa di decadenza, ai fini degli adempimenti di cui al successivo comma 4. Quest'ultimo, infatti, dispone che nel periodo di imposta in cui si verifica la decadenza l'investitore, se soggetto passivo IRPEF, deve incrementare l'imposta dovuta per quel periodo dell'ammontare pari alla detrazione fruita in forza delle previsioni fin qui esaminate, aumentata degli eventuali interessi legali e il versamento deve essere fatto nel termine previsto per il versamento a saldo dell'imposta. Se l'investitore è soggetto passivo IRES, invece dovrà incrementare il reddito di imposta del periodo in cui si verifica la decadenza, per un importo pari all'ammontare che non ha concorso a formare il reddito imponibile in forza della deduzione prevista da queste disposizioni. L'importo degli

interessi legali dovuti dovrà essere versato entro il termine per il versamento del saldo IRES.

Il comma 3, dell'articolo 6, infine, elenca quelle situazioni che non possono essere annoverate fra le cause di decadenza del beneficio in questione. Alla lettera a) sono previsti: il trasferimento a titolo gratuito; il trasferimento *mortis causa*; i trasferimenti conseguenti alle operazioni straordinarie previste nel titolo III, capi III e IV, del TUIR. Per questi effetti, precisa che, ad eccezione del trasferimento a causa di morte, i requisiti richiesti dal decreto interministeriale per l'operatività delle agevolazioni devono essere verificata a decorrere dalla data in cui il dante causa ha effettuato l'investimento agevolato. L'altra ipotesi non considerabile come causa di decadenza delle agevolazioni è la perdita dei requisiti di cui all'articolo 25, comma 2, decreto legge, n. 179, del 2012, trascorsi i quattro anni dalla data di costituzione della società start-up innovativa o il diverso termine previsto dal successivo comma 3 per le imprese già costituite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, n. 179, del 2012.

Per ciò che concerne i trasferimenti *mortis causa*, la ragione per cui questi non rientrano fra le cause di decadenza dei benefici, secondo quanto si legge nella relazione illustrativa al decreto, risiede nel fatto che l'atto di successione delle partecipazioni dal dante causa all'avente causa non è un atto volontario, nel caso delle operazioni straordinarie, invece, la scelta risponde alla necessità di evitare di ingessare inutilmente operazioni di riassetto societarie, nonché di favorire il processo di aggregazione delle start-up innovative in ordine alla loro crescita e al loro sviluppo. Infine, per ciò che concerne la naturale scadenza della qualifica di start-up innovativa - ai sensi del comma 2, articolo 25 o del diverso termine stabilito al comma 3 dello stesso articolo - resta ferma la necessità di rispettare l'*holding period* onde evitare conferimenti in denaro in prossimità della scadenza del periodo di quarantotto mesi, al solo fine di fruire del beneficio fiscale eludendo il vincolo del mantenimento dell'investimento per il periodo di almeno due anni<sup>83</sup>.

---

<sup>83</sup>Relazione illustrativa al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, 30 gennaio 2014.

#### **4.2. I portali on line per la raccolta di capitali di rischio.**

Il successivo articolo 30 si occupa della raccolta di capitale di rischio tramite portali on line. L'articolo, nei commi da 1 a 4, modifica le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, "*Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52*"<sup>84</sup>. Limitandoci ad esaminare le disposizioni strettamente inerenti le start-up innovative, ciò che qui preme rilevare è l'aggiunta, ad opera del primo comma dell'articolo 30, decreto legge, n. 179, del 2012, del comma 5-*novies* all'articolo 1 del Testo unico in materia finanziaria, che si occupa della definizione di "*portale per la raccolta di capitali per le start-up innovative*" quale una "*piattaforma on line che abbia come finalità esclusiva la facilitazione della raccolta di capitale di rischio da parte delle start-up innovative, comprese le start-up a vocazione sociale*"<sup>85</sup>.

Con il secondo comma dell'art. 30, il legislatore aggiunge il capo III-*quater*, dopo il capo III-*ter*, Titolo III, parte II del decreto legislativo del 1998. Il capo aggiunto ad opera dell'articolo in esame è rubricato "*Gestione di portali per la raccolta di capitali per start-up innovative*" e si occupa, all'articolo 50-*quinquies*, di definire come "*gestore di portali*" quel soggetto che esercita professionalmente l'attività di gestione

---

<sup>84</sup>Publicato in Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario, n. 71 del 26 marzo 1998.

<sup>85</sup>L'art. 30, comma 1, decreto legge, n.179, del 2012, aggiunge al decreto legislativo n. 58 del 1998 anche il comma 5-*decies* nel quale si specifica che le start-up innovative indicate nel precedente comma sono quelle in possesso dei requisiti di cui all'art. 25, comma 2, decreto legge, n. 179, del 2012.

dei portali per la raccolta di capitali per le start-up innovative ed è iscritto al registro<sup>86</sup> di cui al secondo comma dello stesso articolo (comma 2, articolo 30). Il registro a cui l'articolo 50-*quinquies* si riferisce, è quello tenuto dalla Consob al quale sono iscritti i soggetti a cui è riservata l'attività di gestione dei portali a condizione che trasmettano gli ordini riguardanti la sottoscrizione e la compravendita di strumenti finanziari rappresentativi di capitale esclusivamente alle imprese di investimento e alle banche. Oltre ai soggetti iscritti nel registro Consob, possono assumere la qualifica di gestore di portali per la raccolta di capitali di rischio anche le imprese di investimento e le banche autorizzate ai relativi servizi di investimento.

Il ruolo della Consob, per ciò che concerne la raccolta di capitali per le start-up innovative, in realtà, si estende ben oltre il mantenimento del registro di cui al comma 2 e le ulteriori prerogative, di ordine sistematico, di cui sopra. Al sesto comma dell'articolo 50-*quinquies* del Testo Unico in materia finanziaria, è previsto che la Consob eserciti anche un'attività di vigilanza sui gestori di portali on line, volta alla verifica del rispetto delle previsioni dell'articolo citato e delle disposizioni attuative. A tal fine, la Consob può richiedere la comunicazione di dati e notizie ed effettuare ispezioni. La violazione delle disposizioni del presente articolo e di quanto la Consob ha stabilito in forza dello stesso comportano una pena amministrativa o di natura pecuniaria (da euro cinquecento a venticinque mila) avendo riguardo alla gravità della

---

<sup>86</sup>L'iscrizione al registro è subordinato al ricorrere dei requisiti elencati nel comma 3 dell'articolo 50-*quinquies* e riguardano, innanzitutto, la forma della società e la sede. Si deve trattare, infatti, di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa, con sede legale o amministrativa in Italia, se sono soggetti comunitari si richiede che abbiano nel territorio italiano una stabile organizzazione (art. 50-*quinquies*, comma 3, lett. *a*) e *b*). Ulteriore requisito richiesto ai fini dell'iscrizione nel registro dei gestori dei portali è riferito all'oggetto sociale che deve essere quello indicato al comma 1 dell'art. 50-*quinquies* e cioè l'esercizio professionale del servizio di gestione di portali per la raccolta di capitali per le start-up innovative (lett. *c*). Gli ulteriori requisiti sono quelli di onorabilità (lett. *d*), stabiliti dalla Consob, che devono essere necessariamente posseduti dai soggetti che detengono il controllo della società e dai soggetti che esercitano attività di amministrazione, direzione e controllo all'interno della società che si occupa della gestione dei portali. Limitatamente a questi ultimi è richiesto altresì il possesso dei requisiti di professionalità stabiliti, anche in questo caso, dalla Consob (lett. *e*). I soggetti iscritti al registro possono detenere somme di denaro o strumenti finanziari di terzi. Ai sensi del comma quinto dell'articolo 50-*quinquies*, inoltre, è prerogativa della Consob determinare con regolamento i principi e i criteri relativi alla formazione del registro, alle forme di pubblicità, alle condizioni ulteriormente ed eventualmente previste per l'iscrizione, nonché le cause di sospensione, radiazione e riammissione, le misure che si applicano agli iscritti. Può eventualmente prescrivere ulteriori cause di incompatibilità e determina anche le regole di condotta che i gestori devono rispettare nei rapporti con gli investitori, salvo prevedere un regime semplificato per i clienti professionali.

violazione e alla recidiva. Qualora i soggetti sono quelli iscritti nel registro tenuto dalla Consob ai sensi del comma secondo, la violazione delle stesse disposizioni può comportare altresì la sospensione da uno a quattro mesi o la radiazione dal registro<sup>87</sup>.

Il comma 3, dell'articolo 30, Decreto Legge, n.179, del 2012 aggiunge al Testo unico in materia finanziaria l'articolo 100-ter, "*Offerte attraverso portali per la raccolta di capitali*". L'articolo così aggiunto prevede, al primo comma, che le offerte al pubblico condotte esclusivamente tramite i portali on line possono avere ad oggetto soltanto la sottoscrizione di strumenti finanziari emessi da start-up innovative e devono avere un corrispettivo totale inferiore a quello stabilito dalla Consob con regolamento ai sensi dell'articolo 100 comma 1, lett. c), decreto legislativo, n. 58, del 1998.

Quando l'offerta non è riservata esclusivamente a clienti professionali, la Consob - e questo è un'altro dei ruoli che riveste nell'abito della raccolta di capitali mediante i portali on line - determina la disciplina applicabile alle offerte di cui sopra al fine di assicurare la sottoscrizione di investitori professionali o di particolari categorie di investitori individuate dalla stessa e di tutelare gli investitori diversi dai clienti professionali in caso di cessione da parte dei soci di controllo della start-up innovativa delle loro partecipazioni a terzi successivamente all'offerta (articolo 100-ter, comma 2, decreto legislativo, n. 58, del 1998).

L'Executive Summary della normativa sulle start-up innovative, del gennaio 2014<sup>88</sup>, quando parla di "*crowdfunding*" - intendendo, appunto, il conferimento di somme, da parte di un gruppo di persone, mediante portali on line, talvolta verso un corrispettivo - sottolinea che l'Italia è l'unico Stato dell'Unione Europea ad aver adottato una normativa organica in merito all'equity crowdfunding, ovvero a quella tipologia di crowdfunding in cui con il conferimento di somme di denaro si acquisiscono delle partecipazioni nelle società - in tal caso nelle start-up innovative -

---

<sup>87</sup>Articolo 50-quinquies, comma 7, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, "*Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52*".

<sup>88</sup>"Executive summary della normativa sulle startup innovative" del gennaio 2014 - "*Fare dell'Italia la prossima startup nation*". (<https://goo.gl/UqdnGW>).

dotate, naturalmente, di diritti patrimoniali e amministrativi, tali diritti rappresentano il corrispettivo del finanziamento.

#### **4.2.1. Il regolamento Consob in materia di raccolta di capitale di rischio tramite portali on line.**

Con la delibera, n. 18592, del 2013, la Consob ha adottato il regolamento sulla raccolta di capitali di rischio da parte di start-up innovative tramite portali on line, inoltre è previsto che ogni comunicazione, documento, atto e qualsiasi altra informazione richiesta, è trasmessa a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata)<sup>89</sup>.

Il gestore di portali è quel soggetto che, oltre ad esercitare professionalmente l'attività di gestione dei portali, è iscritto all'apposito registro tenuto dalla Consob<sup>90</sup>. Di questo registro la delibera si occupa nel Titolo I, della delibera. Lo istituisce e dispone che è annessa al registro una sezione speciale in cui sono annotate le imprese di investimento e le banche autorizzate ai relativi servizi di investimento.

Il contenuto del registro è disciplinato dall'articolo 5 che prevede, per i gestori, numero di iscrizione; denominazione sociale; indirizzo internet del portale; sede legale e amministrativa; stabile organizzazione nel territorio italiano, se si tratta di un soggetto comunitario; estremi degli eventuali provvedimenti sanzionatori e cautelari che la Consob ha adottato. Per le imprese di investimento e le banche, iscritte nella sezione speciale, sono richiesti: denominazione sociale; sito internet del portale; estremi degli eventuali provvedimenti sanzionatori e cautelari della stessa Consob.

Per l'iscrizione nel registro (articolo 7) il soggetto deve presentare domanda alla Consob, insieme ad una relazione sull'attività di impresa e sulla struttura organizzativa. Sarà necessario illustrare anche l'eventuale affidamento a terzi. Entro

---

<sup>89</sup>Articolo 3, delibera, n. 18592, *Adozione del "Regolamento sulla raccolta di capitale di rischio da parte di start-up innovative tramite portali on-line" ai sensi dell'articolo 50-quinquies e dell'articolo 100-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni*. Consob, 26 giugno 2013, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, n. 162, del luglio 2013.

<sup>90</sup>Articolo 50-quinquies, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, *"Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52"*.

sette giorni dalla ricezione della domanda, la Consob verifica la regolarità e la completezza della documentazione, comunicando eventualmente la documentazione mancante che deve essere inoltrata alla Consob entro trenta giorni dalla comunicazione. Durante la fase istruttoria, la Consob può chiedere ulteriori informazioni alla stessa società richiedente, nonché ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e a coloro che detengono il controllo della società richiedente. In questo caso, il termine per la conclusione del procedimento è sospeso fino alla ricezione delle informazioni richieste. Durante la fase istruttoria può accadere che vi siano modificazioni concernenti i requisiti per l'iscrizione, queste devono essere portate a conoscenza della Consob senza indugio. Entro sette giorni da quello in cui si è verificato l'evento modificativo il richiedente dovrà inviare alla Consob la documentazione relativa. In tal caso si verifica una interruzione del termine per la conclusione del procedimento, che ricomincia a decorrere dalla data del ricevimento della documentazione relativa alla modificazione. Il termine entro cui la Consob deve deliberare è di sessanta giorni e, alla lettera della legge, l'iscrizione è negata se mancano i requisiti previsti dall'articolo 50-*quinquies* del Testo Unico in materia finanziaria<sup>91</sup>, se mancano i requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla Consob agli articoli 8 e 9, se dalla valutazione dei contenuti della dichiarazione non risulti garantita la capacità del richiedente di esercitare correttamente l'attività di gestione del portale.

La Consob dovrà poi occuparsi di stabilire i requisiti di onorabilità per coloro che hanno il controllo della società richiedente e per coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, nonché i requisiti di professionalità

---

<sup>91</sup>L'articolo 50-*quinquies* prevede, al terzo comma, che ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese il richiedente dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti: a) forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa; b) sede legale o amministrativa in Italia, o la stabile organizzazione nel caso di soggetto comunitario; c) oggetto sociale conforme a quanto stabilito nel comma 1 (esercizio professionale dell'attività di gestione dei portali on line); d) possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti dalla Consob dai soggetti che detengono il controllo (articolo 8, delibera Consob) e di coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo (articolo 9, delibera Consob); e) possesso dei requisiti di professionalità da parte di coloro che svolgono funzioni di direzione, amministrazione e controllo.

limitatamente per questi ultimi soggetti<sup>92</sup>. Il mancato rispetto dei suddetti requisiti, è ostativo dell'iscrizione al registro delle imprese.

Coloro che detengono il controllo dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non essere interdetti o inabilitati e di non aver subito una condanna ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, o l'incapacità di esercitare uffici direttivi; di non essere stato assoggettato a misure di prevenzione antimafia, salvo riabilitazione e di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, fatta sempre salva la riabilitazione, per reati riguardanti l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare e assicurativa, per reati contro opere di ingegno e invenzioni industriali, per reati fallimentari, per delitti contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico, l'economia pubblica o per un delitto in materia tributaria, infine, non essere stato condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un delitto colposo. La condanna per questi ultimi è ostativa anche nel caso in cui la pena sia applicata con sentenza di patteggiamento. Se il soggetto che detiene il controllo è una persona giuridica (o più), i requisiti devono essere verificati in capo agli amministratori e al direttore generale, oppure in capo a soggetti che rivestono funzioni equivalenti. Devono essere verificate, inoltre, in capo alle persone fisiche che controllano le persone giuridiche<sup>93</sup>.

I soggetti che esercitano funzioni di amministrazione, direzione e controllo della società<sup>94</sup> devono rispettare, oltre che i requisiti di onorabilità, anche i requisiti di professionalità<sup>95</sup>.

---

<sup>92</sup>Articolo 50-*quinquies*, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, “*Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52*”. I requisiti in esame sono indicati agli articoli 8 e 9 del regolamento.

<sup>93</sup>Articolo 8, delibera 18592, del 2012.

<sup>94</sup>I soggetti in questione devono essere scelti, secondo criteri di professionalità e competenza, fra i soggetti che, per almeno un biennio, abbiano svolto attività di amministrazione o controllo, oppure compiti direttivi in un'impresa, che, per lo stesso periodo abbiano esercitato professioni in ambito creditizio, mobiliare o assicurativo, ovvero fra insegnanti, per almeno due anni, di materie economiche o giuridiche. A coloro che svolgono le funzioni di amministrazione, direzione e controllo è fatto divieto di assumere e di esercitare funzioni analoghe in altre società che svolgono la stessa attività. Il divieto, naturalmente, non è preso in considerazione se si tratta di società appartenenti al medesimo gruppo, per espressa esclusione di legge.

<sup>95</sup>Articolo 9, delibera 18592, del 2012.

Della conseguenza del venir meno dei requisiti si è già detto, salvo aggiungere che l'evento deve essere comunicato senza indugio ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e di controllo e che la cancellazione avviene se i requisiti non sono ricostituiti entro due mesi<sup>96</sup>. La cancellazione, dunque, non è una conseguenza immediata, né definitiva, della perdita dei requisiti di onorabilità e professionalità.

In capo al gestore il Titolo III, della delibera, n. 18592, prevede degli obblighi di diversa natura. Tali sono la correttezza, la diligenza e la trasparenza, nonché obblighi di informazione verso gli investitori sull'offerta in modo da consentirgli una scelta cosciente circa l'adesione alla stessa, deve informare gli investitori - diversi da quelli professionali - dell'esistenza di offerte ad alto rischio adeguate alle loro disponibilità finanziarie, non deve diffondere notizie incoerenti con quanto pubblicato nel portale e deve astenersi dall'esprimere raccomandazioni sull'operazione finanziaria che influenzino la scelta dell'investitore di aderire, o meno, all'offerta. Il gestore deve altresì tutelare gli investitori assicurando l'integrità delle informazioni ricevute e pubblicate, assicurare la riservatezza delle informazioni acquisite dagli investitori circa la loro attività e conservare, per almeno cinque anni, in formato elettronico o cartaceo, la documentazione della contrattazione. Infine, il gestore ha obblighi di comunicazione alla Consob di tutto quanto indicato nell'articolo 21 del regolamento.

#### **4.3. Gli altri interventi a sostegno delle start-up innovative.**

L'articolo 30 del decreto legge n. 179, del 2012 si occupa degli “*altri interventi di sostegno per le start-up innovative*” e le previsioni sono estese, per espressa previsione di legge, anche agli incubatori certificati.

In particolare l'intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese (di qui in poi saranno chiamate PMI), previsto dall'art. 2, comma 100, lett. a), legge n. 662, del 1996, che è concesso gratuitamente e secondo criteri e modalità

---

<sup>96</sup>I requisiti devono essere mantenuti per tutta la durata della carica. Qualora la condanna sia disposta con sentenza non definitiva o sia disposta una misura cautelare personale, opera la sospensione. Inoltre, la cancellazione è disposta anche su richiesta del gestore, a seguito del mancato pagamento del contributo di vigilanza previsto dalla Consob e in caso di radiazione ai sensi del successivo articolo 23

semplificate stabiliti con decreto, di natura non regolamentare, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, n. 221, del 2012<sup>97</sup>. Queste agevolazioni circa la concessione del fondo devono essere previste in modo da assicurare complessivamente il rispetto degli equilibri della finanza pubblica. Secondo quanto si legge nella “*Guida all'accesso al Fondo Centrale di Garanzia per le PMI per le startup innovative e incubatori certificati*”<sup>98</sup>, l'intervento del Fondo è volto a ridurre le distorsioni derivanti da attività ad alto potenziale di crescita, e quindi percepite come più rischiose, permettendo ad aziende strategiche per l'incremento della competitività del tessuto economico del nostro Paese, di accedere a quelle risorse che sono necessarie all'attività operativa e alla programmazione degli investimenti finalizzati alla crescita e allo sviluppo.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha provveduto all'emanazione dei criteri e delle modalità di intervento del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI con il Decreto del 26 aprile 2013<sup>99</sup>. L'articolo 3 del decreto interministeriale è rubricato “*criteri e modalità di concessione della garanzia*” e precisa, al primo comma, che per le start-up innovative - e per gli incubatori certificati, la garanzia del Fondo è concessa a titolo gratuito. La garanzia è concessa senza la valutazione dei dati contabili e di bilancio<sup>100</sup>, a condizione che il soggetto finanziatore non acquisisca, in relazione all'importo dell'operazione finanziaria, alcuna garanzia, reale, assicurativa o bancaria, eccetto quella prevista dal presente decreto. I soggetti investitori, che richiedono la garanzia, ai sensi del terzo comma, devono preventivamente acquisire una dichiarazione sostitutiva

---

<sup>97</sup>Il testo del decreto legge, n. 179, del 2012 prevedeva il termine di sessanta giorni dalla conversione in legge dello stesso. Con la legge di conversione il testo è stato modificato e dunque il termine decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.

<sup>98</sup>Guida all'accesso al Fondo Centrale di Garanzia per le PMI per startup innovative e incubatori certificati; Ministero dello Sviluppo Economico; segreteria tecnica del Ministro; 4 febbraio 2014.

<sup>99</sup>Il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, per l'emanazione dei criteri e delle modalità di intervento del Fondo di Garanzia per le PMI, è entrato in vigore il 26 giugno 2013.

<sup>100</sup>La *ratio* della scelta risiede nel fatto che si tratta di imprese di nuova costituzione, secondo quanto si legge nella guida all'accesso al Fondo Centrale di Garanzia per le PMI per startup innovative e incubatori certificati del MiSe

di atto di notorietà, redatta dal rappresentante legale della start-up innovativa, con cui è attestata l'iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese. Tale dichiarazione deve essere conservata e esibita in caso di insolvenza della start-up innovativa (o dell'incubatore certificato), ovvero su richiesta del soggetto gestore del fondo.

Il decreto ministeriale prevede due tipi di garanzie: garanzia diretta e controgaranzia. La garanzia diretta copre fino all'ottanta per cento dell'ammontare dell'esposizione per il capitale e per gli interessi del richiedente nei confronti dell'impresa. La controgaranzia va a coprire l'ottanta per cento dell'importo garantito dal confidi oppure da un altro fondo di garanzia, atteso che la garanzia concessa da uno di questi ultimi due soggetti non superi il limite di copertura massimo. La controgaranzia, poi, copre anche l'ottanta per cento dell'importo liquidato dal confidi o da altro fondo di garanzia, sempre nel limite massimo dell'ottanta per cento.

In ogni caso l'importo massimo assoggettabile a garanzia è di due milioni e mezzo di euro. La richiesta di garanzia per le operazioni finanziarie in start-up innovative o incubatori certificati ha priorità massima sia nell'istruttoria, sia nella presentazione al Comitato di Gestione del Fondo.

Tutto quanto appena esaminato opera, come si è detto, a condizione che l'investitore non acquisisca alcuna garanzia, reale, assicurativa o bancaria sull'operazione finanziaria e a condizione che acquisisca e conservi la dichiarazione di iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese; nel caso in cui queste condizioni non siano soddisfatte la garanzia del Fondo potrà essere concessa seguendo le procedure ordinarie.

Secondo quanto è scritto nella Guida all'accesso al Fondo Centrale di Garanzia per le PMI del MiSE, il fondo interviene per tutte le tipologie di operazione, anche in assenza di un programma di investimento, inoltre non è richiesta neppure una misura minima del versamento dei mezzi propri. Nella concessione della garanzia è preminente il grado di coinvolgimento della banca, la *ratio* risiede nella circostanza che la stessa dispone di maggiori elementi conoscitivi sull'impresa e può, quindi, effettuare più facilmente una valutazione adeguata delle strategie e delle prospettive di sviluppo della start-up innovativa.

Seguendo sempre le indicazioni della Guida, vediamo come funziona il Fondo di Garanzia per le PMI. In prima battuta bisogna dire che la garanzia in esame è stata introdotta in ottica agevolativa dal MiSE ed è finanziata anche con l'intervento delle risorse europee del Programma operativo nazionale e interregionale 2007-2013. La garanzia può essere attivata solo a fronte di finanziamenti concessi da banche, da società di leasing e da altri intermediari finanziari. La Guida specifica che il Fondo non interviene direttamente nel rapporto fra la banca e l'impresa, i tassi di interesse, le condizioni di rimborso e così via, sono lasciati alla contrattazione fra le parti.

La Guida specifica che l'impresa non può inoltrare direttamente la domanda al Fondo, ma dovrà avvalersi dell'intermediazione della banca per candidarsi e quindi ricevere il finanziamento, questo nel caso della garanzia diretta. Nel caso della controgaranzia, sarà il confidi a garantire in prima istanza l'operazione e a richiedere la controgaranzia al Fondo. Va precisato che nel caso di banche, tutte possono presentare la domanda di accesso al fondo di garanzia, se invece si opera a mezzo di confidi si dovrà optare per un operatore autorizzato.

Le procedure di concessione della garanzia sono molto snelle e rapide, i requisiti sono verificati e la delibera è adottata in tempi brevi. L'impresa è informata via e-mail sia in ordine alla presentazione della domanda che all'adozione della delibera. In ogni caso tutte le informazioni per l'accesso al Fondo Centrale di Garanzia sono disponibili sul sito [www.fondidigaranzia.it](http://www.fondidigaranzia.it).

Le start-up innovative sono incluse, inoltre, fra le imprese italiane destinatarie dei servizi dell'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, di cui all'articolo 14, comma 18, decreto legge, n. 98, del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 111, del 2011 e successive modifiche, sono poi fra le imprese destinatarie dei servizi forniti dal Desk Italia di cui all'articolo 35 del decreto legge n. 179, del 2012.

Più specificatamente, in ordine alle prerogative dell'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, questa ha, in primo luogo, il compito di assistere le start-up innovative - e gli incubatori certificati - in materia normativa, societaria e fiscale, nonché in materia creditizia, immobiliare e

contrattualistica. L’Agenzia si deve occupare, altresì, dell’individuazione delle principali fiere e manifestazioni che possono ospitare gratuitamente le start-up innovative, tenendo conto, beninteso, dell’attinenza dell’attività scelta dalle stesse all’oggetto della manifestazione che si propone di ospitarle. Infine, è altresì prerogativa dell’Agenzia favorire l’incontro delle start-up innovative con i potenziali investitori, specificatamente nelle fasi di early stage capital e di capitale di espansione.

Le risorse che l’Agenzia deve usare per il compimento di tutte le attività appena indicate e che possono riassumersi in attività di promozione della start-up innovativa. Tali risorse sono quelle umane, strumentali e finanziarie che risultano previste a legislazione vigente.

L’Executive Summary<sup>101</sup> precisa che il sostegno alle start-up innovative è stato realizzato con l’autorizzazione ad emettere la “*Carta Servizi Startup*” che arroga le start-up innovative di uno sconto del trenta per cento sulle tariffe dei servizi offerti dall’Agenzia.

## **5. La composizione della crisi nell’impresa start-up innovativa.**

La start-up innovativa è un tipo di impresa molto particolare, con un range di attività non tradizionali e che, proprio per la loro sua natura di impresa innovativa, è possibile che la start-up non decolli. L’ipotesi della crisi della start-up innovativa è prevista all’articolo 31, del decreto legge, n. 179, del 2012, secondo una soluzione tesa a rendere più rapida la procedura di liquidazione e facilitare la continuità aziendale nel caso in cui restino degli elementi importanti e sani. Questo sistema può essere scelto dallo startupper in via alternativa alle procedure ordinarie. L’idea di fallire in fretta e di non penalizzare anche personalmente il fallito - cosa che accade in Italia - è già in voga all’estero, pionieri sono Canada e USA che creato persino un sito internet<sup>102</sup> in cui gli

---

<sup>101</sup>Executive Summary della normativa sulle startup innovative del gennaio 2014.

<sup>102</sup>In Canada questo sito di story telling è noto con il nome di *Admitting Failure*.

imprenditori, che hanno avuto esperienze negative in affari, pubblicano le loro storie. In tal modo il fallito è dipinto come qualcuno che ha imparato qualcosa così da spingerlo ad andare avanti e magari tornare sul mercato agevolmente.

Nel nostro ordinamento la start-up innovativa è assoggettata alle procedure previste dal capo II, della legge, n. 3, del 27 gennaio 2012<sup>103</sup> per l'imprenditore sotto soglia. Con la finalità di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento<sup>104</sup> - che non sono soggette e non sono assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle previste al capo II - il debitore ha la possibilità di concludere un accordo con i creditori, la stessa possibilità ha il consumatore<sup>105</sup>.

L'accordo<sup>106</sup> è proposto dal debitore ai creditori e prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione di crediti.

La proposta non è ammissibile se debitore e consumatore sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle del capo II, anche nei cinque anni precedenti, così come l'aver subito, per cause a lui imputabili, un provvedimento di annullamento o di risoluzione dell'accordo, di revoca o di cessazione dell'omologazione del piano del consumatore<sup>107</sup>. Ultima causa di inammissibilità è l'aver fornito una documentazione che non consente la ricostruzione della situazione economica e patrimoniale in cui versano il debitore o il consumatore.

---

<sup>103</sup>Legge 27 gennaio 2012, n. 3, “*Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione della crisi da sovraindebitamento*”, in *Gazzetta Ufficiale*, n. 24, del 30 gennaio 2012.

<sup>104</sup>Per sovraindebitamento si intende quella “*situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni*” (articolo 6, comma 2, legge, n. 3, del 2012).

<sup>105</sup>Ai sensi del comma 2, dell'articolo 6, legge, n. 3, del 2012, per “*consumatore*” si intende “*il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta*”.

<sup>106</sup>L'accordo è fondato su un piano che indica, fra l'altro, modalità e scadenze del pagamento, le eventuali garanzie e le modalità per la eventuale liquidazione dei beni. I crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca, possono essere pagati parzialmente purché ne sia assicurato almeno un valore pari a quello che questi creditori ricaverebbero dalla liquidazione in ragione della loro collocazione preferenziale sul ricavato. I tributi costituenti risorse proprie dell'Unione Europea, l'IVA e le altre ritenute operate ma non versate, possono essere inclusi nel piano ma al solo fine di prevedere una dilazione di pagamento. Il piano, infine, può prevedere l'affidamento del patrimonio ad un gestore che si occupi di liquidare, custodire e distribuire il ricavato.

<sup>107</sup>Articoli 14 e 14-bis, legge, n.3, del 2012.

Se i beni del debitore sono insufficienti per la fattibilità dell'accordo (o del piano nel caso di consumatore) è necessaria la sottoscrizione della proposta da parte di uno o più terzi, anche in garanzia, diretta al conferimento di beni o di redditi sufficienti, questa volta, all'attuazione dell'accordo.

La proposta di accordo deve essere depositata presso il luogo di residenza o della sede principale del debitore - ovvero della residenza del consumatore.

Se la domanda soddisfa tutti i requisiti richiesti dalla legge, il giudice fissa immediatamente con decreto l'udienza per l'omologazione e ne stabilisce le idonee forme di pubblicità. L'accordo è raggiunto quando i creditori fanno pervenire all'organismo di composizione della crisi il loro consenso con dichiarazione scritta, per la validità non si richiede il consenso di tutti<sup>108</sup>. All'omologazione dell'accordo si procede se non si verificano le ipotesi di inadempimento o di revoca<sup>109</sup>.

In alternativa all'accordo, lo startupper in crisi può optare per la liquidazione<sup>110</sup> di tutti i beni<sup>111</sup>, in tal caso non è richiesto alcun atto di accettazione da parte dei creditori non essendo un atto bilaterale (un accordo), ma unilaterale. Trascorsi dodici mesi dall'iscrizione nel registro delle imprese del decreto che dichiara aperta la liquidazione, alcuni dati relativi alla start-up sono riservati all'autorità giudiziaria e alle autorità di vigilanza. La procedura si conclude quando è completa l'esecuzione del programma di liquidazione, in ogni caso il giudice dispone con decreto la chiusura della procedura di liquidazione trascorsi quattro anni dal deposito della domanda.

---

<sup>108</sup> L'articolo 11, comma 2, richiede una percentuale minima del sessanta per cento.

<sup>109</sup> Il procedimento di omologazione dell'accordo è disciplinato dall'articolo 12 della legge, n. 3, del 2012.

<sup>110</sup> Articolo 14-ter e seguenti della legge, n. 3, del 2012.

<sup>111</sup> In realtà il termine "tutti" non è onnicomprensivo come suggerisce il suo significato letterale, dalla procedura sono esclusi, fra gli altri, i crediti impignorabili e quelli necessari al sostentamento della famiglia.

## 6. L'incubatore di start-up innovative certificato.

Il decreto legge, n. 179, del 2012, alla sezione nona, disciplina anche un'altra fattispecie strettamente legata alla start-up innovativa, l'incubatore di start-up innovative certificato, la disciplina delle due società è in parte coincidente, proprio per lo stretto legame che sussiste fra loro.

L'incubatore certificato, secondo l'articolo 25, comma 5, del decreto legge, n. 179, del 2012, è una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, ovvero una *Societas Europea*<sup>112</sup> residente in Italia come definita a norma dell'articolo 73, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che offre servizio per sostenere la nascita e lo sviluppo delle start-up innovative.

Da questa prima definizione, notiamo, *in primis*, che l'incubatore certificato e la start-up innovativa hanno la stessa forma, quella di società di capitali o di società europea, si evince poi l'intreccio esistente fra le due società; l'incubatore certificato, infatti, è quell'ambiente in cui la start-up si forma e si sviluppa, finché non diventa matura e pronta ad affrontare il mercato.

Il ruolo determinante dell'incubatore certificato nella vita della start-up innovativa è espresso egregiamente nel Rapporto "*Restart, Italia!*"<sup>113</sup>, che lo definisce come la struttura più idonea ad accompagnare il processo di sviluppo della start-up innovativa, permettendo alla nuova impresa che vuole entrare nel mercato sul fronte dell'innovazione, di competere sia in termini di efficienza, che in termini di produttività e di visibilità. Questo perché la concentrazione fisica permette la condivisione delle esperienze e delle competenze, lo scambio delle informazioni e la possibilità di organizzare servizi migliori a costi più bassi, l'incubatore, inoltre, fornisce sostegno alle start-up innovative rendendo l'avviamento meno complesso e con maggiori possibilità

---

<sup>112</sup>“Per *Societas Europea* si intende quella costituita in base al Regolamento (CE) 2157/2001, nonché la società cooperativa europea disciplinata dal Regolamento (CE) n. 1435/2003”. CIRCOLARE N. 16/E, 11 giugno 2014, dell'Agenzia delle entrate.

<sup>113</sup>“*Restart, Italia! Perché dobbiamo ripartire dai giovani, dall'innovazione, dalla nuova impresa*”, Rapporto della Task Force sulle startup istituita dal Ministro dello Sviluppo Economico, Ministero dello Sviluppo Economico, pubblicato il 13 settembre 2012.

di successo e la rende visibile agli investitori o investe egli stesso nella start-up innovativa.

Proprio per l'importanza che l'incubatore certificato ha nella vita della start-up innovativa, l'articolo 25, al comma 5, prevede dei requisiti anche per la qualifica di incubatore certificato, così come li prevede per la start-up innovativa.

Il primo requisito (lettera *a*) riguarda la struttura che deve essere adeguata ad accogliere la start-up innovativa, ad esempio con spazi riservati per l'installazione di strutture di prova, test, verifica o ricerca. E' richiesta anche l'adeguatezza delle attrezzature all'attività delle start-up innovative (lettera *b*) e quindi il possesso di sistemi di accesso in banda ultralarga<sup>114</sup> alla rete internet, sale riunioni e macchinari per test, prove, verifiche o prototipi.

Oltre a questi requisiti di ordine, si può dire, tecnico, al comma 5 dell'articolo 25 sono elencati anche dei requisiti soggettivi. L'incubatore, ai sensi della lettera *c*), deve essere amministrato o diretto da persone in possesso di una riconosciuta competenza tanto in materia di impresa, quanto in materia di innovazione e deve fornire consulenza manageriale permanente alle start-up innovative. Deve avere (lettera *d*) regolari rapporti di collaborazione con le università, i centri di ricerca, le istituzioni pubbliche e i partner finanziari con attività e progetti collegati a quelli delle start-up innovative, infine deve avere un'adeguata e comprovata esperienza nell'attività di sostegno delle start-up (lettera *e*). La sussistenza di quest'ultimo requisito è valutata, ai sensi del settimo comma dell'articolo 25, dall'autocertificazione dell'incubatore certificato, resa mediante dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale, presentata al registro delle imprese, sulla base di valori minimi indicati con decreto MiSE in riferimento agli indicatori di cui allo stesso comma 7. Tali sono:

- a) il numero delle candidature di progetti di costituzione o di incubazione di start-up innovative ricevute e valutate nell'anno;
- b) il numero di start-up innovative avviate e ospitate nell'anno
- c) il numero di start-up innovative uscite nell'anno;

---

<sup>114</sup> Le parole "in banda ultralarga" sono state inserite dalla legge, n. 221, del 2012, di conversione con modificazioni del decreto legge, n. 179, del 2012.

- d) il numero complessivo di personale e di collaboratori ospitati;
- e) la percentuale di variazione del numero complessivo degli occupati rispetto all'anno precedente;
- f) il tasso di crescita media del valore di produzione delle start-up innovative incubate;
- g) i capitali di rischio o i finanziamenti, messi a disposizione dall'Unione Europea, dallo Stato e dalle regioni, e raccolti in favore delle società start-up innovative<sup>115</sup>.
- h) il numero dei brevetti registrati dalle start-up innovative incubate, tenendo conto del settore merceologico di appartenenza.

Se questo è quanto stabilito per la verifica della sussistenza del solo requisito di cui alla lettera *e*), il comma 6 si occupa della verifica del possesso degli altri requisiti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*). Anche in questo caso è prevista un'autocertificazione dell'incubatore certificato prodotta mediante una relazione sottoscritta dal legale rappresentante, al momento dell'iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8, la stessa sezione dedicata all'iscrizione delle start-up innovative. Gli indicatori per la valutazione dei suddetti requisiti, sono stabiliti con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico.

Il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di cui si parla è quello del 21 febbraio 2013 sui requisiti dell'incubatore certificato<sup>116</sup>. All'articolo 1, comma 2, si legge che nel caso in cui l'incubatore certificato è una società di capitali, il requisito di cui alla lettera *e*), comma 5, articolo 25, può anche essere riferito alle esperienze maturate dai singoli rami di azienda, dai soci e dagli amministratori della società, nonché dalle unità di lavoro, collaboratori o professionisti che operano in continuità, equivalenti a tempo pieno dedicati in modo specifico alla consulenza di start-up innovative, che siano caratterizzati da competenze ed esperienze specifiche.

---

<sup>115</sup>Lettera così modificata dalla legge, n. 221, del 2012, di conversione con modificazioni del decreto legge, n. 179, del 2012. Il testo originale prevedeva “*g) capitale di rischio raccolto alle start-up innovative incubate*”.

<sup>116</sup>Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, 21 marzo 2013, “*Requisiti incubatore di start-up innovative*” (13A03407), in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n.19, 14 aprile 2013.

I valori minimi indicati all'articolo 25, sono previsti dalle tabelle A e B allegati al decreto e ai fini dell'autocertificazione è richiesto il punteggio di trenta, rispetto alla tabella A, e quaranta rispetto alla tabella B.

Ai sensi del decreto MiSE (articolo 3), le Camere di Commercio dovranno occuparsi del monitoraggio degli incubatori certificati, predisponendo analisi periodiche, in formato elettronico e con cadenza almeno semestrale, sugli effetti derivanti dall'applicazione delle misure indicate al decreto in commento. Il Ministero dello Sviluppo Economico di occuperà di esaminare le suddette analisi ai fini dell'adeguatezza dei valori minimi al conteso di riferimento e, annualmente ed in caso di variazioni significative, procede alla loro modifica.

All'incubatore, d'altro canto, è fatto obbligo, ai sensi dell'articolo 4, di conservare gli atti e i documenti che attestano la veridicità delle informazioni fornite nella domanda in formato elettronico per cinque anni, al fine di consentire i controlli da parte dell'autorità competente. Se è rilevata la falsità dell'attestazione, l'incubatore certificato decade da tutte le agevolazioni previste per lo stesso dalla normativa in esame.

Dunque, anche l'incubatore di start-up certificato è soggetto all'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, iscrizione che consente, come nel caso delle start-up, la condivisione di alcune informazioni che per l'incubatore sono relative all'anagrafica, all'attività svolta, al bilancio e ai requisiti previsti dal quinto comma. Anche per l'incubatore è prevista l'iscrizione automatica nella sezione speciale del registro, secondo quanto dispone il comma 13, previa compilazione e presentazione della domanda in formato elettronico, contenente tutti i gli elementi elencati allo stesso comma 13. Le informazioni devono essere aggiornate almeno ogni sei mesi e sono assoggettate alla pubblicità di cui al comma 10.

Il mantenimento dei requisiti di cui al quinto comma è attestato con la relazione del legale rappresentante, con gli stessi termini previsti per le start-up innovative e il mancato deposito della relazione presso l'ufficio del registro delle imprese, essendo equiparato alla perdita dei requisiti, comporta la cancellazione dalla sezione speciale. Permane comunque l'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese.

Le deroghe al diritto societario concesse dall'articolo 28 in favore delle start-up innovative, non sembrano estendersi anche all'incubatore certificato, con la sola eccezione del comma 7, che accorda la possibilità di emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali e amministrativi - escluso il diritto al voto in assemblea dei soci - a fronte dell'apporto di opere o servizi anche agli incubatori certificati. In ogni caso anche questa tipologia di società è esentata dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria, naturalmente a patto che mantenga i requisiti di cui al quinto comma e in ogni caso non oltre il quarto anno dall'iscrizione dell'incubatore nella sezione speciale del registro delle imprese (comma 8).

L'articolo 27, sulla remunerazione con strumenti finanziari a dipendenti, amministratori e collaboratori continuativi, è applicabile anche agli incubatori certificati e quindi il reddito di lavoro che ne deriva non concorre alla formazione del reddito complessivo imponibile di questi soggetti, a condizione che non siano riacquistati dalla stessa società emittente, dall'incubatore o dalla start-up innovativa, ovvero da qualsiasi soggetto che direttamente controlla o è controllato dall'incubatore certificato e dalla start-up innovativa, oppure è sotto lo stesso rapporto di controllo. La cessione in contrasto con questa disposizione comporta la ripresa a tassazione delle somme che non hanno concorso alla formazione del reddito complessivo imponibile in ragione di questa disposizione. L'esenzione, anche nel caso degli incubatori certificati, si applica in riferimento all'attribuzione di azioni, quote o strumenti finanziari partecipativi o diritti emessi dall'incubatore certificato con cui i soggetti destinatari intrattengono un rapporto di lavoro, nonché da società sottoposte al suo controllo diretto ed esclusivamente al reddito da lavoro derivante dagli strumenti finanziari attribuiti o di diritti esercitati dopo l'entrata in vigore della legge di conversione. Non concorrono alla formazione del reddito del soggetto che effettua l'apporto, al momento dell'emissione o al momento in cui è operata la compensazione, neppure gli strumenti finanziari emessi a fronte dell'apporto di opere o servizi e i crediti maturati a seguito della prestazione delle opere e dei servizi. Le plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso sono escluse dall'agevolazione appena esaminata (commi 4 e 5).

A parte che per la disciplina relativa alla remunerazione che abbiamo appena riferito, le altre disposizioni in tema di rapporto di lavoro e precisamente l'articolo 28, non si applicano all'incubatore certificato, che rimane escluso anche da tutti quegli incentivi all'investimento, incluso il crowdfunding, previsti dagli articoli 29 e 30, del decreto legge, n. 179, del 2012. L'unica eccezione è l'accesso al Fondo Centrale di Garanzia per le piccole e medie imprese che interviene gratuitamente e con le stesse modalità semplificate previste per le start-up innovative dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Nei paragrafi precedenti l'attenzione è caduta sulla gestione della crisi nella start-up innovativa, proprio perché risultava, in un certo senso, rivoluzionaria a confronto con le procedure concorsuali tradizionali, per la sua leggerezza, la sua speditezza e per il fatto che non penalizzava personalmente lo startupper, dato per assodato che, per la sua qualità innovativa, il progetto di una start-up è molto più a rischio di insuccesso rispetto ad un'attività di impresa tradizionale. La stessa procedura di composizione della crisi non sembra destinata all'incubatore certificato. In nessuna parte dell'articolo 31, che si occupa della fattispecie, è citato o sono fatti riferimenti all'incubatore, il quale, a quanto pare, è assoggettato alle ordinarie procedure concorsuali.

## CAPITOLO II

### L'ORDINAMENTO FRANCESE: La Jeune Entreprise Innovante.

#### 1. Finalità e ragioni della Jeune Entreprise Innovante.

“*La France innove trop peu*”<sup>117</sup>. Esordisce così il Levier 3 del Patto nazionale per la crescita, la competitività e l’impresa del 6 novembre 2012<sup>118</sup>, nel quale si spiega come, nonostante una ricerca di alto livello, il tasso di conversione delle idee in successi commerciali è molto basso. Si ritiene quindi indispensabile uno stimolo all’innovazione ed una sua migliore presa all’interno della produzione di beni e servizi.

L’innovazione è un processo a più fasi così strutturato: ricerca e sviluppo, pre-commercializzazione, industrializzazione, inserimento nel mercato, crescita e maturazione fino alla saturazione e al conseguente declino del prodotto innovativo<sup>119</sup>.

Tale obiettivo è basato su tre punti fondamentali espressi nel Patto nazionale<sup>120</sup>:

1. Rinnovare e rinforzare la politica di sostegno all’innovazione all’interno delle imprese mediante il miglioramento delle disposizioni esistenti e l’inserimento di nuovi strumenti di finanziamento per accompagnare le imprese durante tutte le fasi del processo di innovazione. Fra le misure considerate si legge anche di un rinnovamento degli esoneri sociali e fiscali in favore, per l’appunto, delle JEI a partire dal 2011. (*Décision n°8*);
2. Diffondere le tecnologie e l’uso del digitale oltre che con un programma di investimenti futuri destinati allo sviluppo delle tecnologie digitali strategiche e la loro utilizzazione da parte delle imprese (ad esempio il “*prestito digitale*”), anche con il piano “*France Universités Numériques*”<sup>121</sup> che opererà

---

<sup>117</sup>La Francia innova troppo poco.

<sup>118</sup>“*Pacte national pour la croissance, la compétitivité et l’emploi*”, 6 gennaio 2012.

<sup>119</sup>Université de Lorraine: “*Les facteurs de succès ou d’échec des jeune entreprises innovantes françaises, selon leurs modes de financement et de gouvernance*”, 3 aprile 2012.

<sup>120</sup>“*Pacte national pour la croissance, la compétitivité et l’emploi*”, 6 gennaio 2012.

<sup>121</sup>Università francese digitale.

una digitalizzazione dei contenuti dei corsi, offrirà servizi mutuati fra le istituzioni e così via. Anche lo Stato parteciperà al processo di innovazione lanciando progetti di “*e-amministrazione*” fra i quali “*e-santé*” e “*e-éducation*” (*Décision n°9*);

3. Orientare i poli di competitività francesi verso prodotti e servizi da industrializzare e distinguere i poli strategici ad influenza internazionale dai poli di sviluppo regionale (*Décision n°10*). I poli di competitività francesi sono degli agglomerati di associazioni di imprese, centri di formazione e unità di ricerca pubblici e privati, distribuiti in tutta la Francia, istituiti con l’obiettivo di favorire lo sviluppo di nuove attività a carattere innovativo e sono collegati a settori di attività strategici quali le biotecnologie, l’energia, i trasporti, l’agro-alimentare e il commercio<sup>122</sup>. Sempre secondo il Patto nazionale per la crescita, la competitività e l’impiego, l’impatto economico degli stessi dovrà essere massimo per avvantaggiare la crescita delle imprese e dell’occupazione.

L’opinione che l’imprenditoria francese resti fragile nonostante le diverse, e valide, iniziative economiche innovative da parte di giovani desiderosi di intraprendere l’attività di impresa, è espressa anche nel Rapporto del Commissariato Generale “*Les jeunes entreprises innovantes. Une priorité pour la croissance*”<sup>123</sup>, nel quale si legge che le JEI si caratterizzano proprio per le innovazioni radicali di prodotti in un ricco patrimonio tecnologico. La sola capacità di innovazione, però, non è sufficiente quando gli strumenti messi a disposizione per le PME non hanno prodotto i risultati sperati.

Proprio in questo clima deve essere inserita ed esaminata la disciplina della *Jeune Entreprise Innovante*, che a mente della valutazione della DGCIS (*Direction générale de la compétitivité de l’industrie et des services*) è uno strumento di politica economica volto a favorire lo sviluppo di una rete di giovani PME dinamiche e

---

<sup>122</sup>“Innovazione, ecco i poli di competitività francesi”; Edoardo Secchi, Founder & CEO ITALIE-FRANCE GROUP, [www.italie-france.com](http://www.italie-france.com) (<http://goo.gl/zDUAHp>).

<sup>123</sup>Commissariat Général du plan, “*Les jeunes entreprises innovante. Une priorité pour la croissance*”; Mars 2003.

competitive<sup>124</sup>. Nel testo della valutazione è esaltato l'obiettivo di rendere quella europea l'economia più competitiva e dinamica al mondo che può essere raggiunto o incoraggiando l'innovazione delle imprese esistenti o favorendo lo sviluppo di imprese giovani, dinamiche e operanti nei settori emergenti dell'economia. Quest'ultimo percorso è stato intrapreso a mezzo delle disposizioni sulle Jeune Entreprise Innovante.

Si tratta, come si è accennato sopra, di politiche pubbliche di sostegno all'innovazione, giustificate, nella valutazione della disciplina della JEI ad opera del DGCIS<sup>125</sup>, dall'imperfezione delle scelte individuali delle imprese risultanti dai meccanismi di mercato, non ottimali per la collettività. Le imprese che vogliono innovarsi, inoltre, incontrano difficoltà di finanziamento; i creditori tradizionali, le banche, sono notoriamente restii a concedere credito per attività del genere, notoriamente a rischio. A questi aspetti si deve aggiungere anche la possibilità che le imprese concorrenti raccolgano i benefici dell'attività di ricerca e sviluppo svolta da un'altra impresa, senza partecipare ai costi sostenuti per la stessa. Tutte queste sono le ragioni che spingono in favore di una politica di intervento pubblico nel settore dell'innovazione.

## **2. Gli aspetti generali della JEI.**

La disciplina delle JEI, istituita nel 2004 è volta a ridurre i costi per le imposte e i carichi sociali per gli impiegati altamente qualificati<sup>126</sup> sostenuti dalle piccole e medie imprese. Lo statuto della Jeune Entreprise Innovante è diretto a tutte le imprese che

---

<sup>124</sup>Ministère du Redressement Productif - "*Evaluation du dispositif JEP*"; S. Hallépée, A. Houlou Garcia; DGCIS (*Direction générale de la compétitivité de l'industrie et des services*); data di rilascio: settembre 2012; direzione della pubblicazione: L. Rousseau; capo redazione: F. Magnien; coordinazione: N. Palous, M. Beaugrand, H. Allias-Denis; édition: G. Panneter.

<sup>125</sup>Ministère du Redressement Productif - "*Evaluation du dispositif JEP*"; S. Hallépée, A. Houlou Garcia; DGCIS (*Direction générale de la compétitivité de l'industrie et des services*); data di rilascio: settembre 2012; direzione della pubblicazione: L. Rousseau; capo redazione: F. Magnien; coordinazione: N. Palous, M. Beaugrand, H. Allias-Denis; édition: G. Panneter.

<sup>126</sup>Ministère du Redressement Productif - "*Evaluation du dispositif JEP*"; S. Hallépée, A. Houlou Garcia; DGCIS (*Direction générale de la compétitivité de l'industrie et des services*); data di rilascio: settembre 2012; direzione della pubblicazione: L. Rousseau; capo redazione: F. Magnien; coordinazione: N. Palous, M. Beaugrand, H. Allias-Denis; édition: G. Panneter.

rispettino i requisiti predisposti dal Codice Generale delle imposte, qualunque sia la loro forma giuridica<sup>127</sup>. Le principali forme di società che garantiscono la responsabilità limitata e che gli investitori possono utilizzare per la realizzazione della loro attività sono la *société anonyme* (SA), la *société à responsabilité limitée* (SARL); la *société par action simplifiée* (SAS)<sup>128</sup>.

### **2.1. La procedura per l'applicazione dello statuto JEI.**

L'impresa che vuole beneficiare della qualificazione di Jeune Entreprise Innovante deve seguire una procedura molto semplice. Per l'acquisizione di detto status è infatti necessario dichiararsi spontaneamente alla direzione dei servizi fiscali da cui l'impresa richiedente dipende. Sono previste delle condizioni, esposte appresso, che devono sussistere affinché l'impresa sia qualificabile come JEI. Qualora vi siano dubbi sull'avveramento di dette condizioni richieste dal Codice Generale delle Imposte o per verificarne, in ogni caso, l'esistenza, l'impresa dovrà rispondere ad un questionario sollecitando l'amministrazione fiscale per ottenere l'avviso di cui necessita. Il carattere innovativo del progetto dovrà essere giustificato dimostrando la capacità delle ricerche di accrescere il know how dell'impresa e permetterle di svilupparsi proponendo una vera innovazione. Una volta compilato il dossier questo sarà inviato per raccomandata alla direzione dei servizi fiscali<sup>129</sup>.

---

<sup>127</sup>France Italie, magazine économique et financier; n°493-06/08; novembre/dicembre; Entreprises - "*Jeune Entreprise Innovante: un statut attractif peu connu des investisseurs étrangers*" (<http://goo.gl/JRJ3lf> - [redaction@france-italie.net](mailto:redaction@france-italie.net) ). Rivista bimestrale edita dalla Camera di Commercio Italiana per la Francia; Direttore della pubblicazione: A. Reitelli.

<sup>128</sup>I-Com, istituto per la competitività; area innovazione: "*Studio I-Com per Fondazione Lilly, Presenza ed impatto economico delle "start up innovative di successo: un confronto internazionale"*"; Gennaio 2013.

<sup>129</sup>Université de Lorraine: "*Les facteurs de succès ou d'échec des jeune entreprises innovantes françaises, selon leurs modes de financement et de gouvernance*"; 3 aprile 2012.

A seguito di detta richiesta l'amministrazione ha quattro mesi per rispondere, con la risposta, adeguatamente motivata, si ritiene raggiunto l'accordo<sup>130</sup>.

### **2.1.1. Le condizioni per la qualificazione di Jeune Entreprise Innovante.**

A norma del Codice Generale delle Imposte<sup>131</sup>, sono qualificate come Jeune Entreprise Innovante le imprese che realizzano dei progetti di ricerca e sviluppo e che, alla chiusura dell'esercizio, posseggano simultaneamente le cinque condizioni espresse nello stesso codice.

La prima condizione<sup>132</sup> è essere una piccola o media impresa, è tale l'impresa che assume meno di 250 dipendenti, con un volume d'affari inferiore a cinquanta milioni di euro nel corso dell'esercizio e con un risultato d'esercizio inferiore a quarantatré milioni di euro. Il codice richiede anche la sussistenza di un requisito temporale: l'impresa deve essere operativa da meno di otto anni<sup>133</sup>.

Essendo la disciplina in esame volta ad innovare l'economia francese, sembra logicamente collegato lo scopo di riduzione dei costi privati sostenuti dalle imprese per la ricerca e lo sviluppo<sup>134</sup>. Proprio per la centralità data a questa tipologia di attività una delle condizioni<sup>135</sup> per essere una Jeune Entreprise Innovante è realizzare spese di

---

<sup>130</sup>France Italie, magazine économique et financier; n°493-06/08; novembre/dicembre; Entreprises - "Jeune Entreprise Innovante: un statut attractif peu connu des investisseurs étrangers" (<http://goo.gl/JRJ3lf> - [redaction@france-italie.net](mailto:redaction@france-italie.net)). Rivista bimestrale edita dalla Camera di Commercio Italiana per la Francia; Direttore della pubblicazione: Alessandro Reitelli.

<sup>131</sup>Articolo 44 sexies-0 A del Codice Generale delle Imposte (*Code Générale des impôts* - CGI), modificato dall'articolo 1 de. decreto n° 2014-549 del 26 maggio del 2014.

<sup>132</sup>Articolo 44 sexies-0 A; 1°; CGI.

<sup>133</sup>Articolo 44 sexies-0 A; 2°; CGI.

<sup>134</sup>Ministère du Redressement Productif - "Evaluation du dispositif JEP"; S. Hallépée, A. Houlou Garcia; DGCIS (*Direction générale de la compétitivité de l'industrie et des services*); data di rilascio: settembre 2012; direzione della pubblicazione: L. Rousseau; capo redazione: F. Magnien; coordinazione: N. Palous, M. Beaugrand, H. Allias-Denis; édition: G. Panneter.

<sup>135</sup>Articolo 44 sexies-0 A; 3°; CGI.

ricerca<sup>136</sup> per almeno il 15 per cento dei carichi fiscalmente deducibili in quell'esercizio, escluse le spese dello stesso genere sostenute insieme con altre imprese innovative. In alternativa, l'impresa, diretta o detenuta direttamente per almeno il 10 per cento, anche congiuntamente, da studenti, da soggetti in possesso da meno di cinque anni di un diploma di master o di un dottorato, o da persone che svolgono attività di insegnamento o di ricerca, che abbia come attività principale la valorizzazione del lavoro di ricerca al quale i soggetti di cui sopra hanno partecipato in seno ad un istituto di insegnamento superiore abilitato a rilasciare il diploma conferente almeno il grado di master, durante le scuole o nell'esercizio delle loro funzioni.

Un ulteriore requisito<sup>137</sup> inerente al capitale sociale è che lo stesso sia detenuto per almeno il 50 per cento ed in maniera continuata da persone fisiche, oppure da società rispondenti alle medesime condizioni e il cui capitale è a loro volta detenuto per almeno il 50 per cento da persone fisiche, ovvero da società di venture capital, di fondi comuni di investimento o di fondi professionali specializzati previsti dall'articolo L. 214-37 del codice monetario e finanziario nella versione anteriore all'ordinanza n. 2013-676 del 25 luglio 2013, ovvero da fondazioni o associazioni riconosciute di utilità pubblica che siano a carattere scientifico o da una società qualificata essa stessa come una *jeune entreprise innovante* e che realizza progetti di ricerca e sviluppo; infine il capitale può essere detenuto anche da istituti pubblici di ricerca e di insegnamento o loro filiali.

L'ultimo requisito richiesto dal codice generale delle imposte, e che deve sussistere cumulativamente insieme ai quattro precedenti inerisce al carattere nuovo della società che, a tal proposito, non deve risultare da una fusione, una ristrutturazione o una estensione di un'attività preesistente, né deve risultare dalla ripresa delle altre attività di cui al terzo comma dell'articolo 44 *sexies* dello stesso codice.

---

<sup>136</sup>Ai sensi dell'articolo 44 *sexies*-0 A; 3° a.; CGI le spese di ricerca rilevanti ai fini dell'applicazione delle disposizioni conseguenti alla qualificazione dell'impresa come JEI sono quelle elencate nell'articolo 244 quater B del Codice Generale delle Imposte.

<sup>137</sup>Articolo 44 *sexies*-0 A; 4°; CGI.

### 3. I vantaggi fiscali connessi allo status di Jeune Entreprise Innovante.

L'acquisizione dello status di Jeune Entreprise Innovante comporta importanti alleggerimenti fiscali per le imprese che ne beneficiano. Di seguito si esaminano i vantaggi connessi alla qualifica di Jeune Entreprise Innovante.

A. L'esonero dall'imposta sul reddito e dall'imposta sulle società.

In *primis* è previsto<sup>138</sup> un esonero dall'imposta sui redditi e dall'imposta sulle società in ragione delle degli utili realizzati nel primo esercizio o nel primo periodo di imposta nel quale hanno beneficiato dello status di Jeune Entreprise Innovante. La somma esonerata non può eccedere la metà del loro ammontare e il beneficio non può durare per più di dodici mesi. L'esonero dalle imposte sul reddito e sulla società è strettamente connesso, come si è rilevato sopra, allo status di Jeune Entreprise Innovante; ecco perché la perdita di uno dei requisiti richiesti dall'articolo 44 sexies-0 A per la qualificazione dell'impresa come JEI, facendo venire meno lo status in questione, comporta la caducazione dei benefici fiscali connessi allo stesso<sup>139</sup>.

B. Gli altri benefici fiscali accordati alle JEI.

Le agevolazioni fiscali non si fermano agli esoneri esposti al punto precedente, riguardano, infatti, anche altri aspetti della fiscalità di una giovane impresa francese. Ecco allora che si vede l'esonero totale dall'imposta forfettaria annuale (*imposition forfaitaire annuelle - IFA*) per tutto il periodo in cui l'impresa conserva lo status di JEI, nonché dal contributo economico territoriale e dalla tassa fondiaria per gli ultimi 7 anni<sup>140</sup>. Anche questa tipologia di alleggerimenti fiscali è fortemente collegata allo status di Jeune Entreprise Innovante, ma non solo. Come si legge dal testo dell'articolo sulle JEI pubblicato dal Ministero dell'educazione nazionale, dell'insegnamento

---

<sup>138</sup>Articolo 44 sexies A; Code Général des impôts; come modificato dall'articolo 53, legge n° 2014-1545, del 30 dicembre 2014.

<sup>139</sup>Articolo 44 sexies A; I; n°4; CGI.

<sup>140</sup>Enseignement supérieur et recherche: “*La jeune entreprise innovante (J.E.I.)*”; articolo del 20 giugno 2014 (<http://goo.gl/ws2CwS>); Ministère de l'éducation national, de l'enseignement supérieur et de la Recherche.

superiore e della ricerca<sup>141</sup>, gli aiuti fiscali accordati alle imprese qualificate come JEI non può eccedere il tetto massimo degli aiuti “*de minimis*” fissati dalla commissione europea al di sotto di euro duecento mila, spalmati su tre esercizi sociali, per ciascuna impresa<sup>142</sup>. Quanto appena detto circa i limiti quantitativi a cui sono assoggettati i benefici fiscali, vale, per forza di cose, anche per gli esoneri dall’imposta sul reddito e dall’imposta sulle società.

Un altro aspetto da analizzare, connesso agli esoneri e agli altri vantaggi fiscali accordati alle piccole e medie imprese qualificate come JEI, concerne la plusvalenza derivante dalla cessione delle azioni di un’impresa JEI<sup>143</sup>. Tali plusvalenze sono tassate con l’aliquota progressiva dell’imposta sul reddito a seguito l’applicazione di una franchigia variabile a seconda del tempo di possesso delle azioni:

- cinquanta per cento se si sono possedute per minimo un anno a massimo quattro anni;
- sessantacinque per cento se il periodo di possesso va dai quattro agli otto anni;
- ottantacinque per cento se le azioni sono state possedute fra gli otto e i dieci anni.

Secondo quanto disposto dal Codice Generale delle Imposte<sup>144</sup>, i benefici fiscali accordati alle JEI sono dichiarati secondo le modalità previste nello stesso Codice con l’esclusione dei prodotti lordi derivanti dalle azioni o dalle quote delle società, dei prodotti conseguenti a sovvenzioni, liberalità e svalutazioni e dei prodotti delle attività e delle transazioni finanziarie per la quota eccedente che gli oneri finanziari sostenuti nel corso dello stesso anno o periodo d’imposta.

---

<sup>141</sup>Enseignement supérieur et recherche: “*La jeune entreprise innovante (J.E.I.)*”; articolo del 20 giugno 2014 (<http://goo.gl/ws2CwS>); Ministère de l’éducation national, de l’enseignement supérieur et de la Recherche.

<sup>142</sup>L’articolo 44 sexies A; IV; CGI stabilisce a tal proposito la subordinazione dei benefici fiscali al rispetto del regolamento n°1407/2013/UE della Commissione Europea, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articolo 107 e 108 del TFUE agli aiuti “*de minimis*”.

<sup>143</sup>Enseignement supérieur et recherche: “*La jeune entreprise innovante (J.E.I.)*”; articolo del 20 giugno 2014 (<http://goo.gl/ws2CwS>); Ministère de l’éducation national, de l’enseignement supérieur et de la Recherche.

<sup>144</sup>Articolo 44 sexies A; comma II; CGI.

Infine, sempre nell'ottica di favorire l'innovazione, il ministero dell'educazione nazionale, dell'insegnamento superiore e della ricerca, propone misure volte ad incentivare la creazione di imprese innovative che spaziano da azioni di sensibilizzazione ad un quadro giuridico atto a facilitare l'integrazione dei giovani nel mondo dell'impresa ed a sviluppare sinergie fra la ricerca privata e la ricerca pubblica<sup>145</sup>.

#### **4. Il rapporto di lavoro nella Jeune Entreprise Innovante.**

L'impresa innovativa, in quanto tale, concentra gli investimenti in spese di ricerca e sviluppo ed ha bisogno, naturalmente, di un personale altamente qualificato che, com'è noto, presenta dei costi che per una giovane PMI possono risultare di difficile sostenimento. La Francia non si è fatta trovare impreparata a questa evenienza, sempre nell'ottica del sostegno alle giovani imprese innovative e ha predisposto degli esoneri per i carichi sociali dei datori di lavoro. Le PMI francesi potranno approfittare di queste agevolazioni fino al 31 dicembre 2016<sup>146</sup>.

Secondo quanto si legge sul sito del Ministero dell'educazione nazionale, dell'insegnamento superiore e della ricerca<sup>147</sup>, l'impresa qualificata come JEI è esonerata dal contributo sociale del datore di lavoro da versare ai ricercatori, ai tecnici, ai gestori di progetti, ai giuristi incaricati della protezione industriale e degli accordi di tecnologia legati a progetti e al personale incaricato dei test pre-concorrenziali afferenti a lavori di ricerca e sviluppo o di innovazione.

---

<sup>145</sup>JEI - jeune entreprise innovante: “*Une aide à la R&D des jeunes entreprises*”; Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche; (<http://goo.gl/QWV11c> - “Rubrique innovation”).

<sup>146</sup>Le coin des entrepreneurs - Création, Reprise, Gestion et Transmission d'entreprise; “*L'exonération de charge sociales pour les jeunes entreprises innovantes*”; Rédigé le 4 août 2014 - Publié dans: JEI; P. Facon - Webmaster du coin des entrepreneurs; (<http://goo.gl/1pn0LA>).

<sup>147</sup>Enseignement supérieur et recherche: “*La jeune entreprise innovante (J.E.I.)*”; articolo del 20 giugno 2014 (<http://goo.gl/JBH1Op>); Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la Recherche.

Per meglio comprendere l'esonero in questione è necessario specificare le tipologie di dipendenti per i quali lo stesso è previsto, si tratta di<sup>148</sup>:

- ricercatori, tali sono gli scienziati o gli ingegneri che lavorano al concepimento o alla creazione di di conoscenze, di prodotti, di processi, di metodi o di sistemi innovativi;
- tecnici, ovvero il personale che lavora in collaborazione con i ricercatori per assicurare il sostegno tecnico indispensabile;
- gestori di progetti di ricerca e sviluppo, che sono coloro che hanno in carica l'organizzazione, il coordinamento e la pianificazione del progetto dal punto di vista amministrativo, finanziario e tecnologico;
- giuristi incaricati della protezione industriale e degli accordi tecnologici legati al progetto di ricerca e sviluppo che deve essere posto in essere;
- personale incaricato dei test pre-concorrenziali.

Gli esoneri sono ugualmente previsti anche per i salari corrisposti ad alcuni mandatarî sociali nell'ambito del regime generale di previdenza sociale, e precisamente<sup>149</sup>:

- i gestori di minoranza delle società a responsabilità limitata e della società di esercizio liberale a responsabilità limitata;
- i presidenti o i direttori generali delle società anonime;
- i presidenti e i dirigenti delle società per azioni semplificate.

Questi soggetti sono assimilati ai dipendenti delle JEI e pertanto beneficiano degli stessi vantaggi. La condizione non è esente da limitazioni, è infatti necessario che gli stessi partecipino principalmente a progetti di ricerca e sviluppo e/o a operazioni di progettazione di prototipi, di installazioni pilota oppure di nuovi prodotti<sup>150</sup>.

---

<sup>148</sup>France Italie, magazine économique et financier; n°493-06/08; novembre/dicembre; Entreprises - "Jeune Entreprise Innovante: un statut attractif peu connu des investisseurs étrangers" (<http://goo.gl/JRJ31> - [redaction@france-italie.net](mailto:redaction@france-italie.net) ). Rivista bimestrale edita dalla Camera di Commercio Italiana per la Francia; Direttore della pubblicazione: A. Reitelli.

<sup>149</sup>Enseignement supérieur et recherche: "La jeune entreprise innovante (J.E.I.)"; articolo del 20 giugno 2014 (<http://goo.gl/fDSKtE>); Ministère de l'éducation national, de l'enseignement supérieur et de la Recherche.

<sup>150</sup>Le coin des entrepreneurs - Création, Reprise, Gestion et Transmission d'entreprise; "L'exonération de charge sociales pour les jeunes entreprises innovantes"; Rédigé le 4 août 2014 - Publié dans: JEI; Pierre Facon - Webmaster du coin des entrepreneurs; (<http://goo.gl/gjTNNH8>).

L'agevolazione non è totale, l'esonero concerne i costi per l'assicurazione malattia, per la maternità, l'invalidità o il decesso, la vecchiaia, gli incidenti sul lavoro e le malattie professionali; sono esclusi i contributi aggiuntivi a carico del datore di lavoro e le pensioni integrative, tenuto conto di rischi eccezionali di incidenti sul lavoro o di malattie professionali<sup>151</sup>.

Gli esoneri di cui si è appena discusso, come è ovvio pensare, non possono essere senza alcuna regolamentazione, per tale motivo sono assoggettati a due tipi di limitazioni quantitative<sup>152</sup>: il massimo esonerabile è pari a tre volte il massimale previsto per la sicurezza sociale; il salario massimo percepibile da questa tipologia di lavoratori non può eccedere un ammontare pari a 4,5 volte il salario minimo di crescita (SMIC<sup>153</sup> - *salaire minimum de croissance*)<sup>154</sup>. Le remunerazioni si intendono a lordo delle imposte<sup>155</sup>.

Tali limiti quantitativi, insieme ad una progressiva diminuzione dell'alleggerimento fiscale man mano che le imprese si avvicinano al limite di tempo stabilito per beneficiare del regime JEI<sup>156</sup>, sono stati inseriti nell'ordinamento francese

---

<sup>151</sup>France Italie, magazine économique et financier; n°493-06/08; novembre/dicembre; Entreprises - "Jeune Entreprise Innovante: un statut attractif peu connu des investisseurs étrangers" (<http://goo.gl/JRJ3lf> - [redaction@france-italie.net](mailto:redaction@france-italie.net)). Rivista bimestrale edita dalla Camera di Commercio Italiana per la Francia; Direttore della pubblicazione: Alessandro Reitelli.

<sup>152</sup>Enseignement supérieur et recherche: "La jeune entreprise innovante (J.E.I.)"; articolo del 20 giugno 2014 (<http://goo.gl/fDSKtE>); Ministère de l'éducation national, de l'enseignement supérieur et de la Recherche.

<sup>153</sup>Lo SMIC (*salaire minimum de croissance*) è la retribuzione oraria minima al di sotto della quale è vietato fissare il salario dei dipendenti, qualunque sia la tipologia di remunerazione prevista dal contratto di assunzione del lavoratore. L'ammontare dello SMIC è fissato a 9,71 euro (oppure a 1.457, 52 € mensili calcolando la durata legale delle 35 ore lavorative), da intendersi al lordo delle imposte, ed è volto ad assicurare al lavoratore un potere d'acquisto e la partecipazione allo sviluppo economico della nazione. Ministère du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue Social; "Le SMIC"; Ult. aggiornamento del 30 dicembre 2014 (<http://goo.gl/mos0Xt>).

<sup>154</sup>Ministère du Redressement Productif - "Evaluation du dispositif JEP"; S. Hallépée, A. Houlou Garcia; DGCIS (*Direction générale de la compétitivité de l'industrie et des services*); data di rilascio: settembre 2012; direzione della pubblicazione: L. Rousseau; capo redazione: F. Magnien; coordinazione: N. Palous, M. Beaugrand, H. Allias-Denis; édition: G. Panneter.

<sup>155</sup>Le coin des entrepreneurs - Création, Reprise, Gestion et Transmission d'entreprise; "L'exonération de charge sociales pour les jeunes entreprises innovantes"; Rédigé le 4 août 2014 - Publié dans: JEI; P. Facon - Webmaster du coin des entrepreneurs; (<http://goo.gl/gjTNH8>).

<sup>156</sup>Gli esoneri partono dal 100% dei costi del datore di lavoro per i primi quattro anni, per passare al 75 % al quinto anno, al 50% per il sesto, al 30% per il settimo anno e al 10% per l'ultimo, l'ottavo, trascorso il quel l'impresa non è più qualificabile come JEI.

con la finanziaria del 2011, che ha portato una regressione dei benefici a cui le Jeune Entreprise Innovante hanno diritto; ciò detto, la legge finanziaria ha avuto bisogno di una riforma per limitare gli effetti che la stessa aveva sulle imprese costituite prima del 2011. Interviene la legge finanziaria rettificativa del 2011 che propone, per le imprese costituite prima del gennaio 2011: un regime transitorio per cui il limite massimo esonerabile passa da tre a cinque volte il massimale fissato per la sicurezza sociale; si modificano le percentuali esonerabili per il quinto, sesto, settimo e ottavo anno<sup>157</sup>; il regime in questione viene previsto per una durata di due anni anziché di cinque<sup>158</sup>.

Gli esoneri in esame non sono cumulabili con altri esoneri dei costi del datore di lavoro, né con gli aiuti dello Stato all'impiego<sup>159</sup>.

## 5. La Jeune Entreprise Universitaire.

Secondo quanto traspare dalle iniziative francesi volte a inculcare agli studenti l'idea di impresa, stante la grande risorsa di ricchezza, e dunque di impiego, che la stessa rappresenta, l'imprenditorialità è una forma mentis. Nel discorso “*Entrepreneuriat étudiant: un plan d'action ambitieux*” del 2013<sup>160</sup>, è evidenziato un deficit di cultura imprenditoriale dovuto, si legge, anche al metodo pedagogico francese che privilegia la formazione individuale a scapito di quella collettiva e della ricerca.

---

<sup>157</sup>Dal 75% per le imprese costituite dopo il primo gennaio 2011 si passa al 80% per quelle costituite prima del 2011 relativamente al quinto anno di attività, per il sesto anno si passa dal 50% al 70%, per il settimo e l'ottavo anno le percentuali esonerabili sono, rispettivamente, del 60 e del 70% in luogo del 30 e 10 % previsto per le imprese costituite a partire da gennaio 2011.

<sup>158</sup>Ministère du Redressement Productif - “*Evaluation du dispositif JEP*”; S. Hallépée, A. Houlou Garcia; DGCIS (*Direction générale de la compétitivité de l'industrie et des services*); data di rilascio: settembre 2012; direzione della pubblicazione: L. Rousseau; capo redazione: F. Magnien; coordinazione: N. Palous, M. Beaugrand, H. Allias-Denis; édition: G. Panneter.

<sup>159</sup>Enseignement supérieur et recherche: “*La jeune entreprise innovante (J.E.I.)*”; articolo del 20 giugno 2014 (<http://goo.gl/W2niFH>); Ministère de l'Éducation national, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.

<sup>160</sup>Enseignement supérieur et recherche: “*Entrepreneuriat étudiant : un plan d'action ambitieux*”; Discours - 22.10.2013; G. Fioraso (<http://goo.gl/Dr03nU>); Ministère de l'Éducation national, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.

Giocoforza, spetta agli istituti di insegnamento superiore intervenire per sviluppare lo spirito imprenditoriale fra i giovani già da studenti.

La Francia, dunque, crea lo statuto dello studente-imprenditore (*étudiant-entrepreneur*), mettendo a punto un piano globale e ambientale che prevede la formazione, il riconoscimento e il supporto all'idea imprenditoriale dello studente e del giovane laureato, garantendo, da un lato, un quadro di protezione e incentivazione agli investimenti, e dall'altro un sostegno finanziario ai migliori progetti che gli stessi studenti mettono a punto<sup>161</sup>.

Non tutte le imprese possono essere qualificate come Jeune Entreprise Universitaire. Come abbiamo visto già per le JEI, anche per questa tipologia di impresa sono previsti dei requisiti:

- appartenere per almeno il dieci per cento a studenti o laureati da non meno di cinque anni oppure a ricercatori;
- avere come attività principale la valorizzazione della ricerca.

Dovrà essere conclusa anche una convenzione fra l'impresa e l'istituto di insegnamento superiore<sup>162</sup>.

### **5.1. La formazione dello studente-imprenditore: i PEPITE.**

Gli studenti che vogliono intraprendere l'attività di impresa devono essere sostenuti e formati affinché il loro progetto si concretizzi, di ciò si occupano i PEPITE (*pôles étudiants pour l'innovation, le transfert et l'entrepreneuriat*)<sup>163</sup>.

---

<sup>161</sup> Enseignement supérieur et recherche: “*Entrepreneuriat étudiant : un plan d'action ambitieux*”; Discours - 22.10.2013; G. Fioraso (<http://goo.gl/Dr03nU>); Ministère de l'Éducation national, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.

<sup>162</sup> “*Jeune entreprise innovante ou universitaire (JEI - JEU)*”; [Service-Public.fr](http://www.service-public.fr) - *Le site officiel de l'administration française*; del 24-07-2015 - *direction de l'information légale et administrative (Premier ministre) et Ministère en charge de l'économie* (<http://goo.gl/Y5BCJs>); Ministère de l'Éducation national, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.

<sup>163</sup> Enseignement supérieur et recherche: “*PEPITE : pôles étudiants pour l'innovation, le transfert et l'entrepreneuriat*”; Articolo del 26-06-2014 (<http://goo.gl/kKyFxd>); Ministère de l'Éducation national, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.

I poli, ventinove in tutto, sono descritti dal Ministero dell’Educazione nazionale, dell’Insegnamento superiore e della Ricerca<sup>164</sup> come degli ecosistemi socio-economici, in cui sono riuniti istituti di insegnamento superiore (come Università, scuole commerciali o di ingegneria), operatori economici e reti associative, che, lavorando in rete, si ispirano l’uno all’altro e permettono alle idee valide di diffondersi.

All’interno dei PEPITE, gli studenti sono accompagnati da insegnanti e da referenti PEPITE esterni; il sistema di formazione è basato sul principio del cd. “*learning by doing*”, sono organizzati “week-end start-up”, sono creati dei progetti fittizi in team minori e così via.

I PEPITE garantiscono, inoltre, l’accesso a risorse digitali e un coaching personalizzato con insegnanti e coachs esterni che fanno parte della rete PEPITE.

I migliori progetti fra quelli che entrano nei PEPITE possono presentarsi al concorso di aiuti alla creazione d’imprese e tecnologie innovative per vincere dieci mila euro e l’accompagnamento dei progetti<sup>165</sup>.

Gli studenti che lavorano ad un progetto in un PEPITE possono richiedere anche il riconoscimento dello statuto dello studente-imprenditore al PEPITE in cui si sta svolgendo la loro formazione<sup>166</sup>. Prima che ciò avvenga, il PEPITE apre un fascicolo del candidato. Successivamente, a seconda del progetto e del profilo dello studente candidato, un comitato di impegno istituito presso il PEPITE decide se è necessaria l’iscrizione ad un corso di specializzazione dello studente-imprenditore (il D2E)<sup>167</sup>

Benché il nome suggerisca diversamente, lo statuto in questione non è destinato soltanto agli studenti, ma anche ai giovani laureati i quali vogliono concretizzare, in

---

<sup>164</sup> Enseignement supérieur et recherche: “*PEPITE : pôles étudiants pour l’innovation, le transfert et l’entrepreneuriat*”; Articolo del 26-06-2014 (<http://goo.gl/kKyFxd>); Ministère de l’Éducation national, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.

<sup>165</sup> Enseignement supérieur et recherche: “*PEPITE : pôles étudiants pour l’innovation, le transfert et l’entrepreneuriat*”; Articolo del 26-06-2014 (<http://goo.gl/kKyFxd>); Ministère de l’Éducation national, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.

<sup>166</sup> Enseignement supérieur et recherche: “*L’entrepreneuriat étudiant*”; Brochure del 3-02-2015 (<http://goo.gl/LsLt4S>); Ministère de l’Éducation national, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.

<sup>167</sup> Enseignement supérieur et recherche: “*PEPITE : pôles étudiants pour l’innovation, le transfert et l’entrepreneuriat*”; Articolo del 26-06-2014 (<http://goo.gl/kKyFxd>); Ministère de l’Éducation national, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.

qualche modo, i loro studi<sup>168</sup>. In questo caso, però, l'iscrizione al corso D2E (corso di specializzazione per lo studente-imprenditore) è obbligatoria, potendo così beneficiare dello statuto connesso a questa qualifica e dei benefici che vi sono legati<sup>169</sup>.

## **5.2. Le agevolazioni applicabili alla JEU.**

Parlando delle Jeune Entreprise Innovante si è detto dei vantaggi, sia fiscali sia sociali, che sono accordati all'impresa così qualificabile. Anche le imprese degli studenti non sono da meno, naturalmente solo quando queste sono qualificabili come JEU.

Alla stregua di quanto previsto per le JEI, le Jeune Entreprise Universitaire hanno diritto all'esonero dall'imposta sul reddito e dall'imposta sulle società<sup>170</sup>, l'impresa è esonerata anche dal contributo economico territoriale e dalla tassa fondiaria per gli ultimi sette anni. Gli esoneri di cui si è appena detto sono cumulabili con il credito di imposta e ricerca (CIR)<sup>171</sup>.

### **5.2.1. Segue. Le agevolazione per carichi sociali.**

Come è facile immaginare, le JEU, essendo delle imprese a tutti gli effetti, hanno dei costi inerenti il personale assunto alle proprie dipendenze. Gli imprenditori di una impresa qualificabile come JEI su questa tipologia di costi hanno notevoli vantaggi,

---

<sup>168</sup>Enseignement supérieur et recherche: “*L’entrepreneuriat étudiant*”; Brochure del 3-02-2015 (<http://goo.gl/LsLt4S>); Ministère de l’Éducation national, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.

<sup>169</sup>Enseignement supérieur et recherche: “*PEPITE : pôles étudiants pour l’innovation, le transfert et l’entrepreneuriat*”; Articolo del 26-06-2014 (<http://goo.gl/kKyFxd>); Ministère de l’Éducation national, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.

<sup>170</sup>La percentuale esonerabile è pari al cento per cento per il primo esercizio, al 50% per l’esercizio successivo.

<sup>171</sup> “*Jeune entreprise innovante ou universitaire (JEI - JEU)*”; [Service-Public.fr](http://www.service-public.fr) - *Le site officiel de l’administration française*; del 24-07-2015 - *direction de l’information légale et administrative (Premier ministre) et Ministère en charge de l’économie* (<http://goo.gl/OGHa6t>); Ministère de l’Éducation national, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.

vantaggi che non hanno motivo di non essere accordati anche alla Jeune Entreprise Universitaire.

In quest'ottica, sono esonerati i costi sociali del datore di lavoro inerenti alle remunerazioni di ingegneri-ricercatori, tecnici, gestori di progetti di ricerca, giuristi incaricati della protezione industriale e degli accordi tecnici legati ai progetti e del personale incaricato dei test pre-concorrenziali. Come nel caso delle JEI, l'esonero è esteso anche alle remunerazioni di alcuni mandatarî sociali che partecipano principalmente a progetti di ricerca e sviluppo dell'impresa<sup>172</sup>.

I vantaggi accordati alle Jeune Entreprise Universitaire sono assoggettati alle stesse limitazioni quantitative<sup>173</sup>, sia globali che annuali, previste nel caso delle JEI<sup>174</sup>.

## **6. Le ragioni della crisi della Jeune Entreprise Innovante.**

La Francia, come si è rilevato nel Patto Nazionale<sup>175</sup>, necessita di una forte spinta verso l'innovazione; tale spinta, cominciata con il CIR (*Crédit d'impôt Recherche*<sup>176</sup>) e con i poli di competitività, continua con la JEI (il cui statuto, creato nel 2004, è stato ampiamente discusso nei precedenti paragrafi) e tutti questi elementi

---

<sup>172</sup>“Jeune entreprise innovante ou universitaire (JEI - JEU)”; [Service-Public.fr](http://www.service-public.fr) - *Le site officiel de l'administration française*; del 24-07-2015 - *direction de l'information légale et administrative (Premier ministre) et Ministère en charge de l'économie* (<http://goo.gl/OGHa6t>); Ministère de l'Éducation national, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.

<sup>173</sup>Vedi capitolo 2, par. 4 della presente disamina “*Il rapporto di lavoro nella Jeune Entreprise Innovante*”.

<sup>174</sup>“Jeune entreprise innovante ou universitaire (JEI - JEU)”; [Service-Public.fr](http://www.service-public.fr) - *Le site officiel de l'administration française*; del 24-07-2015 - *direction de l'information légale et administrative (Premier ministre) et Ministère en charge de l'économie* (<http://goo.gl/OGHa6t>); Ministère de l'Éducation national, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.

<sup>175</sup>“*Pacte national pour la croissance, la compétitivité et l'emploi*”, 6 gennaio 2012.

<sup>176</sup>Il CIR è una misura di sostegno all'attività di ricerca e sviluppo delle imprese assoggetta all'imposta sulle società o all'imposta sul reddito, senza vincoli di settore o di attività.  
“*Crédit d'impôt recherche (CIR)*”; [Service-Public.fr](http://www.service-public.fr) - *Le site officiel de l'administration française*; del 05-01-2015 - *Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)*; (<http://goo.gl/TNH5lt>)

insieme hanno permesso di sostenere le società esistenti e le start-up tecnologiche nelle spese per l'attività di ricerca e sviluppo necessaria ad innovare<sup>177</sup>.

Prendendo spunto da una ricerca dell'Université de Lorraine<sup>178</sup> si possono mettere in evidenza i fattori di successo e di fallimento delle Jeunes Entreprises Innovantes, *in primis* le difficoltà di finanziamento privato e l'inefficienza del sostegno pubblico. Confrontando la situazione francese con quella americana, in effetti, si nota come i *cd. venture capitalist* francesi siano restii all'investimento in questo genere di imprese che per l'alto grado di innovazione risultano sicuramente più instabili delle imprese tradizionali, cosa che in America non accade essendo il capitale di rischio la linfa vitale delle start-up innovative. L'importanza del capitale di rischio può comprendersi qualora lo si confronta con i finanziamenti bancari, avendo il primo influenza sulla buona riuscita del progetto di impresa poiché gli investitori, ingerendosi nelle attività gestoria, direzionano gli investimenti e l'orientamento dell'impresa stessa.

Dall'altro lato, ad aggravare ancora di più le difficoltà di crescita delle JEI, gli aiuti pubblici potrebbero avere effetti distorsivi sul mercato mantenendo in vita imprese che altrimenti sarebbero già state espulse perché non sufficientemente competitive e meritevoli. I potenziali effetti distorsivi risultano poi amplificati dalla riduzione degli stessi aiuti che finisce per mettere in pericolo quelle imprese più fragili ma che al contempo risultano essere anche le più innovative.

Accanto a questi fattori che possono considerarsi come esterni all'attività di impresa, è necessario rilevare l'esistenza di un altro fattore di pericolo caratterizzante la JEI: l'attività di Ricerca e Sviluppo.

Come è già stato rilevato nella disamina<sup>179</sup>, l'attività di ricerca e sviluppo è una delle condizioni necessarie affinché l'impresa possa essere qualificata come JEI, ed è definita dall'OCDE (*Organisation de coopération et de développement économiques*) come l'inserimento di un prodotto, un servizio, un processo, nuovo o sensibilmente

---

<sup>177</sup>Université de Lorraine: “*Les facteurs de succès ou d'échec des jeune entreprises innovantes françaises, selon leurs modes de financement et de gouvernance*”; 3 aprile 2012.

<sup>178</sup>Université de Lorraine: “*Les facteurs de succès ou d'échec des jeune entreprises innovantes françaises, selon leurs modes de financement et de gouvernance*”; 3 aprile 2012.

<sup>179</sup>Capitolo 2; paragrafo 2.1.1. *Le condizioni per la qualificazione di Jeune Entreprise Innovante.*

migliorato, di un nuovo metodo di commercializzazione o di un nuovo metodo organizzativo nell'attività di impresa<sup>180</sup> e interessa, per la maggiore, i settori dell'informazione e della comunicazione e il settore dell'attività scientifica<sup>181</sup>. Ricerca e sviluppo hanno quattro fasi:

1. ricerca-sviluppo;
2. introduzione (comprende la pre-commercializzazione, industrializzazione e l'immissione nel mercato);
3. crescita;
4. maturazione (fino alla saturazione e quindi al declino).

La prime due fasi (ricerca-sviluppo e introduzione) sono considerate cruciali per la buona riuscita dell'attività programmata.

La centralità dell'attività di ricerca e sviluppo è la causa dell'influenza che la stessa ha sul successo (o sul fallimento) della Jeune Entreprise Innovante. Si è detto dell'alta rischiosità dell'attività in esame, si deve però considerare la possibilità di valutare preventivamente la stessa tenendo conto della capacità di generare benefici e delle caratteristiche operative della stessa; devono poi considerarsi aspetti non prettamente economici, fra i quali si rinvergono il potenziale umano, lo sviluppo del mercato e la rete di distribuzione<sup>182</sup>.

## **7. L'incubatore della Jeune Entreprise Innovante.**

La Jeune Entreprise Innovante è una start-up che opera nel settore dell'innovazione; più volte è stata sottolineata la sua fragilità e le sue difficoltà a concretizzarsi e a competere effettivamente sul mercato. Ciò detto è evidente, a tal proposito, il ruolo predominante del sostegno ai progetti di impresa; in tal modo va ad

---

<sup>180</sup>Vedi Capitolo 2; paragrafo 1 *Perché la Jeune Entreprise Innovante*.

<sup>181</sup>Université de Lorraine: “*Les facteurs de succès ou d'échec des jeune entreprises innovantes françaises, selon leurs modes de financement et de gouvernance*”; 3 aprile 2012.

<sup>182</sup>Université de Lorraine: “*Les facteurs de succès ou d'échec des jeune entreprises innovantes françaises, selon leurs modes de financement et de gouvernance*”; 3 aprile 2012.

assumere il ruolo di uno dei fattori che condizionano la riuscita o il fallimento del progetto stesso. Questa rilevanza si coglie più facilmente in Paesi, come la Francia, connotati da una densa imprenditorialità<sup>183</sup>.

Come spiega il testo del commissariato generale “*Les jeunes entreprises innovantes - une priorité pour la croissance*” pubblicato a marzo del 2003<sup>184</sup>, il sostegno si sviluppa in diverse fasi:

1. Prima accoglienza: consiste nel fornire agli ideatori del progetto le informazioni base circa le forme giuridiche della società, il sistema sociale e fiscale, gli aiuti e i finanziamenti;
2. Creazione del fascicolo: in questa seconda fase si esamina la fattibilità del progetto e si crea un piano di finanziamento;
3. Preparazione di un progetto di creazione;
4. Sostegno dopo la creazione: per uno, due o tre anni successivi alla creazione del progetto, agli ideatori può essere assicurato un sostegno amministrativo o legale, o semplicemente una consulenza qualora dovesse esserci qualche tipo di problema.

Le strutture che forniscono sostegno ai giovani che vogliono creare un’impresa innovative sono molteplici, fra queste rinveniamo gli incubatori.

Si deve tenere presente che l’incubazione è la fase di sostegno iniziale, quando ancora il progetto non è stato effettivamente concretizzato, ed è a questo che l’incubatore è preposto: alla concretizzazione del progetto di impresa mediante mezzi umani, materiali e finanziari<sup>185</sup>. Vi sono diversi tipi di incubatore:

1. l’incubatore privato, nel cui ambito la ricerca e il sostegno al progetto sono volti al raggiungimento di un’alta intensità di capitale e di commercio;
2. l’incubatore aziendale, può essere sia privato che pubblico e ha l’intento di rivitalizzare l’attività all’interno della stessa impresa.

---

<sup>183</sup>Commissariat General du plan: “*Les jeunes entreprises innovantes - une priorité pour la croissance*”; President: *J. Jacquin*, Rapporteurs *C. Gavini, J. Guellec, S. Haas*; Marzo 2003.

<sup>184</sup>Commissariat General du plan: “*Les jeunes entreprises innovantes - une priorité pour la croissance*”; President: *J. Jacquin*, Rapporteurs *C. Gavini, J. Guellec, S. Haas*; Marzo 2003.

<sup>185</sup>Commissariat General du plan: “*Les jeunes entreprises innovantes - une priorité pour la croissance*”; President: *J. Jacquin*, Rapporteurs *C. Gavini, J. Guellec, S. Haas*; Marzo 2003.

3. l'incubatore territoriale, attraverso il quale le autorità locali e le camere di commercio mirano a sviluppare le attività economiche nei territori di riferimento.
4. l'incubatore universitario, che vede i progetti innovativi sostenuti e accompagnati da grandi scuole e università.

L'incubatore, di qualunque tipologia esso sia, fornisce, in definitiva, il supporto necessario per la formazione e per la ricerca dei finanziamenti. In generale, gli incubatori possono essere definiti come dei luoghi di accoglienza e di sostegno per i giovani che vogliono affacciarsi al mondo dell'impresa, si offrono di mettere a disposizione le competenze e gli strumenti per far sì che le idee si concretizzino in un'impresa ben strutturata e competitiva<sup>186</sup>.

Le proposte che può offrire l'incubatore per raggiungere questi fini sono molteplici e vanno da coach personalizzati, che tengano conto delle specificità del progetto e delle problematiche relative alla costituzione di un'impresa, alla formazione da parte di esperti esterni, passando, ad esempio, per i finanziamenti per le consulenze esterne concernenti la fattibilità economica e giuridica del progetto o per l'assistenza alla raccolta fondi<sup>187</sup>.

### **7.1.L'aiuto pubblico e privato: le ragioni della predominanza degli incubatori pubblici.**

Nel corso della trattazione è stata illustrata, fra gli altri fattori di fallimento della Jeune Entreprise Innovante, la difficoltà ad ottenere finanziamenti privati<sup>188</sup>; in realtà sono gli aiuti privati in generale ad essere scarsi e questo accentua l'importanza del ruolo pubblico per lo sviluppo e il successo delle nuove imprese innovative in Francia.

---

<sup>186</sup>Enseignement supérieur et recherche: “*Les incubateurs d'entreprises innovantes liés à la recherche publique*”; Articolo del 3.02.2015; Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la recherche; (<http://goo.gl/f4sf01>).

<sup>187</sup>Commissariat General du plan: “*Les jeunes entreprises innovantes - une priorité pour la croissance*”; President: *J. Jacquin*, Rapporteurs *C. Gavini, J. Guellec, S. Haas*; Marzo 2003.

<sup>188</sup>Capitolo II; Par. 6 “*Le ragioni della crisi della Jeune Entreprise Innovante*”.

Il deterrente degli aiuti privati sta nel loro dispersivo coinvolgimento nello sviluppo delle idee innovative dei diversi proponenti; si contendono il campo diversi soggetti (ad esempio: grandi gruppi, business angel, compagnie di consulenza...) e questa varietà rende difficile il coordinamento degli interventi rendendoli inefficienti e disomogenei. Questo scarica il maggior carico della concretizzazione delle idee innovative addosso agli enti pubblici<sup>189</sup>.

Il Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la recherche, nel quadro della Legge del 1999 per l'innovazione e la ricerca, ha istituito gli incubatori di JEI, situandoli principalmente presso istituti di insegnamento superiore e organismi di ricerca, con l'obiettivo di favorire la creazione di imprese innovative, che sono il risultato della ricerca pubblica o che comunque sono ad essa legati, gli incubatori pubblici si occupano di accogliere progetti nati, principalmente dalla ricerca pubblica (o ad essa legati) e sono situati all'interno (o nei pressi) di siti scientifici, al fine di mantenere relazioni chiuse con i laboratori<sup>190</sup>.

In capo agli incubatori di Jeunes Entreprises Innovantes legati alla ricerca pubblica, in definitiva, grava il peso della concretizzazione di questi nuovi progetti per rendere la Francia un Paese competitivo e innovativo.

---

<sup>189</sup>Commissariat General du plan: *“Les jeunes entreprises innovantes - une priorité pour la croissance”*; President: J. Jacquin, Rapporteurs C. Gavini, J. Guellec, S. Haas; Marzo 2003.

<sup>190</sup>Enseignement supérieur et recherche: *“Les incubateurs d'entreprises innovantes liés à la recherche publique”*; Articolo del 3.02.2015; Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la recherche; (<http://goo.gl/f4sf01>).

### CAPITOLO III

#### **CONCLUSIONI. LE INCENTIVAZIONI AI GIOVANI IMPRENDITORI NELL'AMBITO DELLE NUOVE SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA IN ITALIA E IN FRANCIA.**

##### **1. La società a responsabilità limitata ordinaria con capitale inferiore a dieci mila euro.**

La società a responsabilità limitata è disciplinata dal capo VII del libro V del Codice Civile, può essere costituita con contratto o atto unilaterale e l'atto costitutivo, redatto per atto pubblico, deve contenere quanto indicato al comma secondo dell'articolo 2463 del Codice Civile.

La S.r.l. ordinaria è una società di capitali introdotta per la prima volta nel 1942 e successivamente modificata nel 2003<sup>191</sup>, dotata di personalità giuridica, è stata concepita allo scopo di permettere a coloro che non dispongono di ingenti capitali di costituire una società con un patrimonio del tutto separato da quello personale, in modo da circoscrivere il rischio connaturato allo svolgimento dell'attività di impresa a quanto conferito<sup>192</sup>.

Fino ad oggi abbiamo assistito ad un notevole ampliamento delle tipologie di società a responsabilità limitata, ma le novità sono state inserite nel nostro ordinamento con provvedimenti legislativi caratterizzati dall'urgenza che hanno comportato notevoli difficoltà di coordinamento, specialmente fra la S.r.l. semplificata e quella a capitale ridotto, tanto che quest'ultima è stata soppressa con il Decreto Legge, n. 76 del 2013.

Brevemente, le società a responsabilità limitata ora esistenti sono:

- A. La società a responsabilità limitata ordinaria (anche con capitale inferiore a dieci mila euro);

---

<sup>191</sup>Il Libro V, Capo VII "*Della società a responsabilità limitata*" è stato sostituito dall'articolo 3 del D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6, rettificato e corretto con avviso pubblicato in G.U. *serie gen.* - n.153 del 4 luglio 2003 e rettificato nuovamente con avviso pubblicato in G.U. *Serie gen.* - n.165 del 18 luglio 2003, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

<sup>192</sup>Diritto24: "*SRL: cenni sulle diverse opzioni esistenti*"; G. Opromolla, Avvocato; 20 dicembre 2013 (<http://goo.gl/fVXKhl>).

## B. La società a responsabilità limitata semplificata.

Accanto a queste si esamina anche l'ormai abrogata società a responsabilità limitata a capitale ridotto per il suo ruolo a seguito dell'introduzione della S.r.l. semplificata.

In merito al capitale sociale della S.r.l. ordinaria è importante rilevare una recente modifica intervenuta nel testo dell'articolo 2463 del codice civile ad opera del Decreto Legge 28 giugno 2013, n. 76<sup>193</sup>. Tale modifica interessa l'ammontare minimo del capitale sociale che ora può essere anche inferiore a dieci mila euro, e fino ad un minimo di un euro, a patto che, in tal caso, i conferimenti siano effettuati in denaro e per intero dalle persone cui è affidata l'amministrazione della società. Sempre ad opera del Decreto Legge appena citato è stato aggiunto anche un quinto comma nel quale viene precisato che, nel caso in cui si opti per un capitale sociale inferiore a dieci mila euro, dagli utili netti risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato debba essere dedotta una somma pari ad un quinto degli stessi da imputare a riserva legale (ex articolo 2430 c.c.) fino a che la riserva, unitamente al capitale, non raggiunga l'ammontare di dieci mila euro<sup>194</sup>.

L'innovazione in esame ha portato a pensare ad una sorta di reinserimento della società a responsabilità limitata a capitale ridotto nell'ordinamento italiano, complice anche la sua abrogazione-sostituzione ad opera del Decreto Legge, n. 76 del 2013 convertito, con modificazioni, nella Legge, n. 99 del 2013. In realtà così non può dirsi dato che in questo caso - e diversamente da quanto precedentemente dettato per le S.r.l. ormai abrogate - non è previsto che nella denominazione si faccia espressa menzione del termine "capitale ridotto"<sup>195</sup>. In sostanza, parte della dottrina spiega come il legislatore non abbia voluto delineare i tratti di un nuovo tipo di società responsabilità

---

<sup>193</sup> Decreto Legge 28 giugno 2013, n.76 "*Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti*"; in *Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n.150* del 28 giugno 2013; convertito, con modificazioni, nella Legge 9 agosto 2013, n.99 "*Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti*"; in questa stessa *Gazzetta Ufficiale*.

<sup>194</sup> Articolo 2463 del codice civile, commi IV e V.

<sup>195</sup>A. Busani in: "*La nuova società a responsabilità semplificata e la nuova S.R.L. con capitale inferiore a 10mila euro*"; in *Sistema LEGGI D'ITALIA*; Fonte: Società, 2013, 10, 1068.

limitata (oltre a quella a capitale normale e a quella semplificata) bensì, conferire maggiore importanza alle idee e all'organizzazione, piuttosto che al capitale, per lo svolgimento dell'attività di impresa, rilevanza che è testimoniata anche dalla riduzione per le S.p.a. del capitale sociale minimo da centoventi mila a cinquanta mila euro<sup>196</sup>.

I costi di costituzione sono comunque pari a quelli di una S.r.l. ordinaria<sup>197</sup>.

### **1.1.La società a responsabilità limitata a capitale ridotto.**

La società a responsabilità limitata a capitale ridotto, anch'essa introdotta nell'ordinamento italiano con il Decreto Legge, n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella Legge, n.134 del 2012<sup>198</sup>, è stata successivamente soppressa con il Decreto Legge, n. 76 del 2013<sup>199</sup>.

L'articolo 44 del Decreto Legge del 2012 (coordinato con la legge di conversione), prevedeva la possibilità di costituire una società a responsabilità limitata a capitale ridotto (anche) per i soggetti che alla data di costituzione avessero compiuto i trentacinque anni di età. Sul punto si rende necessaria una precisazione. Se l'intento ufficiale (che si legge nella Relazione di accompagnamento al Decreto Legge) all'epoca dell'introduzione nel nostro ordinamento della S.r.l. a capitale ridotto era quello di conseguire un avanzamento di sei posti nella classifica internazionale "*Doing Business*",

---

<sup>196</sup>Fondazione Accademia Romana di Ragioneria Giorgio di Giuliomaria; "NOTA OPERATIVA N.4/2015 - OGGETTO: *L'evoluzione normativa della Società a Responsabilità Limitata*"; Redattore: Dott.ssa V. Tancioni; Presidente: Prof. Dott. P. Moretti.

<sup>197</sup>Fondazione Accademia Romana di Ragioneria Giorgio di Giuliomaria; "NOTA OPERATIVA N.4/2015 - OGGETTO: *L'evoluzione normativa della Società a Responsabilità Limitata*"; Redattore: Dott.ssa V. Tancioni; Presidente: Prof. Dott. P. Moretti.

<sup>198</sup>Testo coordinato del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 (in *supplemento ordinario n.129/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.147 del 26 giugno 2012*), coordinato con la legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134 (in questo stesso supplemento ordinario alla pag. 1), recante: "*Misure urgenti per la crescita del Paese*"; Articolo 44. (G.U. Serie Generale n. 187 del 11 agosto 2012 - Suppl. Ordinario n. 171).

<sup>199</sup>Decreto Legge 28 giugno 2013, n.76 "Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione giovanile,della coesione sociale, nonché in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti"; in *Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n.150 del 28 giugno 2013*; convertito, con modificazioni, nella Legge 9 agosto 2013, n.99 "Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti"; in questa stessa *Gazzetta Ufficiale*.

nella quale l'Italia era solo al settantasettesimo posto, l'obiettivo reale che sembrava perseguire il legislatore era quello di creare una naturale evoluzione della S.r.l. semplificata quando quest'ultima diventava inutilizzabile per il superamento del limite di età<sup>200</sup>.

Era fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2463-*bis* del codice civile in materia di S.r.l. semplificate per quanto riguarda il contenuto dell'atto costitutivo (comma secondo dell'articolo 2463-*bis* del codice civile) che doveva essere redatto per atto pubblico, ed era inoltre possibile, per disposizione dello stesso atto costitutivo, affidare l'amministrazione della società a persone fisiche diverse dai soci.

Infine, per quanto non espressamente previsto si applicava, anche in questo caso, la disciplina prevista per la società a responsabilità limitata ordinaria in quanto compatibile.

La soppressione della S.r.l. a capitale ridotto è avvenuta ad opera del Decreto Legge, n. 76 del 2013 che all'articolo 9, commi 14 e 15 espressamente modifica l'articolo 44 del Decreto Legge, n. 83 del 2012 (Legge n.134 del 2012). La modifica in questione, in realtà, si occupa di sostituire le parole “*società a responsabilità limitata a capitale ridotto*” con “*società a responsabilità limitata semplificata*”<sup>201</sup> e di riqualificare le S.r.l. a capitale ridotto già iscritte al Registro imprese in S.r.l. semplificate<sup>202</sup>.

Il motivo di questo passaggio da una tipologia di S.r.l. ad un'altra risiede nelle molteplici analogie fra quella a capitale ridotto e quella semplificata; a partire dal capitale sociale (minimo un euro e inferiore a dieci mila, versamento in denaro presso gli amministratori) e fino ai soci, necessariamente persone fisiche. Differenti rimanevano il limite massimo di età per le società a responsabilità limitata semplificata<sup>203</sup> (poi abolito dall'articolo 9, comma 15 del Decreto Legge n.76 del 2013),

---

<sup>200</sup>M. Smacchi, “*Spunti di riflessione sulla società a responsabilità limitata cd “semplificata”: il modello italiano ed i suoi corrispondenti europei*”, in *Temi Romana - Cronache e Attualità*. (<http://goo.gl/zOkBQ9>).

<sup>201</sup>Articolo 9, comma 14, lett b), Decreto Legge n. 76 del 2013.

<sup>202</sup>Articolo 9, comma 15, Decreto Legge n.76 del 2013.

<sup>203</sup>“*La società a responsabilità limitata semplificata può essere costituita [...] da persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione*”. Il Decreto Legge n.76 del 2012, articolo 9, comma 15 ha successivamente abolito tale limite.

il modello standard di atto costitutivo, obbligatorio per le semplificate, l'esenzione dall'imposta di bollo, dai diritti di segreteria e dall'onorario notarile per i costitutori di quest'ultima categoria di Società a responsabilità limitata ed infine il fatto che nelle S.r.l. a capitale ridotto l'amministrazione potesse essere affidata anche a persone fisiche diverse dai soci, cosa non fattibile nel caso delle semplificate<sup>204</sup>.

Le modifiche apportate con la Legge, n. 99 del 2013 hanno reso marginali le differenze fra la S.r.l. a capitale ridotto e la S.r.l. semplificata, inducendo il legislatore ad espungere le prime dal nostro ordinamento, di modo che non potranno più essere costituite S.r.l. a capitale ridotto<sup>205</sup>, quelle iscritte al Registro delle imprese con questa denominazione sociale saranno qualificate società a responsabilità limitata semplificata<sup>206</sup>.

## **1.2.La società a responsabilità limitata semplificata.**

La società a responsabilità limitata semplificata è disciplinata dall'articolo 2463-*bis* del codice civile<sup>207</sup> e, come scritto nella relazione di accompagnamento al Decreto Legge, n. 1 del 2012 (convertito nella Legge, n. 27 del 2012)<sup>208</sup> e ribadito da autorevole

---

<sup>204</sup>Diritto24: "SRL: cenni sulle diverse opzioni esistenti"; G. Opromolla, Avvocato; 20 dicembre 2013 (<http://goo.gl/fVXKh>).

<sup>205</sup>M. Smacchi, "Spunti di riflessione sulla società a responsabilità limitata cd "semplificata": il modello italiano ed i suoi corrispondenti europei", in *Temì Romana - Cronache e Attualità*. (<http://goo.gl/zOkBQ9>) e Fondazione Accademia Romana di Ragioneria Giorgio di Giuliomaria; "NOTA OPERATIVA N.4/2015 - OGGETTO: L'evoluzione normativa della Società a Responsabilità Limitata"; Redattore: Dott.ssa V. Tancioni; Presidente: Prof. Dott. P. Moretti.

<sup>206</sup>Articolo 9, comma 15, Decreto Legge, n. 76 del 2013, convertito, con modificazioni, nella Legge, n. 99 del 2013. La qualificazione si intende per le società iscritte al Registro delle imprese alla data di entrata in vigore del presente decreto.

<sup>207</sup>Aggiunto dall'articolo 3 del Decreto Legge n.1 del 2012, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 27 del 2012.

<sup>208</sup>Nella Relazione di accompagnamento al Decreto Legge, n. 1 del 24 gennaio del 2012 si legge "La crisi economica colpisce in modo particolare le categorie meno protette. I giovani innanzitutto. Per questo, vengono introdotte misure per favorire l'accesso dei giovani alle attività economiche salvaguardando la qualità della formazione, rimuovendo gli ostacoli per la costituzione di società a responsabilità limitata", e ancora "La disposizione tende a favorire l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro [...] mediante la loro partecipazione a strutture associative prive dei rigorosi limiti previsti fino ad ora per le società di capitali, che di fatto impediscono l'accesso a tale tipo di struttura da parte degli imprenditori più giovani e meno abbienti".

dottrina<sup>209</sup>, è stata inserita con lo scopo di favorire i giovani imprenditori, meno abbienti, potendosi costituire con un capitale sociale di (almeno) un euro e fino a dieci mila euro (9.999, 00 €).

Con la Legge, n. 99 del 2013, di conversione del Decreto Legge, n. 76 del 2013, il legislatore si è occupato di ridisegnare la geometria delle società a responsabilità limitata, *in primis* riformando la S.r.l. semplificata, con l'eliminazione del limite massimo di trentacinque anni di età per la costituzione della stessa e con la possibilità di affidare l'amministrazione della società anche a soggetti estranei alla compagine sociale<sup>210</sup>, e poi occupandosi di eliminare la società a responsabilità limitata a capitale ridotto, oltre che offrire la possibilità di costituire una S.r.l. ordinaria con un capitale sociale inferiore ai dieci mila euro.

Le ragioni di questo intervento legislativo sono, probabilmente<sup>211</sup>, da ricercarsi nell'intento di realizzare un quadro normativo più razionale e coerente, nonché (e riferendosi principalmente all'eliminazione del limite massimo di età) per ampliare la cerchia di soggetti che possono rivolgersi a questa tipologia di S.r.l. per realizzare i loro progetti imprenditoriali e addivenire alla realizzazione di quello che è l'intento dichiarato dal legislatore di favorire la nascita di nuove iniziative imprenditoriali.

---

<sup>209</sup>Vedi ad esempio C. Montagnani: "Prime (e ultime) osservazioni su S.R.L. ordinaria e semplificata quasi senza (ma con) capitale"; in *Rivista del Diritto Commerciale e del Diritto Generale delle Obbligazioni*, N. 4 del 2013; p. 399 (in nota 29 richiama la relazione al Decreto Legge, n. 1 del 2012, in A. Busani "La nuova società", cit. p.1069 nota 4). Vedi anche A. Busani: "La nuova società a responsabilità semplificata e la nuova S.R.L. con capitale inferiore a 10mila euro"; in *Sistema LEGGI D'ITALIA*; Fonte: Società, 2013, 10, 1068. Tutti si riferiscono alla Relazione di accompagnamento al Decreto Legge 24 gennaio 2012, n.1 (convertito nella Legge n. 27 del 24 marzo 2012) recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività".

<sup>210</sup>All'articolo 2463-bis, comma 1, del codice civile, le parole "che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data di costituzione" sono state soppresse dall'articolo 9, comma 13, lett. a) del Decreto Legge, n. 76 del 2013, convertito, con modificazioni, nella Legge, n. 99 del 2013. Al comma 2, n. 6) dello stesso articolo. le parole "i quali devono essere scelti fra i soci" sono state soppresse dall'articolo 9, comma 13, lett. b) del Decreto Legge, n. 76 del 2013, convertito, con modificazioni, nella Legge, n. 99 del 2013.

<sup>211</sup>Così A. Busani in: "La nuova società a responsabilità semplificata e la nuova S.R.L. con capitale inferiore a 10mila euro"; in *Sistema LEGGI D'ITALIA*; Fonte: Società, 2013, 10, 1068.

Naturale conseguenza dell'abolizione del limite massimo di età per la costituzione della S.r.l. semplificata è stata l'abolizione del divieto di cessione delle quote a soci non aventi i requisiti di età previsti al primo comma<sup>212</sup>.

### **1.2.1.La costituzione della società e la questione dell'inderogabilità del modello standard di atto costitutivo.**

Secondo quanto dispone il comma 2 dell'articolo 2463-*bis*, del codice civile, la società a responsabilità limitata semplificata può essere costituita con contratto o atto unilaterale (esclusivamente) da persone fisiche e l'atto costitutivo deve seguire il modello standard tipizzato con decreto del Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Ministero dello Sviluppo Economico<sup>213</sup>, e deve riportare le indicazioni previste allo stesso articolo, sempre al comma secondo. Successivamente il legislatore si occupa di sottolineare l'inderogabilità del suddetto modello standard<sup>214</sup>.

Cercando di dare un valore al termine “*inderogabile*”, si specifica, in primo luogo, che in tal modo il legislatore pone fine al dibattito sorto in dottrina circa la possibilità (ipotizzata anteriormente al Decreto Legge, n. 76 del 2013<sup>215</sup> ed oggi chiaramente negata) di modificare pattiziamente le clausole del modello standard e, se fosse possibile, in che limite tali modifiche avrebbero potuto ritenersi legittime<sup>216</sup>. In

---

<sup>212</sup>Articolo 2463-*bis*, comma 5, soppresso dall'articolo 9, comma 13, lett. c), del Decreto Legge, n. 76 del 2013 convertito, con modificazioni, nella Legge, n. 99 del 2013.

<sup>213</sup>Ministero della Giustizia; Decreto 23 giugno 2012, n. 138; “*Regolamento sul modello standard di società a responsabilità limitata semplificata e individuazione dei criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci in attuazione dell'articolo 2463-*bis*, secondo comma, del codice civile e dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante <<Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività>>*”. (G.U. Serie Generale n.189 del 14-8-2012). Il modello standard è all'Allegato 1 dello stesso decreto.

<sup>214</sup>Articolo 2463-*bis*, comma 3, del codice civile.

<sup>215</sup>Sul punto si veda: G. Ferri jr: “*Prime osservazioni in tema di società a responsabilità limitata semplificata e di società a responsabilità limitata a capitale ridotto*”, in Rivista del diritto commerciale e del diritto delle obbligazioni in generale ANNO CXI, 2013, parte seconda - osservatorio, varietà, da pp. 135 a 147.

<sup>216</sup>Le opinioni dottrinarie in merito sono riportate da A. Busani in: “*La nuova società a responsabilità semplificata e la nuova S.R.L. con capitale inferiore a 10mila euro*”; in *Sistema LEGGI D'ITALIA*; Fonte: Società, 2013, 10, 1068 (nota 9).

particolare, come spiega il Ministero dello Sviluppo Economico, il modello standard di atto costitutivo non può essere modificato (si eccettuano le modifiche necessarie a renderlo coerente con la legge notarile) e ciò al fine di evitare una sovrapposizione fra fra la S.r.l. semplificata e la nuova S.r.l. ordinaria con capitale inferiore a dieci mila euro<sup>217</sup>.

L'utilizzo (obbligato) del modello standard vale a giustificare anche l'esclusione dalla corresponsione degli onorari professionali in quanto l'attività del professionista è ridotta ai minimi termini<sup>218</sup>. Inizialmente, una novità doveva essere, fra le altre, la riduzione dei costi burocratici, eliminando il costo per l'intervento del notaio e offrendo la possibilità di costituire la società con un atto privato e non pubblico<sup>219</sup>. Come in altre esperienze europee<sup>220</sup>, anche in Italia questa soluzione aveva destato molteplici perplessità sia fra la dottrina che fra le associazioni di categoria, ritenendosi pericolosa la costituzione di una società (che, si ricordi, è una società di capitali) senza il previo controllo notarile. Il legislatore ha risolto i contrasti prevedendo, sì, la costituzione per atto pubblico (che richiede l'intervento del notaio), ma comunque con un modello prestampato e (pare) senza controlli in materia di identità dei costituenti, sui loro poteri, sulle somme, la governance e quant'altro, fondamentali per l'applicazione delle norme sull'antiriciclaggio, l'evasione fiscale e le frodi patrimoniali. Le perplessità della

---

<sup>217</sup>Parere del Ministero dello Sviluppo Economico, Prot. n. 6404 del 15/01/2014.

<sup>218</sup>Sul punto G. Ferri jr. in: *“Prime osservazioni in tema di società a responsabilità limitata semplificata e di società a responsabilità limitata a capitale ridotto”*, in Rivista del diritto commerciale e del diritto delle obbligazioni in generale ANNO CXI, 2013, parte seconda - osservatorio, varietà, da pp. 135 a 147 e A. Busani in: *“La nuova società a responsabilità semplificata e la nuova S.R.L. con capitale inferiore a 10mila euro”*; in *Sistema LEGGI D'ITALIA*; Fonte: Società, 2013, 10, 1068. Si veda, inoltre, M. Smacchi, *“Spunti di riflessione sulla società a responsabilità limitata cd “semplificata”: il modello italiano ed i suoi corrispondenti europei”*, in *Temi Romana - Cronache e Attualità*. (<http://goo.gl/zOkBQ9>), il quale esprime dubbi sulla gratuità dell'intervento notarile nelle vicende successive alla costituzione della società.

<sup>219</sup>M. Smacchi, *“Spunti di riflessione sulla società a responsabilità limitata cd “semplificata”: il modello italiano ed i suoi corrispondenti europei”*, in *Temi Romana - Cronache e Attualità*. (<http://goo.gl/zOkBQ9>).

<sup>220</sup>Sempre Smacchi *op. cit.* in nota 6 riferisce l'esperienza tedesca che vede un simile progetto bocciato dalla Corte Costituzionale per l'esistenza di regole dell'Unione Europea che richiedono norme formali severe a garanzia del cittadino.

dottrina non sembrano risolte<sup>221</sup>, specialmente ove si considera che il Disegno di Legge Concorrenza introduce novità in tal senso modificando l'articolo 2463-*bis* del codice civile e prevedendo siffatta possibilità<sup>222</sup>.

L'ultimo comma dell'articolo 2463-*bis* prevede che, per quanto non previsto, si applicano le disposizioni “*del presente capo*”<sup>223</sup> in quanto compatibili. Sempre per merito dell'espressa inderogabilità del modello standard può essere restituito a questa previsione il significato suo proprio, ovvero che, essendo la S.r.l. semplificata un sottotipo di società a responsabilità limitata, le disposizioni relative a quest'ultima devono ritenersi applicabili secondo la regola della compatibilità e non invece, come si era ipotizzato precedentemente, che questo valesse come il “*cavallo di Troia*” per introdurre delle variazioni al modello standard. Se i costituenti vorranno costituire con un capitale basso ma mantenendo l'autonomia statutaria, dovranno utilizzare la società a responsabilità limitata ordinaria con capitale inferiore a dieci mila euro<sup>224</sup>.

Conseguenza logica è domandarsi quale sorte spetta alle clausole illegittimamente introdotte nell'atto costitutivo di una S.r.l. semplificata. Premettendo che delle clausole, relative al temporaneo funzionamento della società e non alla sua struttura permanente, possono essere inserite, purché innocue<sup>225</sup>, si ritiene di doversi concludere per la non iscrivibilità nel Registro di tale atto costitutivo per palese

---

<sup>221</sup>M. Smacchi, “*Spunti di riflessione sulla società a responsabilità limitata cd “semplificata”: il modello italiano ed i suoi corrispondenti europei*”, in *Temi Romana - Cronache e Attualità*. (<http://goo.gl/zOkBQ9>).

<sup>222</sup>In particolare il Disegno di Legge Concorrenza aggiunge al comma uno del 2463-*bis* accanto alle parole “*deve essere redatto per atto pubblico*” le seguenti: “*o per scrittura privata*”. Inoltre aggiunge il comma 5-*bis* che dispone “*Se l'atto costitutivo è redatto per scrittura privata, gli amministratori devono entro venti giorni depositarlo presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 2329, numero3*” (Articolo 30, CAPO VI - *Servizi professionali*).

<sup>223</sup>Si intende il Capo VII - *Della società a responsabilità limitata*; Libro V - *Del lavoro*.

<sup>224</sup>A. Busani in: “*La nuova società a responsabilità semplificata e la nuova S.R.L. con capitale inferiore a 10mila euro*”; in *Sistema LEGGI D'ITALIA*; Fonte: Società, 2013, 10, 1068.

<sup>225</sup>Ad esempio formule tipiche della prassi notarile, clausole che riproducono norme di legge applicabili alle S.r.l. semplificate, clausola sulla durata in carica degli amministratori o sulla nomina di un organo di controllo monocratico e di un revisore, e così via.

illegittimità formale e sostanziale, nonché per la nullità di dette clausole difformi per contrarietà a norma imperativa<sup>226</sup>.

### **1.2.2.La disciplina delle S.r.l. semplificate.**

Si è già più volte ribadito che il capitale sociale di una S.r.l. semplificata deve essere di minimo un euro e comunque inferiore a dieci mila euro. Se in sede di costituzione il capitale sociale nominale supera detto ammontare, la società non può essere qualificata come S.r.l. semplificata, né la qualifica può permanere se per eventi successivi alla costituzione della stessa (ad esempio per un aumento di capitale) il capitale sociale superi il tetto massimo stabilito dall'articolo 2463-*bis* del codice. Un siffatto capitale comporta, evidentemente, perenni problemi di sottocapitalizzazione, nonché difficoltà di finanziamento esterno ed interno. Nonostante ciò, la spinta contraria alla teoria della sicurezza del legal capital, che non può essere più visto come uno strumento di tutela di investitori e creditori, vale a giustificare le numerose proposte di revisione volte all'adozione di regole più snelle e meno rigide, sulla scia di quelle americane dettate dal *Model Business Corporation Act*<sup>227</sup>. Pare potersi affermare, addirittura, che quell'euro di capitale vale solo ad evitare che la società permanga nel mercato con un patrimonio netto negativo<sup>228</sup>.

L'ammontare del capitale sociale, sottoscritto e interamente versato (in denaro all'organo amministrativo) alla data della costituzione, deve essere indicato nell'atto costitutivo, unitamente:

- al nome, al cognome, alla data e al luogo di nascita, al domicilio e alla cittadinanza di ciascun socio;

---

<sup>226</sup>A. Busani, "La nuova società a responsabilità semplificata e la nuova S.R.L. con capitale inferiore a 10mila euro"; in *Sistema LEGGI D'ITALIA*; Fonte: Società, 2013, 10, 1068.

<sup>227</sup>M. Smacchi, "Spunti di riflessione sulla società a responsabilità limitata cd "semplificata": il modello italiano ed i suoi corrispondenti europei", in *Temi Romana - Cronache e Attualità*. (<http://goo.gl/zOkBQ9>).

<sup>228</sup>C. Montagnani, "Prime (e ultime) osservazioni su S.R.L. ordinaria e semplificata quasi senza (ma con) capitale"; in *Rivista del Diritto Commerciale e del Diritto Generale delle Obbligazioni*, N. 4 del 2013.

- alla denominazione sociale contenente l'indicazione di società a responsabilità limitata semplificata e il comune dove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
- ai requisiti previsti dai numeri 3), 6), 7) e 8) dell'articolo 2463 del codice (si tratta rispettivamente dell'oggetto sociale, della quota di partecipazione di ciascun socio, delle norme relative al funzionamento della società, indicando quelle sull'amministrazione e la rappresentanza, delle persone cui è affidata l'amministrazione e l'eventuale revisore legale dei conti);
- al luogo e alla data di sottoscrizione;
- agli amministratori che, ricordiamo, ad opera delle recenti modifiche non devono essere più scelti fra i soci.

La denominazione di S.r.l. semplificata, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l'ufficio del Registro delle imprese presso cui è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico<sup>229</sup>.

L'amministrazione della società a responsabilità limitata, a seguito delle modifiche apportata dalla Legge, n. 99 del 2013, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge, n. 76, del 2013, può essere affidata anche a soggetti estranei alla compagine sociale. Naturalmente questa modifica apre spazio a diverse questioni prospettate in dottrina<sup>230</sup>.

*In primis*, l'amministrazione della società a responsabilità limitata ordinaria può essere affidata ad uno o più soci salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo<sup>231</sup>, non così nel caso delle S.r.l. semplificate. Pare strano questo contrasto che si ritiene debba essere risolto nel senso di consentire ai soci costituenti una S.r.l. semplificata di inserire

---

<sup>229</sup>Articolo 2463-bis, comma 4, codice civile.

<sup>230</sup>Sul punto si veda A. Busani in: "La nuova società a responsabilità semplificata e la nuova S.R.L. con capitale inferiore a 10mila euro"; in *Sistema LEGGI D'ITALIA*; Fonte: Società, 2013, 10, 1068.

<sup>231</sup>Articolo 2475, comma 1, codice civile.

nell'atto costitutivo una clausola che abiliti la possibilità di nominare anche amministratori estranei<sup>232</sup>.

Sempre in tema di amministrazione della società ci si chiede se questa possa essere affidata anche a soggetti diversi dalle persone fisiche, stante il divieto di partecipazione al capitale della società da parte delle stesse. Qui la dottrina è controversa, da un lato c'è chi ritiene che la connotazione strettamente fisica della società a responsabilità limitata semplificata imponga la necessaria composizione in tal senso dei suoi organi, diversamente, altri ritengono che se nulla il legislatore ha detto in proposito il divieto deve interpretarsi restrittivamente e dunque limitato alla sola partecipazione al capitale sociale<sup>233</sup>.

Per ciò che concerne la durata della società, nulla il modello standard dice in proposito e dunque devono ritenersi applicabili, per espressa previsione del legislatore, le norme sulla S.r.l. ordinaria in quanto compatibili. Più precisamente, se nell'atto costitutivo non si dispone diversamente, la società si intende a durata indeterminata e il socio può recedere in qualsiasi momento con un preavviso (non modificabile nel caso delle S.r.l. semplificate) di centottanta giorni<sup>234</sup>.

Data per assodata l'applicazione delle norme relative alla S.r.l. ordinaria in quanto compatibili, si potrebbe ritenere che l'esiguità del capitale minimo nel caso della semplificata, non servendo come tutela ai terzi, rendesse inoperanti le norme sulla riduzione del capitale per perdite<sup>235</sup>. Così non può dirsi sia per l'assenza di un'esplicita esenzione dall'applicazione delle norme in discorso, sia perché si tratta comunque di una società dotata di personalità giuridica che limita la responsabilità dei soci esclusivamente a quanto conferito, ecco perché non può permanere in caso di

---

<sup>232</sup> Si ricorda a tal fine la possibilità, precedentemente riferita, di inserire clausole che siano innocue per la struttura permanente della società.

<sup>233</sup>A. Busani in: *“La nuova società a responsabilità semplificata e la nuova S.R.L. con capitale inferiore a 10mila euro”*; in *Sistema LEGGI D'ITALIA*; Fonte: Società, 2013, 10, 1068.

<sup>234</sup>A. Busani in: *“La nuova società a responsabilità semplificata e la nuova S.R.L. con capitale inferiore a 10mila euro”*; in *Sistema LEGGI D'ITALIA*; Fonte: Società, 2013, 10, 1068.

<sup>235</sup> Articoli 2482-bis e 2482-ter del codice civile.

azzerramento del capitale. Certo è vero che la rilevanza della perdita si sposta molto al di sotto se si considera che il capitale minimo previsto per legge è di solo un euro<sup>236</sup>.

Un ultimo aspetto della disciplina delle S.r.l. semplificate che è opportuno esaminare è il costo. In particolare, ci si domanda se sono previste agevolazioni di qualche tipo, fiscali principalmente, o se valgono le stesse regole della società a responsabilità limitata ordinaria. Si inizi con il tenere presente che se pure le imposte di bollo e di segreteria per l'iscrizione nel Registro non sono dovute, dovranno sostenersi comunque le imposte di registro, i diritti camerali, i tributi per l'apertura della partita IVA e tutti gli altri generalmente dovuti. Inoltre non si deve mai dimenticare la natura di società di capitali della S.r.l. semplificata e dunque il suo assoggettamento ad IRES e IRAP, nonché l'assoggettamento dei soci ad IRPEF e IRAP. La S.r.l. semplificata, poi ha gli stessi obblighi di tenuta delle scritture contabili che si confanno ad una società di capitali e il reddito di impresa è determinato allo stesso modo secondo le regole del TUIR<sup>237</sup>.

### **1.2.3. Le opinioni (e le critiche) sulla società a responsabilità limitata semplificata.**

Si è più volte ribadito, esaminando le peculiarità di questa tipologia di società a responsabilità limitata, la sua destinazione ai giovani<sup>238</sup>. Lo spunto che offre è evidente,

---

<sup>236</sup>A. Busani in: *“La nuova società a responsabilità semplificata e la nuova S.R.L. con capitale inferiore a 10mila euro”*; in *Sistema LEGGI D'ITALIA*; Fonte: Società, 2013, 10, 1068. Si sottolinea l'opinione contraria di G. Ferri jr. in *“Prime osservazioni in tema di società a responsabilità limitata semplificata e di società a responsabilità limitata a capitale ridotto”*, in *Rivista del diritto commerciale e del diritto delle obbligazioni in generale ANNO CXI, 2013, parte seconda - osservatorio, varietà*, da pp. 135 a 147 che ritiene che l'unico vantaggio correlato alla disciplina in esame sia proprio quello dell'esenzione dalle norme sulla ricostituzione del capitale diminuito per perdite.

<sup>237</sup>In Guida Fisco del 20 febbraio 2015. (<http://goo.gl/ayb8aD>).

<sup>238</sup>Nella Relazione di accompagnamento al Decreto Legge, n. 1 del 24 gennaio del 2012 si legge *“La crisi economica colpisce in modo particolare le categorie meno protette. I giovani innanzitutto. Per questo, vengono introdotte misure per favorire l'accesso dei giovani alle attività economiche salvaguardando la qualità della formazione, rimuovendo gli ostacoli per la costituzione di società a responsabilità limitata”*, e ancora *“La disposizione tende a favorire l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro [...] mediante la loro partecipazione a strutture associative prive dei rigorosi limiti previsti fino ad ora per le società di capitali, che di fatto impediscono l'accesso a tale tipo di struttura da parte degli imprenditori più giovani e meno abbienti”*.

ma la disciplina non è esente da critiche per la tutela offerta dal capitale sociale e per i dubbi sulle teorie alternative proposte specialmente a tutela dei creditori. Se infatti è vero che operare con un capitale basso significa operare con il rischio altrui e dunque varrebbe ad incentivare le nuove iniziative economiche, sono altrettanto veri gli insuccessi delle altre esperienze simili avute in Europa<sup>239</sup>; inoltre sistemi alternativi volti a supplire l'assenza di tutela offerta dal capitale con minori costi e un miglior esito per i terzi presuppongono comunque una responsabilità dell'organo amministrativo che non pare esserci allo stato della disciplina<sup>240</sup>.

Con l'introduzione delle S.r.l. semplificate (insieme con quelle a capitale ridotto sulle quali non è opportuno dilungarsi) la dottrina si è interrogata sulla natura di questo tipo di società, si è chiesta se dovessero essere considerate dei tipi autonomi di società ovvero se devono essere considerate dei sottotipi di società a responsabilità limitata. Naturalmente le soluzioni non sono state univoche e se da un lato parte della dottrina negava la loro autonomia, forte della collocazione all'interno del Capo VI dedicato alle società a responsabilità limitata<sup>241</sup>, dall'altra la affermava sia per via della necessaria indicazione della denominazione sociale, sia per via dell'applicazione solo previa verifica di compatibilità delle norme relative alle S.r.l. ordinarie<sup>242</sup>.

In particolare, si ritiene<sup>243</sup> che nessuna delle argomentazioni appena riferite valga a suffragare l'una o l'altra teoria, dovendosi invece guardare alla struttura e alla

---

<sup>239</sup>Sul punto M. Smacchi *op. cit.* si riferisce all'esempio francese ed in nota 26 richiama il confronto con l'opinione di G. B. Portale in: "*Società a responsabilità limitata senza capitale e imprenditore individuale con capitale destinato*" in *Rivista delle società*, 2010, 1237.

<sup>240</sup>M. Smacchi, "*Spunti di riflessione sulla società a responsabilità limitata cd "semplificata": il modello italiano ed i suoi corrispondenti europei*", in *Temi Romana - Cronache e Attualità*. (<http://goo.gl/zOkBQ9>).

<sup>241</sup>M. Rescigno: "*La società a responsabilità limitata a capitale ridotto e semplificata (art. 2463 bis c.c.; art. 44 d.l. n. 83/2012; d.m. giustizia 23 giugno 2012, n. 138)*"; in *Nuove Leggi Civili Commentate*, 2013.

<sup>242</sup>Sul punto si ricorda l'affermazione di A. Busani in: "*La nuova società a responsabilità semplificata e la nuova S.R.L. con capitale inferiore a 10mila euro*"; in *Sistema LEGGI D'ITALIA*; Fonte: Società, 2013, 10, 1068, con cui confina la S.r.l. semplificata a sottotipo di S.r.l ordinaria donando alla previsione il naturale valore di regola di compatibilità, forte della espressa inderogabilità del modello di atto costitutivo tipizzato.

<sup>243</sup>G. Ferri jr: "*Prime osservazioni in tema di società a responsabilità limitata semplificata e di società a responsabilità limitata a capitale ridotto*", in *Rivista del diritto commerciale e del diritto delle obbligazioni in generale ANNO CXI*, 2013, parte seconda - osservatorio, varietà, da pp. 135 a 147.

funzione della disciplina che negano, pare senza ombra di dubbi, che la società a responsabilità limitata semplificata sia un autonomo tipo di società.

Per ciò che concerne la struttura della disciplina si nota come che questa si risolva in una serie di condizioni al ricorrere delle quali ai costituenti vengono accordati dei benefici, ad esempio la costituzione con un capitale irrisorio è collegata alla composizione della compagine sociale formata necessariamente da persone fisiche, nonché all'adozione di una determinata denominazione sociale, così come a contrario, rappresenta una condizione quello stesso capitale sociale che non può assolutamente raggiungere i dieci mila euro e deve essere integralmente versato, in denaro, alla data di costituzione; ancora, l'esonero dal diritto di bollo e di segreteria è collegato al contenuto tipizzato dell'atto costitutivo che riduce al minimo il lavoro del professionista. Dal punto di vista della funzione della disciplina della società a responsabilità limitata semplificata, si esclude che questa possa servire in un momento successivo a quello della costituzione dato che, successivamente a tale momento, l'unico beneficio ricavabile è la possibilità di sopravvivere con un capitale sociale basso, o meglio, la possibilità di non seguire quanto disposto dagli articoli 2482-*bis* e 2482-*ter* del codice civile in caso di diminuzione del capitale per perdite. Non manca dottrina in merito a quest'ultima affermazione (che crea scontri accesi anche in merito alla sua veridicità<sup>244</sup>) e fra chi la contesta qualcuno<sup>245</sup> ritiene che, seppure l'eccezionalità della disciplina è avvertita immediatamente nella fase costitutiva, qui non si esaurisce, come si nota dalla precisazione che il legislatore fa quando richiama le norme sulle S.r.l. ordinarie “*in quanto compatibili*”.

Dunque, quale natura destinare alla S.r.l. semplificata? La risposta è data da un esame del contesto globale dal quale non pare potersi prescindere, contesto nel quale si assiste ad una forte competizione fra ordinamenti, specialmente dopo le sentenze della

---

<sup>244</sup>Si tenga presente che contrariamente all'opinione di G. Ferri Jr. (*op. cit.*), A. Busani in: “*La nuova società a responsabilità semplificata e la nuova S.R.L. con capitale inferiore a 10mila euro*”; in *Sistema LEGGI D'ITALIA*; Fonte: Società, 2013, 10, 1068, ritiene operanti le disposizioni in esame essendo che si tratta comunque di una società di capitali che opera con un capitale autonomo rispetto al patrimonio personale dei soci, di conseguenza un minimo (anche solo un euro) di capitale deve essere garantito, non si può lasciare operare sul mercato una società senza capitale.

<sup>245</sup>C. A. Busi, “*Le nuove Srl. Aspetti sistematici e soluzioni operative - La nuova Srl semplificata*”, in *Fondazione Italiana del Notariato*. (<http://goo.gl/00CoJ2>).

Corte di Giustizia che hanno affermato la libertà di stabilimento<sup>246</sup>. In questo habitat i legislatori europei hanno osservato la diffusione delle Private Limited Companies inglesi, connotate da una disciplina molto morbida in merito alla formazione del capitale sociale e alla sua integrità, e a questo fenomeno hanno dovuto reagire; ecco allora che si diffondono nei diversi ordinamenti discipline con questa caratteristica<sup>247</sup> e l'Italia non può essere da meno con l'introduzione, giustappunto, della S.r.l. semplificata. La scelta, dunque, sembra quasi obbligata ma con la chiara destinazione ai giovani (espresso con limite di età di trentacinque anni poi abrogato) aveva assunto una connotazione sua propria che oggi, viste le modifiche intervenute in tema di requisiti dei soci, rischia di perdersi comportando il disuso della S.r.l. semplificata fino alla sua, conseguente, abrogazione<sup>248</sup>.

## **2. La società a responsabilità limitata francese.**

Anche la Francia ha dovuto cedere alla spinta europea; non ha creato una altra società autonoma in aggiunta alla société à responsabilité limitée, né l'ha ramificata, creando diverse tipologie tutte riconducibili ad un unicum (come si è visto nel nostro ordinamento con l'introduzione delle S.r.l. semplificate, delle S.r.l. a capitale ridotto, e delle S.r.l. con capitale inferiore a dieci mila euro, tutte riconducibili al *genus* della S.r.l. ordinaria), per assecondare il flusso europeo verso una distensione della regola del capitale, ha arricchito la disciplina della société à responsabilité limitée, regalandole connotati rispondenti agli altri modelli.

---

<sup>246</sup>Sentenze *Centros* (Corte di Giustizia, 9 marzo 1999, causa C - 212/97, in *Foro italiano*, 2000, IV, c. 317), *Uberseering* (Corte di Giustizia, 5 novembre 2002, causa C - 208/00, in *Giurisprudenza italiana*, 2003, 703) e *Inspire Art* (Corte di Giustizia, 30 settembre 2003, causa C - 30.09.2003, in *Giurisprudenza Commerciale*, 2005, II, 5).

<sup>247</sup>Si veda in Francia la riforma delle S.a.r.l. (attuata con la Legge, n. 721 del 2003) che ha eliminato la nozione di capitale minimo, in Germania la nuova UG con capitale compreso fra un euro e 24.999 euro ed infine l'esperienza belga con la société privée à responsabilité limitée, con un capitale minimo di un euro e massimo di 18.549 euro.

<sup>248</sup>C. A. Busi, "Le nuove Srl. Aspetti sistematici e soluzioni operative - La nuova Srl semplificata", in *Fondazione Italiana del Notariato*. (<http://goo.gl/00CoJ2>).

La S.a.r.l. è una società di capitali con personalità giuridica che, per sua stessa definizione, è dotata di autonomia patrimoniale perfetta e i suoi soci sono responsabili per i fatti di gestione limitatamente a quanto conferito<sup>249</sup>.

Secondo le norme dell'ordinamento francese in materia<sup>250</sup>, tutti i soci devono intervenire alla costituzione della società (personalmente o a mezzo di mandatario con potere speciale) che può avvenire anche con scrittura privata. I documenti così redatti sono pubblicati su un giornale di annunci legali e depositati presso il Registro del Tribunale, questo rende la procedura particolarmente semplice e vantaggiosa rispetto ad altre nazioni<sup>251</sup>, ad esempio nel nostro ordinamento dove, seppure sono intervenute diverse semplificazioni, l'atto costitutivo deve ancora farsi per atto pubblico forte la convinzione della necessità del controllo preventivo dei notai<sup>252</sup>.

Con la Loi 2003-721 del 1 agosto 2003 è stato eliminato il requisito del capitale minimo per la costituzione della società a responsabilità limitata, in tal modo, pur non essendoci una disciplina dedicata, è possibile costituire un S.r.l. ad un euro come accade intervenute altri Stati europei<sup>253</sup>. Siffatta possibilità merita una riflessione su due aspetti, il primo sulla regola del capitale minimo, l'altra sulla rispondenza pratica della previsione.

La prima domanda che si pone in merito all'eliminazione della regola del capitale minimo è se questa è valida sempre o solo nella fase costitutiva. Sul punto

---

<sup>249</sup>Articolo L223-1; Capitolo III: *Des sociétés à responsabilité limitée*; Titolo II: *Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales*; Libro II: *Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique*; Partie législative; Codice del Commercio.

<sup>250</sup>Le disposizioni sono quelle al libro II del Codice del Commercio francese, parte legislativa. In questo caso si legga l'articolo L223-6.

<sup>251</sup>M. De Arcangelis, "La società a responsabilità limitata (srl) in diritto francese - Aspetti giuridici, finanziari e fiscali", pubblicato in *Diritto civile e commerciale* il 21/12/2006. (<http://goo.gl/PftA2E>).

<sup>252</sup>Si tenga sempre a mente il Disegno di Legge Concorrenza aggiunge al comma 1, del 2463-bis accanto alle parole "deve essere redatto per atto pubblico" le seguenti: "o per scrittura privata". Inoltre aggiunge il comma 5-bis che dispone "Se l'atto costitutivo è redatto per scrittura privata, gli amministratori devono entro venti giorni depositarlo presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 2329, numero3)". (Articolo 30, CAPO VI - *Servizi professionali*). Una siffatta previsione lascia perplessa la dottrina oltre che attirarsi il disprezzo dei notai. Sul punto si veda M. Smacchi, "Spunti di riflessione sulla società a responsabilità limitata cd "semplificata": il modello italiano ed i suoi corrispondenti europei?", in *Temì Romana - Cronache e Attualità*. (<http://goo.gl/zOkBQ9>).

<sup>253</sup>Si vedano, fra le altre, la U.G. in Germania o le S.r.l. semplificate in Italia.

autorevole dottrina ritiene che il legislatore francese ha limitato la semplificazione alla fase costitutiva, permanendo successivamente le regole a tutela dell'effettività del capitale sociale dettate dalla Seconda Direttiva, prima fra tutte l'obbligo di ricostituire il capitale sociale in caso di perdite uguali o superiori al suo ammontare<sup>254</sup>. In sostanza, la regola viene meno nella fase costitutiva per poi ricostituirsi in quella funzionale<sup>255</sup>.

Guardando alla rispondenza pratica, per sopravvivere, deve essere in grado di operare in piena autonomia, si consiglia<sup>256</sup> la costituzione con un capitale di almeno mille euro. In linea teorica, però, deve farsi presente questa importante possibilità che nella realtà pratica e per suo effetto naturale, rischia di rendere le società operanti sul mercato ma con capitale insufficiente<sup>257</sup>.

Il capitale, come risulta dallo statuto, deve essere interamente sottoscritto dai soci e gli apporti possono essere sia in denaro che in natura<sup>258</sup>. La società può avere un capitale fisso o variabile, nel primo caso la legge permette l'apporto del venti per cento del capitale sociale e il resto nei cinque anni successivi ma finché non si procede al versamento dell'intero ammontare non è possibile né procedere ad aumento di capitale e né accettare nuovi soci<sup>259</sup>; se la S.a.r.l. ha capitale variabile gode di maggiore flessibilità, potendolo aumentare o diminuire senza dover modificare lo statuto né

---

<sup>254</sup>Articolo 223-42 del Codice del Commercio francese.

<sup>255</sup>Opinione di C. Cincotti, "La disciplina della SARL di diritto francese nell'ambito del dibattito europeo sul capitale sociale", in *Giurisprudenza Commerciale*, 2007, I, p. 600 ss., p.603-604, evidenziata dal Consiglio Notarile Milano, "La disciplina del capitale sociale in caso di perdite, nella s.r.l. semplificata e nella s.r.l. a capitale ridotto (art. 2463-bis e art. 44 del d.l. 83/2012)", nota 2, del 5 marzo 2013.

<sup>256</sup>M. De Arcangelis, "La società a responsabilità limitata (srl) in diritto francese - Aspetti giuridici, finanziari e fiscali", pubblicato in *Diritto civile e commerciale* il 21/12/2006. (<http://goo.gl/PftA2E>).

<sup>257</sup>Opinione di C. Cincotti, "La disciplina della SARL di diritto francese nell'ambito del dibattito europeo sul capitale sociale", in *Giurisprudenza Commerciale*, 2007, I, p. 600 ss., p.603-604, evidenziata dal Consiglio Notarile Milano, "La disciplina del capitale sociale in caso di perdite, nella s.r.l. semplificata e nella s.r.l. a capitale ridotto (art. 2463-bis e art. 44 del d.l. 83/2012)", nota 2, del 5 marzo 2013.

<sup>258</sup>Nel caso del conferimento in natura sarà necessario nominare un Commissario dei Conti (*Commissarie aux apports*) per la valutazione dell'apporto, l'apprezzamento e la conversione del valore in quote sociali.

<sup>259</sup>"SARL (associés et +), EURL (1 associé). Le statuts les plus utilisés!" in [montermonentreprise.com](http://montermonentreprise.com), magazine d'information pratique; trentaquattresima annata. (<http://goo.gl/Z9slPq>).

assolvere le modalità proprie di questo genere di operazioni<sup>260</sup>. Anche l'ingresso o l'uscita dei soci è esente da qualsivoglia procedimento formale e dichiarazione<sup>261</sup>.

## **2.1. La disciplina della société à responsabilité limitée.**

La società a responsabilità limitata francese può essere costituita da uno o più soci<sup>262</sup> e fino ad un massimo di cento. Se nel corso dell'esercizio dell'attività d'impresa il numero dei soci supera questo limite stabilito dal Codice di Commercio, si dovrà procedere a ricondurre la compagine sociale a cento (o meno) componenti oppure dovrà procedersi alla trasformazione della società. In realtà, la S.a.r.l. ha un minimo di due soci dato che in caso di unipersonalità dovrà costituirsi una E.u.r.l.<sup>263</sup>, inoltre il Codice del Commercio stabilisce regole differenti in merito alla responsabilità del socio<sup>264</sup>. La compagine sociale è composta da persone fisiche e persone giuridiche sia francesi che stranieri<sup>265</sup>. I soci stranieri devono essere muniti della *carte de commerçant étranger* o della residenza francese, ma non possono mai assumere l'ufficio di amministratore della società, inoltre la sottoscrizione di capitale o l'aumento di quote potrebbero essere condizionati ad una decisione dell'organo amministrativo in ragione del controllo degli investimenti stranieri in Francia<sup>266</sup>.

---

<sup>260</sup>Normalmente, essendo una modifica statutaria, l'aumento del capitale deve essere pubblicato in un giornale di annunci legali, come tutti gli altri eventi modificativi che sopravvengono nel corso dell'attività di impresa.

<sup>261</sup>“Créer une SARL à capitale variable”, in [montermonentreprise.com](http://montermonentreprise.com), *magazine d'information pratique*; trentaquattresima annata. (<http://goo.gl/Lv8117>).

<sup>262</sup>In questo caso si procederà costituzione di una Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée della quale si rimanda al paragrafo 2.4 di questo capitolo.

<sup>263</sup>*Entreprise Unipersonnelle a Responsabilité limitée.*

<sup>264</sup>Articolo L223-1; Capitolo III: *Des sociétés à responsabilité limitée*; Titolo II: *Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales*; Libro II: *Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique*; Partie législative; Codice del Commercio.

<sup>265</sup>M. De Arcangelis, “La società a responsabilità limitata (srl) in diritto francese - Aspetti giuridici, finanziari e fiscali”, pubblicato in *Diritto civile e commerciale* il 21/12/2006. (<http://goo.gl/PftA2E>).

<sup>266</sup>“SARL (associés et +), EURL (1 associé). Le statuts les plus utilisés!” in [montermonentreprise.com](http://montermonentreprise.com), *magazine d'information pratique*; trentaquattresima annata. (<http://goo.gl/Z9slPq>).

All'atto della costituzione i soci devono nominare uno o più amministratori<sup>267</sup> incaricati della gestione ordinaria e della rappresentanza della società, l'amministratore può svolgere i suoi compiti con o senza una retribuzione e può essere indifferentemente socio o esterno alla società, l'importante, come precisa il Codice di Commercio è che sia persona fisica<sup>268</sup>. Nel caso dell'amministrazione assegnata a più soggetti, ciascun amministratore ha poteri autonomi e può opporsi agli atti posti in essere dagli altri amministratori. L'opposizione non ha effetto nei confronti dei terzi salvo che sia dimostrato che ne erano a conoscenza.

Come si è detto, agli amministratori è affidata la gestione della società (oltre che la rappresentanza) e degli atti di gestione sono loro i responsabili<sup>269</sup>. Più in particolare, gli amministratori sono responsabili, individualmente o solidalmente, nei confronti della società e dei terzi, degli atti contrari alle norme di legge e ai regolamenti applicabili alle società a responsabilità limitata, delle violazioni dello statuto e dei fatti commessi durante la loro gestione. In caso di concorso fra più amministratori, il Tribunale determina la parte che ciascuno di essi dovrà versare per la riparazione del danno. L'azione di riparazione può intervenire su due piani differenti: i soci chiedono la riparazione dei danni subiti personalmente per il comportamento illecito degli amministratori, inoltre possono (singolarmente o in gruppo) chiedere la riparazione dei danni subiti dalla società. I tempi di prescrizione sono di tre anni dal compimento del fatto, salvo il caso di dissimulazione il cui termine comincia a decorrere dal giorno della scoperta. Se l'azione è qualificabile come crimine la prescrizione è di dieci anni<sup>270</sup>.

Sotto il profilo della responsabilità degli amministratori è da evidenziare la pericolosità dell'intreccio fra la stessa e l'abolizione della regola del capitale minimo ove alla costituzione non seguano dei rapidi aumenti di capitale. In questo caso il Tribunale può decidere che il debito del singolo sia supportato da tutti gli amministratori

---

<sup>267</sup>Si ricorda che solo i soggetti di nazionalità francese possono assumere l'ufficio di amministratore della società.

<sup>268</sup>Articolo L223-18.

<sup>269</sup>Articolo L223-22, Codice del Commercio.

<sup>270</sup>Articolo 223-23, Codice del Commercio.

ma solo qualora venga data prova dell'errore della gestione e del nesso di causalità con l'attivo insufficiente<sup>271</sup>.

Se lo statuto non stabilisce diversamente, gli amministratori restano in carica per l'intera durata della società, possono essere revocati<sup>272</sup> sia dai soci sia dal Tribunale su domanda dei soci.

Sia ai soci persone fisiche che agli amministratori è fatto divieto, dall'articolo L223-21, di farsi concedere prestiti della società, nonché di garantire gli impegni che personalmente hanno assunto nei confronti dei terzi. In caso contrario sarà annullato il contratto. Sono interdetti anche i congiunti, gli ascendenti e i discendenti dei soggetti appena indicati; in ogni caso, se la società gestisce un istituto finanziario, il divieto non si applica alle operazioni concluse in quel settore e alle condizioni normali.

La denominazione sociale di *société à responsabilité limitée* deve essere espressa (per intero o solo le iniziali) accanto al nome della società ed insieme al capitale sociale<sup>273</sup>.

Se l'abolizione della regola del capitale minimo sorgono perplessità in merito alla tutela dei terzi che entrano in contatto con una S.a.r.l., rimane valido l'obbligo di comunicare ogni evento modificativo che interviene nella società al Registro del Commercio e delle Società entro un mese e ciò al fine di permettere ai terzi di avere un'informazione il più possibile completa sulla situazione giuridica della società<sup>274</sup>.

La società a responsabilità limitata francese ha l'obbligo di depositare le scritture contabili. Il procedimento è il seguente. Entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale deve essere convocata un'assemblea generale per l'approvazione

---

<sup>271</sup>Opinione di S. De Vendeuil, "Les dispositions de droit des sociétés de la Loi n° 2003-721 du 1er août 2002 pour l'initiative économique", in *La semaine juridique*, 2003, p.1401 ss., p.1402; riferita in Consiglio Notarile Milano, "La disciplina del capitale sociale in caso di perdite, nella s.r.l. semplificata e nella s.r.l. a capitale ridotto (art. 2463-bis e art. 44 del d.l. 83/2012)", nota 2, del 5 marzo 2013.

<sup>272</sup>Per la revoca devono seguirsi le disposizioni dell'Articolo L223-25 del Codice di Commercio

<sup>273</sup>Articolo L223-1; Capitolo III: *Des sociétés à responsabilité limitée*; Titolo II: *Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales*; Libro II: *Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique*; Partie législative; Codice del Commercio.

<sup>274</sup>"SARL modif", Greffe du Tribunal de Commerce de Paris.

delle scritture, trascorso termine e a partire dalla data di approvazione, il deposito deve avvenire entro un mese<sup>275</sup>.

Infine si precisa che la forma di S.a.r.l. non può essere adottata da società di assicurazione, di capitalizzazione e di risparmio<sup>276</sup>.

## **2.2.Lo scioglimento della società.**

La durata della società è quella stabilita dallo statuto e non può superare i novantanove anni<sup>277</sup>. I soci possono comunque optare per lo scioglimento anticipato con delibera dell'assemblea generale straordinaria. Se non è diversamente stabilito nello statuto la procedura per lo scioglimento volontario è quella illustrata appresso<sup>278</sup>.

I soci riuniti in un'assemblea generale straordinaria<sup>279</sup> decidono per lo scioglimento anticipato e nominano un liquidatore, dal momento che l'assemblea assume la decisione la società è in liquidazione e dovrà recare, accanto alla denominazione sociale, la dicitura “*société en liquidation*”<sup>280</sup>. Da questo momento in poi tutte le formalità dovranno essere compiute dal liquidatore.

Innanzitutto il liquidatore dovrà pubblicare l'atto che lo nomina in un giornale di annunci legali del dipartimento in cui ha sede la società<sup>281</sup>, l'avviso dovrà menzionare, fra le altre cose, la denominazione sociale, la forma della società (seguita dalla dicitura

---

<sup>275</sup>“*Dépôt des comptes sociaux*”, Greffe du Tribunal du Commerce de Paris.

<sup>276</sup>Articolo L223-1; Capitolo III: *Des sociétés à responsabilité limitée*; Titolo II: *Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales*; Libro II: *Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique*; Partie législative; Codice del Commercio.

<sup>277</sup>M. De Arcangelis, “*La società a responsabilità limitata (srl) in diritto francese - Aspetti giuridici, finanziari e fiscali*”, pubblicato in *Diritto civile e commerciale* il 21/12/2006. (<http://goo.gl/PftA2E>).

<sup>278</sup>“*La dissolution anticipée volontaire d'une SARL*”, CCI PARIS - Ile-de-Franche, Fiche pratique, INFOREG.

<sup>279</sup>In ogni caso si tratta di una modifica statutaria perché deroga a quanto già stabilito all'interno dello statuto, ecco perché la necessità dell'assemblea

<sup>280</sup>Società in liquidazione.

<sup>281</sup>Come accade per ogni altra modifica intervenuta nel corso dell'attività d'impresa.

“*société en liquidation*”), la causa per la quale si è giunti a liquidare la società, nonché le generalità del liquidatore.

Alla fine del procedimento di liquidazione, è convocata dal liquidatore un’ulteriore assemblea generale, questa volta ordinaria, per statuire sui conti definitivi della liquidazione, approvare la gestione del liquidatore, scaricare il mandato e chiudere così la procedura di liquidazione della società. Anche l’avviso di chiusura della liquidazione dovrà essere pubblicato allo stesso modo degli altri atti modificativi e dovrà recare, oltre che le informazioni già elencate<sup>282</sup>, anche la data in cui l’assemblea generale si è tenuta e il tribunale nel quale ufficio saranno depositati i conti della liquidazione.

### **2.3.La responsabilità limitata e l’imprenditore unico: la E.u.r.l.**

La figura dell’impresa individuale a responsabilità limitata è stata introdotta (con una procedura d’urgenza) con la Loi n.2010-658 del 15 giugno 2010<sup>283</sup> per rispondere alle esigenze degli imprenditori di piccole imprese, piccoli imprenditori agricoli o liberi professionisti per la protezione dei loro beni personali. Prima di allora, infatti, gli imprenditori individuali rischiavano l’intero patrimonio nell’attività di impresa, in questo modo gli è garantita la limitazione della responsabilità semplicemente mediante una dichiarazione di destinazione in cui sono inclusi tutti i beni che partecipano all’attività di impresa, ovvero i beni che costituiscono una garanzia per i creditori professionali. Si tenga presente che la destinazione non comporta la creazione di una persona giuridica<sup>284</sup>.

L’E.u.r.l. altro non è che una S.a.r.l. unipersonale e la disciplina è quasi del tutto equivalente, salvo che il socio unico può assumere personalmente l’amministrazione o

---

<sup>282</sup>Si precisa che non dovranno essere elencati né le generalità del liquidatore e né la dicitura di “*société en liquidation*”.

<sup>283</sup>Loi n. 2010-658 du 15 juin 2010 *relative à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée*, J.O. del 16 juin 2010.

<sup>284</sup>Camera dei Deputati - XVI legislatura; Legislazione Straniera - Rassegna dell’attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri; Anno XXI, n.3; Maggio - giugno 2012.

la presidenza dell'impresa ed è dispensato alla redazione del rapporto di gestione. Tale ultima facilitazione non spetta all'impresa che comunque affida la gestione o la presidenza ad un terzo. Tale trattamento di favore è subordinato anche ad altre condizioni fra cui un risultato di esercizio non superiore ad un milione e mezzo di euro e una cifra di affari inferiore a tre milioni cento mila euro<sup>285</sup>.

Alla E.u.r.l. è fornito gratuitamente dalla Cancelleria del Tribunale commerciale un modello di statuto tipizzato, che deve essere applicato automaticamente<sup>286</sup>.

All'interno dello statuto è contenuto anche l'ammontare del capitale che può essere fissato liberamente dall'imprenditore unico ed è composto da un apporto in denaro, in natura o apporti in industrie. Una precisazione si rende necessaria per ciò che concerne gli apporti in denaro: alla data della costituzione della società deve essere versato almeno un quinto del loro ammontare e il resto deve essere versato entro cinque anni decorrenti dalla data di iscrizione della società. Per ciò che concerne gli apporti in natura, è noto che si rende necessario l'intervento di un commissario per la loro valutazione, tuttavia per le E.u.r.l. tale intervento è facoltativo se nessuno degli apporti ha un valore superiore a trenta mila euro e se il loro valore, complessivamente considerato, non eccedono la metà del capitale sociale. In questo particolare caso lo statuto dovrà contenere una descrizione completa di questi apporti<sup>287</sup>.

Il capitale delle E.u.r.l. può essere variabile. Ciò significa che il capitale può essere oggetto di una variazione in aumento o in diminuzione sempre che siano inserite delle clausole specifiche nello statuto<sup>288</sup>.

---

<sup>285</sup>“EURL et SARL, dispense du rapport de gestion”, (<http://goo.gl/kRUzUE>).

<sup>286</sup>APCE, “Création d'une SARL ou EURL”; Fiche créée le 25/08/2015.

<sup>287</sup>“Création d'une EURL: les avantages du statut”; CCI PARIS - Ile-de-France; Fiche pratique; INFOREG.

<sup>288</sup>“Création d'une EURL: les avantages du statut”; CCI PARIS - Ile-de-France; Fiche pratique; INFOREG.

Stante l'identità delle discipline della società a responsabilità limitata e dell'impresa individuale a responsabilità limitata, anche per quest'ultima il capitale sociale minimo è fissato ad un euro<sup>289</sup>.

Il socio unico della E.u.r.l. può essere sia una persona fisica che giuridica e, successivamente alla Legge, n°2014-863<sup>290</sup>, il socio unico di una impresa individuale a responsabilità limitata può essere anche un'altra E.u.r.l.<sup>291</sup>.

L'E.u.r.l. è una società commerciale e come tale deve essere immatricolata al Registro del Commercio, ma non tutte le attività possono essere esercitate sotto questa forma<sup>292</sup>, tali sono le imprese di assicurazione, le imprese di capitalizzazione e le imprese di risparmio<sup>293</sup>, così come le imprese di credito differito, i laboratori di biologia medica e i tabaccai.

La sede della società, in genere, è stabilita in un locale commerciale. In ogni caso deve tenersi in considerazione la possibilità di domiciliare la società in altre sedi, e precisamente al domicilio del rappresentante legale dell'E.u.r.l. (senza limiti di durata se nessuna disposizione legislativa o contrattuale si oppone a tale previsione, per il massimo di cinque anni a partire dall'iscrizione al registro del commercio se disposizioni del genere esistono), in un'impresa di domiciliazione o in un locale occupato da un'altra impresa<sup>294</sup>.

---

<sup>289</sup>[SarlEurl.com](http://SarlEurl.com), magazine d'information pour monter sa SARL ou sa EURL soi-même, “*Le capital de la SARL ou EURL*”; (<http://goo.gl/AXt7Mw>).

<sup>290</sup>Loi n°2014-863 du 31 juillet 2014 (J.O. du 2 août).

<sup>291</sup>“*Création d'une EURL: les avantages du statut*”; CCI PARIS - Ile-de-France; Fiche pratique; INFOREG.

<sup>292</sup>“*Création d'une EURL: les avantages du statut*”; CCI PARIS - Ile-de-France; Fiche pratique; INFOREG.

<sup>293</sup>Queste prime tre non possono assumere neppure la forma di S.a.r.l.

<sup>294</sup>“*Création d'une EURL: les avantages du statut*”; CCI PARIS - Ile-de-France; Fiche pratique; INFOREG.

L'amministratore (o gli amministratori) della società assumono la gestione dell'impresa, nella maggior parte dei casi si tratta dello stesso imprenditore unico, e ha lo statuto del lavoratore non salariato (TNS - *Travailleur Non Salarié*)<sup>295</sup>.

Per quanto non espressamente disciplinato dalla normativa francese vale, per l'E.u.r.l., quanto stabilito dalla legge per le Société à responsabilité limitée.

---

<sup>295</sup>EntrepriseIndividuelle.info, outils pour l'entrepreneur, "*Comment fonctionne l'EURL*"; (<http://goo.gl/Pia25y>).

### *Osservazioni conclusive.*

Nella parte finale della disamina si ritiene opportuno evidenziare l'importanza di queste novità del diritto societario e la loro sicura spinta all'imprenditoria giovanile; nonostante ciò, sia in Italia che in Francia numerosi sono ancora i problemi che oscurano le discipline qui esaminate, primo fra tutti il finanziamento. Vuoi per il capitale troppo basso, che non tutela adeguatamente i creditori, vuoi per l'attività troppo rischiosa e ad alto rischio di fallimento, queste nuove opzioni non stanno avendo i risultati sperati.

In particolare, per le startup innovative italiane, secondo le evidenze di InfoCamere<sup>296</sup>, il numero delle startup iscritte al Registro delle Imprese alla fine di marzo 2015 è aumentato di oltre 500 unità. Del totale delle società di capitali presenti sul mercato, solo lo 0,25% è una startup innovativa e solo il 23,7% di queste ultime è costituita da giovani (minori di 35 anni). Dunque, stando ai numeri, oltre alla bassa presenza della società startup innovative sul mercato, è da sottolineare anche la minoranza dei giovani in quest'ambiente, quando, secondo le intenzioni del legislatore, queste misure sono state ideate appositamente per favorire l'imprenditoria giovanile.

Se dal punto di vista della presenza, le startup innovative non hanno sorpreso, neanche l'occupazione generata dalle stesse sembra eccellere a dispetto dei diversi incentivi all'occupazione<sup>297</sup>. Sempre secondo i dati di InfoCamere<sup>298</sup> delle oltre 3000 startup innovative italiane, solo poco più di 1.100 sono con dipendenti e in media hanno 2,63 dipendenti ciascuna. Un po' più generiche sono le informazioni circa la sopravvivenza di questa categoria di società di capitali, i dati di InfoCamere si limitano solo ad evidenziare che poco più della metà delle startup innovative è in perdita (i dati

---

<sup>296</sup>Camere di Commercio d'Italia - InfoCamere, Cruscotto di indicazioni statistiche - Dati nazionali, Report con dati strutturali, 1° trimestre 2015, Startup innovative; Elaborazione a: 06 aprile 2015.

<sup>297</sup>Il rapporto di lavoro nelle società startup innovative è regolamentato dagli articoli 27, 27-bis e 28 del Decreto Legge 179 del 2012.

<sup>298</sup>Camere di Commercio d'Italia - InfoCamere, Cruscotto di indicazioni statistiche - Dati nazionali, Report con dati strutturali, 1° trimestre 2015, Startup innovative; Elaborazione a: 06 aprile 2015.

sono del 2013) ma il motivo sarebbe da rinvenire, giustamente, nel peso del debito che le startup hanno nella fase iniziale dell'attività.

Per le società a responsabilità limitata, in particolare modo quelle semplificate, i dati sembrano essere più incoraggianti. Nel 2014 le società a responsabilità limitata registrate sono state oltre 30.000, per un totale di circa 51.000 di cui ben 21.000 sono under 35<sup>299</sup>. Quest'ultimo dato colpisce visto che il limite dei 35 anni di età è stato abrogato e che proprio questo era il dato caratterizzante la disciplina delle S.r.l. semplificate sia nell'ordinamento italiano (distinguendole dalle ormai abrogate S.r.l. a capitale ridotto), sia nell'ordinamento europeo che ha spinto fortemente verso un alleggerimento della regola del capitale sociale sulla scia delle disposizioni americane.

In ogni caso, il problema di fondo è un'assoluta mancanza di informazione e di sostegno ai giovani (e non) che vogliono lanciarsi nel mondo dell'impresa costituendosi nella forma di S.r.l. semplificata e/o richiedendo lo statuto di Start-up innovativa. Si auspica, dunque, una rivoluzione in termini di mentalità di impresa, al fine di migliorare la fiducia verso queste nuove forme di imprenditoria giovanile, e soprattutto strutturando un sistema di informazione più capillare e che sia capace di raggiungere nel modo più efficace possibile tutti gli operatori del mercato nonché i soggetti che si occupano dell'impresa nella fase precedente alla costituzione.

Diverso il caso della Francia. Qui il problema non sembra affatto essere la mentalità imprenditoriale, che si radica nei giovani sin da studenti<sup>300</sup>, quanto piuttosto una difficoltà di racimolare gli investimenti necessari alla prosecuzione dell'attività di impresa, vuoi per il capitale irrisorio (nel caso delle S.a.r.l.) vuoi per l'attività ad alto rischio di fallimento (nel caso, invece, delle Jeune Entreprise Innovante).

In conclusione, ritengo di poter elogiare le intenzioni che hanno spinto il legislatore europeo (prima ancora che quello italiano e francese) a creare queste particolari discipline volte ad agevolare, nei modi più vari, l'iniziativa economica dei giovani e, in generale, dei soggetti a prescindere dalla condizione economica di partenza e dando rilevanza all'idea piuttosto che alle possibilità economiche. Ciò che comunque

---

<sup>299</sup>Fonte: InfoCamere - Unioncamere, Movimprese.

<sup>300</sup>Si noti la presenza delle Jeune Entreprise Universitaire.

si deve tenere presente è che fare impresa significa dover tenere in considerazione anche la parte contabile e non solo quella ideologica, quindi sarebbe opportuno rinforzare le competenze dei nuovi imprenditori, nonché le protezioni e le garanzie ai finanziatori che non possono essere biasimati per la loro riluttanza all'investimento in società a capitale bassissimo oppure con un oggetto sociale ad alto rischio di fallimento (oppure, a volte, con entrambe le caratteristiche).

### ***Bibliografia.***

- A. Busani: “*La nuova società a responsabilità semplificata e la nuova S.R.L. con capitale inferiore a 10mila euro*”; in *Sistema LEGGI D’ITALIA*; Fonte: Società, 2013, 10, 1068.
- APCE, “*Création d’une SARL ou EURL*”; Fiche créée le 25/08/2015.
- Bulletin officiel des impôts, N° 69, 27 settembre 2011, Direction Générale des finances publiques, 4 A-3-11: Instruction du 16 septembre 2011; Modification de l’instruction du 21 octobre 2004 relative aux mesures en faveur des Jeune Entreprises Innovantes (JEI) réalisant des projets de recherche et de développement, parue au bulletin des impôts 4 A-9-04.
- C. Montagnani, “*Prime (e ultime) osservazioni su S.R.L. ordinaria e semplificata quasi senza (ma con) capitale*”; in *Rivista del Diritto Commerciale e del Diritto Generale delle Obbligazioni*, N. 4 del 2013.
- Camera dei Deputati - XVI legislatura; Legislazione Straniera - Rassegna dell’attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri; Anno XXI, n.3; Maggio - giugno 2012.
- Camere di Commercio d’Italia - InfoCamere, Cruscotto di indicazioni statistiche - Dati nazionali, Report con dati strutturali, 1° trimestre 2015, Startup innovative; Elaborazione a: 06 aprile 2015.
- Camera di Commercio Ferrara, 24 settembre 2013 (Ult. Mod.), “*Start-up innovative: definizione, caratteristiche e benefici*”.
- Camera di Commercio di Genova, 27 novembre 2014, Seminario sulla normativa a sostegno delle start up innovative, “*Start up innovative ed agevolazioni nel lavoro: Contratti a termine e piani di incentivazione*”, a cura dell’avvocato Marta Za.
- CCI PARIS - Ile-de-France; Fiche pratique; INFOREG, “*Création d’une EURL: les avantages du statut*”.
- CCI PARIS - Ile-de-France, Fiche pratique, INFOREG, “*La dissolution anticipée volontaire d’une SARL*”.

- CIRCOLARE N. 16/E, 11 giugno 2014, dell’Agenzia delle *Entrate*.
- Code Général des impôts.
- Commissariat General du plan: “*Les jeunes entreprises innovantes - une priorité pour la croissance*”; President: *J. Jacquin*, Rapporteurs *C. Gavini, J. Guellec, S. Haas*; Marzo 2003.
- Comunicazione della Commissione Europea “*Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà*” (2004/C 244/02).
- Consiglio Notarile Milano, “*La disciplina del capitale sociale in caso di perdite, nella s.r.l. semplificata e nella s.r.l. a capitale ridotto (art. 2463-bis e art. 44 del d.l. 83/2012)*”, del 5 marzo 2013.
- D. Minussi, “Società start up innovativa”, del 10/11/14, in WikiJus ( <http://goo.gl/kCQ5Lo>).
- Décret, n. 2008-1560, du 31 décembre 2008.
- Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, 26 aprile 2013.
- Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, 21 marzo 2013, “*Requisiti incubatore di start-up innovative*” (13A03407), in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n.19, 14 aprile 2013.
- Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 23 ottobre 2013, “*Disposizioni applicativi necessarie a dare attuazione al contributo sotto forma di credito di imposta alle imprese, per l'assunzione a tempo indeterminato di personale impiegato in attività di Ricerca e Sviluppo*”. In Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2014.
- Decreto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986, n. 917 “*Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi*”, (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 302 del 31 dicembre 1986).
- Decreto Legge, 24 gennaio 2012, n. 1 recante “*Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*”. (G.U. n. 19 del

24-1-2012 – Supplemento Ordinario n.18), convertito nella Legge, n. 27 del 24 marzo 2012.

- Decreto Interministeriale del 30 gennaio 2014 - Min. Economia e Finanze, di concerto con Ministero dello Sviluppo Economico; *Modalità di attuazione dell'articolo 29, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.221, in materia di incentivi fiscali all'investimento in start-up innovative.* (GU n. 66 del 20 marzo 2014).
- Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, titolo III, capo I, articolo 24 "*contributo tramite credito di imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati*", convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
- Decreto Legge 28 giugno 2013, n.76 "*Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti*"; in *Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n.150* del 28 giugno 2013; convertito, con modificazioni, nella Legge 9 agosto 2013, n.99 "*Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti*"; in questa stessa *Gazzetta Ufficiale*.
- Decreto Legge 20 marzo 2014, n. 34 (in *Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 66* del 20 marzo 2014), coordinato con la legge di conversione 16 maggio 2014, n. 78, "*Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese*". In *Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 114*, del 19-5-2014.
- Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 "*Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*"; in *Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale, n. 245 del 19 ottobre 2012 - serie generale*.
- Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 "*Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52*". (GU del 26-3-1998 - Suppl. Ordinario n. 71 ).

- Decreto Legislativo 6 settembre 2001, n. 368 “Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall’UNICE, dal CEEP e dal CES” e successive modifiche.
- Delibera, n. 18592, Adozione del “Regolamento sulla raccolta del capitale di rischio da parte di start-up innovative tramite portali on-line” ai sensi dell’articolo 50-quinquies e dell’articolo 100-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni. Consob, 26 giugno 2013, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, n. 162, del luglio 2013.
- Diritto24: “SRL: cenni sulle diverse opzioni esistenti”; G. Opromolla, Avvocato; 20 dicembre 2013 (<http://goo.gl/K6nfQ1>).
- EntrepriseIndividuelle.info, outils pour l’entrepreneur, “Comment fonctionne l’EURL”; (<http://goo.gl/Pia25y>).
- “EURL et SARL, dispense du rapport de gestion”, (<http://goo.gl/kRUzUE>).
- Executive summary della normativa sulle startup innovative, gennaio 2014 (<https://goo.gl/PPiI8e>).
- “Exonération pour les jeunes entreprises innovantes”, URSSAF (Unione per la riscossione dei contributi di previdenza sociale e per gli assegni familiari), Employeurs - Dossiers réglementaires, Document d’information synthétique del 20 gennaio 2015. (<http://goo.gl/czfCTd>).
- Fondazione Accademia Romana di Ragioneria Giorgio di Giuliomaria; “NOTA OPERATIVA N.4/2015 - OGGETTO: L’evoluzione normativa della Società a Responsabilità Limitata”; Redattore: Dott.ssa V. Tancioni; Presidente: Prof. Dott. P. Moretti.
- France Italie, magazine économique et financier; n°493-06/08; novembre/dicembre; Entreprises-“Jeune Entreprise Innovante: un statut attractif peu connu des investisseurs étrangers” ([www.ccif-france.fr](http://www.ccif-france.fr) - [redaction@france-italie.net](mailto:redaction@france-italie.net) ). Rivista

bimestrale edita dalla Camera di Commercio Italiana per la Francia; Direttore della pubblicazione: A. Reitelli.

- G. Ferri jr: *“Prime osservazioni in tema di società a responsabilità limitata semplificata e di società a responsabilità limitata a capitale ridotto”*, in Rivista del diritto commerciale e del diritto delle obbligazioni in generale ANNO CXI, 2013, parte seconda - osservatorio, varietà, da pp. 135 a 147.
- G. S. Passarelli: *“Il nuovo contratto a termine dopo la conversione del Decreto Lavoro”*, del 24 maggio 2014, in *Altalex* (<http://goo.gl/U5kd9D>).
- Greffe du Tribunal du Commerce de Paris, *“Dépôt des comptes sociaux”*.
- Greffe du Tribunal de Commerce de Paris, *“SARL modif”*.
- Guida Fisco del 20 febbraio 2015 (<http://goo.gl/ayb8aD>).
- I-Com, istituto per la competitività; area innovazione: *“Studio I-Com per Fondazione Lilly, Presenza ed impatto economico delle “start up innovative di successo: un confronto internazionale”*; Gennaio 2013.
- L. Serra, *Start-up innovativa*, in *AltalexPedia*, voce agg. al 02.04.2014, Categoria: Diritto Commerciale (<http://goo.gl/ItVZ2v>).
- *“La jeune entreprise innovante (J.E.I.)”*, article - 20.06.2014, (<http://goo.gl/TeZH8I>).
- Legge 17 dicembre 2012, n. 221 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 18 ottobre 2012, n.179, recante ulteriori misure per la crescita del Paese”*; in *Gazzetta Ufficiale n.294 del 18/12/2012 - Suppl. Ordinario n. 208*.
- Legge 27 gennaio 2012, n. 3, *“Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione della crisi da sovraindebitamento”*, in *Gazzetta Ufficiale*, n. 24, del 30 gennaio 2012.
- Legge 28 giugno 2012, n. 92 *“Disposizioni in materia del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”*.

- Lettre Circulaire, n. 2009-091, OBJET: “Exonération de cotisation patronale de Sécurité social applicable par les jeune entreprises universitaires”, Montreuil, 8 décembre 2009.
- Loi de finances, n. 2007-1882, du 24 décembre 2007.
- Loi n. 2010-658 du 15 juin 2010 *relative à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée*, J.O. del 16 juin 2010.
- Loi n°2014-863 du 31 juillet 2014 (J.O. du 2 août).
- M. De Arcangelis, “*La società a responsabilità limitata (srl) in diritto francese - Aspetti giuridici, finanziari e fiscali*”, pubblicato in *Diritto civile e commerciale* il 21/12/2006. (<http://goo.gl/PftA2E>).
- M. Rescigno: “*La società a responsabilità limitata a capitale ridotto e semplificata (art. 2463 bis c.c; art. 44 d.l. n. 83/2012; d.m. giustizia 23 giugno 2012, n. 138)*”; in *Nuove Leggi Civili Commentate*, 2013.
- M. Smacchi, “*Spunti di riflessione sulla società a responsabilità limitata cd “semplificata”: il modello italiano ed i suoi corrispondenti europei*”, in *Temi Romana - Cronache e Attualità*. (<http://goo.gl/zOkBQ9>).
- Ministère de l’Éducation national, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Enseignement supérieur et recherche: “*Entrepreneuriat étudiant : un plan d’action ambitieux*”; Discours - 22.10.2013; Geneviève Fioraso (<http://goo.gl/URJ5sC>).
- Ministère de l’éducation national, del l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Enseignement supérieur et recherche: “*La jeune entreprise innovante (J.E.I.)*”, articolo del 20 giugno 2014, (<http://goo.gl/MPOUh0>).
- Ministère de l’Éducation national, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Enseignement supérieur et recherche: “*PEPITE : pôles étudiants pour l’innovation, le transfert et l’entrepreneuriat*”; Articolo del 26-06-2014 (<http://goo.gl/K4ovv4>).

- Ministère de l'éducation national, de l'enseignement supérieur et de la Recherche, JEI - jeune entreprise innovante. "*Une aide à la R&D des jeunes entreprises*", (<http://goo.gl/MDphoX> - "Rubrique innovation").
- Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, "*Jeune entreprise innovante ou universitaire (JEI - JEU)*"; [Service-Public.fr](http://www.service-public.fr) - *Le site officiel de l'administration française*; del 24-07-2015 - *direction de l'information légale et administrative (Premier ministre) et Ministère en charge de l'économie* (<http://goo.gl/s7NmTe>).
- Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la Recherche, "*L'entrepreneur étudiant*", Brochure - 3 febbraio 2015, (<http://goo.gl/hXSZM4>).
- Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la recherche; Enseignement supérieur et recherche: "*Les incubateurs d'entreprises innovantes liés à la recherche publique*"; Articolo del 3.02.2015; (<http://goo.gl/leHZJQ>).
- Ministero della Giustizia; Decreto 23 giugno 2012, n. 138; "*Regolamento sul modello standard di società a responsabilità limitata semplificata e individuazione dei criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci in attuazione dell'articolo 2463-bis, secondo comma, del codice civile e dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante <<Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività>>*". (G.U. Serie generale n. 189 del 14-8-2012).
- Ministero dello Sviluppo Economico, Segreteria tecnica del Ministro, Guida all'accesso al Fondo Centrale di Garanzia per le PMI per startup innovative e incubatori certificati, 4 febbraio 2014.
- Ministero dello Sviluppo Economico, Segreteria tecnica del Ministro, Guida all'uso dei piani azionari e del work for equity "*strumenti di incentivazione e remunerazione di personale e consulenti di startup innovative ed incubatori certificati*", 24 marzo 2014.

- Ministère du Redressement Productif - “*Evaluation du dispositif JEP*”; S. Hallépée, A. Houlou Garcia; DGCIS (*Direction générale de la compétitivité de l’industrie et des services*); data di rilascio: settembre 2012; direzione della pubblicazione: L. Rousseau; capo redazione: F. Magnien; coordinazione: N. Palous, M. Beaugrand, H. Allias-Denis; édition: G. Panneter.
- Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue Social: “*Le SMIC*”; Ult. aggiornamento del 30 dicembre 2014 (<http://goo.gl/fxXO4L>).
- [montermonentreprise.com](http://montermonentreprise.com), *magazine d’information pratique*; trentaquattresima annata, “*SARL (associés et +), EURL (1 associé). Le statuts les plus utilisés!*”, (<http://goo.gl/Z9slPq>).
- “*Nouvelle mesures pour relancer l’investissement del entreprises*”, Decisione pubblicata il 13 aprile 2015, <http://goo.gl/egpY6s>.
- “*Pacte national pour la croissance, la compétitivité et l’emploi*”, 6 gennaio 2012.
- Parere del Ministero dello Sviluppo Economico, Prot. n. 6404 del 15/01/2014.
- [registroimprese.it](http://registroimprese.it), I dati ufficiali delle Camere di Commercio, Gennaio 2015, “*LA STARTUP INNOVATIVA guida sintetica per utenti esperti sugli adempimenti societari, redatta dalle camere di commercio con il coordinamento del Ministero dello Sviluppo economico*”; (<http://goo.gl/v1Qlymb>).
- Relazione di accompagnamento al Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83.
- Relazione illustrativa al decreto legge, 18 ottobre 2012, n. 179 “*Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*”; in *Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale, n. 245 del 19 ottobre 2012 - serie generale*.
- Relazione illustrativa al decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, “*modalità di attuazione dell’articolo 29, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in materia di*

- incentivi fiscali all'investimento in start-up innovative, (14A02246)*", 30 gennaio 2014, articolo 2. (GU n. 66 del 20 marzo 2014).
- “*Restart, Italia! Perché dobbiamo ripartire dai giovani, dall'innovazione, dalla nuova impresa*”, Rapporto della Task Force sulle startup istituita dal Ministro dello Sviluppo Economico, Ministero dello Sviluppo Economico, pubblicato il 13 settembre 2012.
  - Risoluzione 87/E; 14 ottobre 2014; Agenzia delle Entrate; OGGETTO: interpello-ART. 11, legge 27 luglio 200, n. 212. Agevolazioni fiscali in favore delle start-up innovative e degli Incubatore certificati - requisito "alternativo" previsto dell'articolo 25, comma 2, lettera h), n.2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.
  - [SarlEurl.com](http://SarlEurl.com), magazine d'information pour monter sa SARL ou sa EURL soî-même, “*Le capital de la SARL ou EURL*”; (<http://goo.gl/AXt7Mw>).
  - Sentenza *Centros* (Corte di Giustizia, 9 marzo 1999, causa C - 212/97, in *Foro italiano*, 2000, IV, c. 317).
  - Sentenza *Inspire Art* (Corte di Giustizia, 30 settembre 2003, causa C - 30.09.2003, in *Giurisprudenza Commerciale*, 2005, II, 5).
  - Sentenza *Uberseering* (Corte di Giustizia, 5 novembre 2002, causa C - 208/00, in *Giurisprudenza italiana*, 2003, 703).
  - Studio I-Com per Fondazione Lilly “*Presenza e impatto economico delle “start up” innovative di successo: un confronto internazionale*”; I-Com - istituto per la competitività; area innovazione; gennaio 2013.
  - Testo coordinato del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 (in *supplemento ordinario n.129/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.147 del 26 giugno 2012*), coordinato con la legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134 (in questo stesso supplemento ordinario alla pag. 1), recante: “*Misure urgenti per la crescita del Paese*”; Articolo 44. (G.U. Serie Generale n. 187 del 11 agosto 2012 - Suppl. Ordinario n. 171).

- Université de Lorraine: *“Les facteurs de succès ou d’échec des jeune entreprises innovantes françaises, selon leurs modes de financement et de gouvernance”*; 3 aprile 2012.